SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 7 aprile 2006.

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

06A04328

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. **170.**

Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 16 marzo 2006;

Acquisito il parere definitivo della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nelle adunanze del 22 giugno e 1° luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I

PRINCÌPI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. L'armonizzazione dei bilanci pubblici ha per oggetto l'omogeneità dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile delle regioni e degli enti locali, rispetto al bilancio dello Stato e le consequenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici anche ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilità e crescita.

2. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano le disposizioni concernenti il sistema di codificazione uniforme delle operazioni degli incassi e dei pagamenti degli enti pubblici (SIOPE).

Art. 2.

Unità economica della Repubblica

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, la finanza di regioni ed enti locali concorre con la finanza statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali concorrono, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e ne condividono le relative responsabilità.

Capo II

PRINCÌPI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI REGIONALI

Art. 3.

Metodo della programmazione economico-finanziaria

1. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle regioni si ispirano al metodo della programmazione economico-finanziaria.

2. Al fine di cui al comma 1, ciascuna regione adotta, ogni anno, insieme al bilancio finanziario annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

3. Le regioni possono adottare, nella propria autonomia ed in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

4. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

5. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.

6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 4.

Rendicontazione

1. I risultati della gestione delle entrate e delle spese, classificati in base ai criteri dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, che comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

2. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

3. Al fine di consentire l'armonizzazione dei rendiconti regionali con quello dello Stato, i medesimi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

4. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Art. 5.

Equilibrio di bilancio

1. In ciascun bilancio annuale, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

3. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall'ordinamento.

Art. 6.

Princìpi del bilancio

1. I bilanci delle regioni si uniformano ai princìpi dell'annualità, universalità, veridicità ed integrità del bilancio, confrontabilità e trasparenza.

2. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

3. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative.

4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio delle regioni e degli enti ed organismi dipendenti dalla regione.

Art. 7.

Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese

1. Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, nei bilanci regionali, la classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa è unificata in conformità ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria.

2. Nei bilanci delle regioni le entrate e le spese seguono, comunque, la classificazione prevista dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 8.

Quadro generale riassuntivo

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 9.

Assestamento del bilancio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 3, lettera *a)*, ed al comma 5 dell'articolo 4 del

decreto legislativo n. 76 del 2000, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli derivanti dall'equilibrio del bilancio.

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio si uniformano ai principi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 11.

Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base a legge, contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale formano impegni sugli stanziamenti dell'esercizio, le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione, sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione, sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere *a)* e *b)*. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 12.

Trasparenza e cooperazione informativa Stato-regioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilanci

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilancio, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i princìpi della trasparenza e della leale cooperazione.

Capo III

PRINCÌPI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 13.

Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione

1. Il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

2. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.

3. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo.

4. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale ed è deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

5. Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, ove previsto, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Art. 14.

Princìpi del bilancio

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo nel rispetto dei princìpi di unità, coerenza, annualità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità e pubblicità.

2. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e delle aperture di credito non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza relative alle entrate correnti e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

Art. 15.

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Ove non sia stato deliberato nei termini il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbliga-

zioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

2. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 16.

Caratteristiche e struttura del bilancio

1. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

2. Le entrate e le spese sono classificate ed indicate secondo quanto previsto dall'articolo 165 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il bilancio di previsione può comprendere un fondo di riserva, il quale è utilizzato dall'organo esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.

4. È data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni da utilizzare nell'esercizio.

Art. 17.

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario.

2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica è costituito:

a) dall'illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente;

b) dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

d) per la parte spesa, da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

3. Gli atti di previsione e gestione sono coerenti con le finalità individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti.

Art. 18.

Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:

a) è redatto in termini di competenza, secondo i princìpi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualità;

b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa;

d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale.

2. Il bilancio pluriennale, tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:

a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacità di ricorso alla fonti di finanziamento;

b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascuno degli anni considerati, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

Art. 19.

Variazioni al bilancio di previsione

1. Le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio.

2. I provvedimenti di variazione di bilancio e dei suoi allegati possono essere adottati secondo i seguenti princìpi:

a) le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

b) le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, nei limiti e nelle modalità di legge;

c) entro l'esercizio in corso l'organo consiliare procede alla ratifica delle variazioni deliberate in via d'urgenza dall'organo esecutivo. Adotta, altresì i provvedimenti di sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate;

d) non sono consentiti finanziamenti di altre voci del bilancio con fondi previsti per i servizi per conto di terzi e spostamenti di somme tra residui e competenza;

e) rispetto del principio dell'equilibrio della situazione corrente di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, entro il 30 novembre di ciascun anno è deliberata la variazione di assestamento generale per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.

Art. 20.

Entrate e spese

1. Le entrate sono acquisite attraverso le seguenti fasi: accertamento, riscossione e versamento.

2. Mediante l'accertamento viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

3. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

4. La spesa è effettuata attraverso le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

5. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.

6. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per gli oneri del personale dipendente, esclusi i compensi accessori;

b) per tutti gli oneri finanziari dei mutui, dei prestiti e delle aperture di credito;

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

7. Per le procedure in via di espletamento possono essere prenotati impegni i quali decadono e costituiscono economia se entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

8. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

9. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove siano finanziate con l'assunzione di mutui o altri prestiti a specifica destinazione, con l'avanzo di amministrazione, con l'emissione di prestiti obbligazionari, con aperture di credito e con entrate proprie. L'impegno di tali spese opera nei limiti delle relative entrate accertate.

10. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

11. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

12. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Art. 21.

Risultati di amministrazione

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto, è applicato al bilancio di previsione in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

Art. 22.

Princìpi per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente stanziamento del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Dell'impegno viene data comunicazione al terzo interessato.

2. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dei princìpi per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'ente.

Art. 23.

Equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Art. 24.

Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando anche atto del permanere degli equilibri generali finanziari di bilancio. In caso di accertati squilibri, sono adottati, contestualmente alla verifica, i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi.

Art. 25.

Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonché del permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale.

Art. 26.

Princìpi per il ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso all'indebitamento per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge.

2. Le entrate di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.

3. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

Art. 27.

Princìpi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione, adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale idoneo per le proprie esigenze.

4. Al rendiconto è allegata una relazione finalizzata a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari nel rispetto del principio della trasparenza.

Art. 28.

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

3. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.

Art. 29.

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo principi di competenza economica.

2. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati secondo le vigenti leggi.

Art. 30.

Conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2. I criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti:

a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo;

b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale;

c) i censi, livelli ed enfiteusi sono iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale;

d) gli altri elementi dell'attivo e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile.

3. I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel conto del patrimonio in apposita voce sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 31.

Comunicazione alla Corte dei conti - Sezione enti locali

1. Gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo tempi, modalità e protocollo da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Corte dei conti.

Art. 32.

Modelli contabili

1. Ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica i modelli approvati ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai seguenti princìpi fondamentali:

a) per il bilancio di previsione: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione e ad evidenziare i risultati differenziali per dimostrare l'esistenza degli equilibri;

b) per il bilancio pluriennale: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione;

c) per la relazione previsionale e programmatica: garantire la rappresentazione degli elementi strutturali dell'ente locale, dimostrare l'attendibilità e la veridicità delle previsioni di entrata ed evidenziare nell'ambito di ciascuna attività programmata le risorse necessarie per l'attuazione;

d) per il conto del bilancio: garantire le informazioni relative alle entrate accertate e riscosse ed alle spese impegnate e pagate e la redazione di appositi quadri riepilogativi che evidenzino i risultati della gestione di competenza e quella di amministrazione;

e) per il conto del patrimonio: garantire la rappresentazione patrimoniale dell'ente locale;

f) per il conto economico e prospetto di conciliazione: garantire la rappresentazione del risultato economico della gestione di competenza;

g) per il conto del tesoriere: garantire le informazioni atte a dimostrare, per la gestione residui e per quella di competenza, le somme riscosse e quelle pagate;

h) per il conto degli agenti contabili: garantire la dimostrazione dei movimenti di denaro e dei beni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 12 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione così recita:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, tra-

sporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132:

«4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, compreso quello della commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 5 giugno 2003, n. 131:

«Art. 11 *(Attuazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)*. — 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 117 della Costituzione vedi note alle premesse.

— L'art. 119 della Costituzione così recita:

«Art. 119. — I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233:

«Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

6-*bis*. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater)*.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2000, n. 77:

«3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, le modalità idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:

«Art. 23 *(Mutui e altre forme di indebitamento)*. — 1. *(Sostituisce il comma secondo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281)*.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:

«Art. 9 *(Classificazione delle entrate)*. — 1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione;

Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

Titolo III: entrate extratributarie;

Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del consiglio regionale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.».

«Art. 10 *(Specificazione e classificazione delle spese)*. — 1. La legge regionale, nel rispetto dei princìpi determinati dai commi 2 e 3, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale.

2. Nel bilancio della regione le spese sono, comunque, ripartite in:

1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

2) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso prestiti;

3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6 dell'art. 4, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, le moda-

lità idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:

«Art. 22 *(Fondi statali assegnati alle regioni)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. La regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

4. La regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 18, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dei commi 3, lettera *a)* e 5 dell'art. 4 del citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:

«3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;».

«5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate o le spese di cui alla lettera *b)*, del comma 3, mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui alla lettera *c)* del comma 3.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76:

«Art. 16 *(Variazioni di bilancio)*. — 1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'àmbito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. La giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'àmbito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'art. 10, comma 2. Il relativo provvedimento è comunicato al consiglio regionale.».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario:

«Art. 165 *(Struttura del bilancio)*. — 1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3. I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono:

TITOLO I - Entrate tributarie;

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;

TITOLO III - Entrate extratributarie;

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.

4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono:

TITOLO I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;

TITOLO II - Entrate extratributarie;

TITOLO III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

TITOLO IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

TITOLO V - Entrate da servizi per conto di terzi.

5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'àmbito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.

6. I titoli della spesa sono:

TITOLO I - Spese correnti;

TITOLO II - Spese in conto capitale;

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti;

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi.

7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'art. 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.

8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile.

9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio.

10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.

12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al

fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

13. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi.

14. Con il regolamento di cui all'art. 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'art. 157.».

Nota all'art. 32:

— Si riporta il testo dell'art. 160 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

«Art. 160 *(Approvazione di modelli e schemi contabili)*. — 1. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:

a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;

b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;

d) i modelli relativi al conto del tesoriere;

e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;

f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;

g) i modelli relativi al conto del patrimonio;

h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 227.

2. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.».

06G0189

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. **171.**

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed in particolare anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° marzo 2006;

Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali vigenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Ai fini del presente decreto, tali istituti sono definiti banche a carattere regionale.

3. Non rientra nell'ambito del presente decreto la regolamentazione in materia di vigilanza sulle banche, ivi compresa la disciplina delle crisi di cui al titolo IV del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in quanto attinenti alla moneta, alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari e al sistema valutario.

4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 2.

Banche a carattere regionale

1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale.

2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo pre-

sentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca.

3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale.

Capo II

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 3.

Principi fondamentali

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di banche a carattere regionale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto.

2. Costituiscono principi fondamentali le disposizioni contenute nell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale può, in particolare, disciplinare:

a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale;

b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi all'autorizzazione all'attività bancaria, alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

c) le modalità di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti aziendali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione così recita:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione così recita:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;

governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2004, n. 302.

«4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 117 della Costituzione si veda nelle note alle premesse.

— Il titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O., è il seguente: «Disciplina delle crisi».

— Il titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, S.O., è il seguente: «Disposizioni concernenti le autorità di vigilanza».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

«Art. 11 *(Attuazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).* — 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 117 della Costituzione si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 159, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 159 *(Regioni a statuto speciale).* — 1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

«12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'art. 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato art. 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.».

06G0196

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 marzo 2006, n. **172.**

Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99 recante: «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;

Considerata la necessità di rideterminare in modo organico le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 25 luglio 2005;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari in data 28 luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 30 gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicabilità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;

f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Art. 2.

Ammissione alla scuola

1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole università, nella medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le università possano pubblicare il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova.

3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata all'università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30 giorni prima della prova stessa.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

1. Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti

alla scuola; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a 50 e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentono la presenza di commissari. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarità dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di più scuole della stessa tipologia l'esame è unico; se il numero delle scuole è inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è superiore a quattro la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna scuola.

2. È nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di più scuole della stessa tipologia è nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.

Art. 4.

Prove d'esame

1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.

2. Per la predisposizione dei quesiti è nominata una apposita commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle università. La commissione predispone un archivio nazionale con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessità non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.

3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale, per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate, nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento concorsuale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Il giorno e l'orario della prova d'esame, identico per ciascuna tipologia di scuola, uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame. La durata della prova è di 90 minuti.

4. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di –0,25 per ogni risposta errata.

5. La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica. La stessa è sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla, riportando non meno di 48 punti. Il risultato è portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi all'espletamento delle prove scritte. Le singole commissioni di concorso predeterminano un numero di prove pratiche in numero maggiore di 1 agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima dell'inizio della prova, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova pratica si intende superata se il candidato relaziona in modo corretto e analitico il caso. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza della relazione. La durata della prova pratica è di 60 minuti.

6. Non è ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Valutazione titoli

1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 7 per il voto di laurea e 18 per il *curriculum* degli studi universitari. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:

a) *voto di laurea - max 7 punti:*

per voto di laurea inferiore a 100 . . . punti 0

per ciascun punto da 100 a 109 . . . . . punti 0,45

per i pieni voti assoluti . . . . punti 6

per la lode . . . . punti 7

b) curriculum - *max 18 punti:*

b.1) esami - max 5 punti.

Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati nel bando, con punteggio così attribuibile:

per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 punti 0,25

per ogni esame superato con la votazione di 30/30 punti 0,50

per ogni esame superato con lode punti 0,75

b.2) qualità e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 7 punti:

nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualità) fino a punti 3

attinenza medio/alta (in base alla qualità) fino a punti 7

b.3) attività elettive, o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli atenei/strutture didattiche, attinenti la tipologia di specializzazione svolte all'interno del percorso formativo del corso di laurea - max 3 punti:

per ogni attività elettiva fino a punti 1

b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max 3 punti:

ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a punti 0,50

2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.

3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La scuola garantisce la comunicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi integrati, più elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene preso in esame il voto di laurea.

4. Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio è altresì indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 febbraio 2003, n. 99.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 marzo 2006

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 365

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

— La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274.

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:

«Art. 36. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi:

a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;

c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al *curriculum* degli studi;

d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».

— Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99, recante; «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103.

Note all'art. 1:

— Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 34 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

«Art. 34. — 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.

2. È soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.

3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo è predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

4. L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.».

«Art. 46. — 1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, nonché delle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonché il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è il seguente:

«2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.».

Nota all'art. 6:

— Per il titolo del decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99, si veda nelle note alle premesse.

06G0187

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Barni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Barni (Como) ed il sindaco nella persona del signor Cesare Fioroni;

Considerato che, in data 21 marzo 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Barni (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Barni (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Cesare Fioroni.

Il citato amministratore, in data 21 marzo 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barni (Como).

Roma, 12 aprile 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04437

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2006.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 9058 del 28 aprile 2005 e relazione tecnica allegata, come modificata ed integrata con note n. 93225 del 31 ottobre 2005 e n. 107810 del 16 dicembre 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda il Dipartimento del tesoro, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro ed il Dipartimento per le politiche fiscali, nonché per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 1, comma 93, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Visti i numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo in materia di determinazione delle dotazioni organiche del personale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 con il quale, tra l'altro, sono state da ultimo determinate le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso che, per i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione organica vigente alla data del 1º gennaio 2005, è costituita dai seguenti contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali, distinti in n. 76 dirigenti di prima fascia e n. 1.065 dirigenti di seconda fascia e del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C per un totale di n. 20.985 unità;

Atteso, inoltre, che per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la dotazione organica vigente alla data del 1º gennaio 2005, è costituita dai contingenti di personale individuati nella Tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica dei predetti Dipartimenti, nonché dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, come prospettata dal Ministro dell'economia e delle finanze, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione complessiva di 1.408 unità rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione complessiva della dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante il riordino e la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, il cui art. 3, comma 7, prevede che i collegi dei sindaci degli Istituti previdenziali ed assistenziali ivi indicati siano composti anche da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, «... di qualifica non inferiore a dirigente generale ...» e collocati fuori ruolo, nella misura complessiva di 12 membri;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il cui art. 9, comma 4, prevede che il Presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia sia designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra «... i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali ...» e collocato fuori ruolo;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con foglio n. ACG/184/FP/986 del 20 gennaio 2006 dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze con la nota sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento del tesoro, del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per le politiche fiscali, delle segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, Quadri I e II, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminate secondo l'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminate secondo l'allegata tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri successivi decreti, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale come sopra rideterminati nell'ambito delle strutture in cui si articolano le Amministrazioni indicate ai precedenti commi, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 febbraio 2006

p. Il Presidente: BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 161

Tabella A

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del tesoro
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica	
Dirigenti			
Dirigente 1° fascia		66	(1)
Dirigente 2° fascia		923	
	Totale	989	
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	1.840	
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	2.633	
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	2.644	
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	3.520	
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	2.689	
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	1.885	
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	1.000	
	Totale complessivo	17.200	

(1) Oltre tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 13 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165

Tabella B
Quadro I

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le politiche fiscali
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		9
Dirigente 2° fascia		107
	Totale	116
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	86
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	263
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	260
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	155
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	50
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	85
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	39
	Totale complessivo	1.054

Tabella B
Quadro II

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le politiche fiscali
Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 2° fascia		19
	Totale	19
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	170
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	363
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	750
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	456
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	350
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	160
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	147
	Totale complessivo	2.415

Tabella C

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Scuola superiore dell'economia e delle finanze
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		1
Dirigente 2° fascia		19
	Totale	20
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	6
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	20
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	14
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	26
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	27
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	4
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	7
	Totale complessivo	124

Tabella D

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		5
Dirigente 2° fascia		40
	Totale	45
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	41
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	121
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	151
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	446
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	230
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	243
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	65
	Totale complessivo	1.342

06A04446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2006.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visti i decreti del Ministro dell'interno 27 marzo 2000 e 6 febbraio 2001, con i quali, a seguito dei mutati ordinamenti professionali del personale civile del Ministero dell'interno e di quello appartenente al comparto Ministeri, è stata articolata e rimodulata la dotazione organica del personale contrattualizzato, compresa l'area della dirigenza, dell'Amministrazione civile dell'interno, per un totale complessivo di 26.175 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, con il quale, in considerazione delle disposizioni recate dall'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine al conferimento alle regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono stati, tra l'altro, determinati, ai sensi dell'art. 4 e della tabella 3 allegata, i contingenti di personale, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da trasferire alle regioni a statuto ordinario ed alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, per un complessivo di 557 unità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui art. 10, commi 3 e 3-*ter*, prevede che siano trasferiti al Ministero dell'interno, con le relative risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei Commissari di Governo nelle regioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2001, 13 gennaio 2003 e 8 settembre 2003, i decreti ministeriali 28 settembre 2001 e 14 giugno 2004 rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno, nonché i decreti del Commissario del Governo per la provincia di Bolzano datati 29 novembre 2004 e 28 gennaio 2005, con i quali è stato trasferito nei ruoli del Ministero dell'interno, il personale dei ruoli dei Commissariati del Governo nelle regioni, compreso quello appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia evidenziato nella nota n. 28550 del 23 giugno 2004 del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'interno con nota n. OM.6161.Bis-1120 del 28 aprile 2005 e relazione tecnica allegata, come integrata e modificata con nota n. OM.6161.Bis/3-1908 del 3 agosto 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che per l'Amministrazione civile dell'interno, la dotazione organica complessiva del personale contrattualizzato vigente alla data del 1° gennaio 2005, come individuata in esecuzione dei numerosi provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, è costituita dai seguenti contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali, distinti in n. 4 dirigenti di prima fascia e n. 199 dirigenti di seconda fascia e del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente, da n. 1.131 unità nella posizione economica C3, n. 1.872 nella posizione economica C2, n. 6.678 nella posizione economica C1, n. 6.056 nella posizione economica B3, n. 3.911 nella posizione economica B2, n. 4.546 nella posizione economica B1 e n. 1.361 nella posizione economica A1, per un totale complessivo di n. 25.758 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, come prospettata dal Ministro dell'interno, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di 1.651 unità rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale contrattualizzato della predetta Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con foglio n. ACG/184/FP/1017 del 20 gennaio 2006 dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro dell'interno con la nota sopra citata ed in considerazione degli ulteriori elementi forniti in merito dal Ministero dell'interno con nota n. OM.6161-bis/3-2670 del 30 novembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'interno, con propri successivi decreti, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 febbraio 2006

p. Il Presidente: BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 160

Tabella A

Ministero dell'Interno
Dotazione organica complessiva del personale contrattualizzato
dell'Amministrazione civile

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		4
Dirigente 2° fascia		219
	Totale	223
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	1.256
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	2.000
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	6.620
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	5.963
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	3.230
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	4.015
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	800
	Totale complessivo	24.107

06A04447

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2006.

Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 concernente, tra l'altro, l'adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2000, con il quale si è provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2001, con il quale sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, per un totale complessivo di n. 385 unità;

Visto l'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2002, Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 9, foglio n. 369, con il quale i contingenti di organico del personale dirigenziale dello stesso Dipartimento, come stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2001, sono stati suddivisi secondo le diverse professionalità;

Vista la Sezione III dell'accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL del 5 aprile 2001, 1° biennio e all'art. 3 del CCNL del 5 aprile 2001, 2° biennio del personale dell'area I della dirigenza, sottoscritto in data 18 novembre 2004, che ha unificato le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente, previste per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e ricondotte nel ruolo dei dirigenti, stabilito dall'art. 23, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 0150579 del 22 aprile 2005 e relazione tecnica allegata, come modificata con nota n. 0391351 dell'11 novembre 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso pertanto che, per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, la dotazione organica vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, dai contingenti di personale individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2001 e, limitatamente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche, dai contingenti di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, per un totale complessivo di 10.025 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come prospettata dal Ministro della giustizia, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con la conseguente diminuzione di 768 unità rispetto alla consistenza organica vigente alla data del 1º gennaio 2005;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del predetto Dipartimento del Ministero della giustizia, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con foglio n. ACG/184-FP/2367 del 13 febbraio 2006 dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia con la nota sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 febbraio 2006

p. Il Presidente: BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 162

TABELLA A

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		25
	Totale	25
Dirigenti 2° fascia		
Dirigente agrario		1
Dirigente amministrativo		235
Dirigente comunicatore		8
Dirigente di pedagogia		20
Dirigente di ragioneria		21
Dirigente di servizio sociale		61
Dirigente informatico		1
Dirigente sanitario		8
Dirigente tecnico		5
	Totale	360

Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	Totale	961
Area funzionale C - Posizione economica C 2	Totale	1.792
Area funzionale C - Posizione economica C 1	Totale	2.804
Area funzionale B - Posizione economica B 3	Totale	1.508
Area funzionale B - Posizione economica B 2	Totale	1.170
Area funzionale B - Posizione economica B 1	Totale	637
	Totale complessivo	9.257

06A04448

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2006.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Roma in occasione dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunità ecclesiali. (Ordinanza n. 3523).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 marzo 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Roma in occasione dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunità ecclesiali;

Considerato che nella giornata del 3 giugno 2006 si svolgerà nella città di Roma, presso Piazza San Pietro, l'incontro tra il Santo Padre Benedetto XVI e i membri di numerosi movimenti e comunità ecclesiali provenienti da tutte le regioni d'Italia e da tutto il mondo;

Considerato che è prevista la partecipazione di oltre trecentomila persone provenienti da più parti del mondo, nonché di importanti autorità civili ed ecclesiali che presenzieranno al predetto incontro, e che, pertanto, le zone di Piazza San Pietro, Piazza S. Pio XII e via della Conciliazione saranno interessate da una notevole affluenza di persone;

Considerato che il flusso di persone che sarà presente nella Capitale, concentrato in pochi giorni, sarà ulteriormente incrementato dalla concomitante Festa della Repubblica;

Tenuto conto, quindi, del carattere internazionale dell'evento in questione che costituisce, tra l'altro, il primo «grande evento» presieduto da S.S. Benedetto XVI a Roma;

Tenuto conto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità del reperimento urgente di idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Ritenuto, quindi, indispensabile porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a consentire ed assicurare sia un regolare svolgimento in condizioni di massima sicurezza della manifestazione religiosa, sia un'adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno all'evento ecumenico in rassegna, altresì garantendo condizioni di funzionale mobilità, nonché la necessaria accoglienza ed assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

Vista la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

D'intesa con la regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Roma Achille Serra è nominato Commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunità ecclesiali che si terrà a Roma il 3 giugno 2006, nonché per garantire condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla predetta Celebrazione ed alle connesse manifestazioni; a tal fine provvede alla definizione ed all'attuazione di ogni indispensabile iniziativa, anche mediante l'acquisizione, in termini di somma urgenza, della disponibilità dei relativi beni, forniture e servizi.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, si avvale di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive commissariali. I soggetti attuatori per le attività di propria competenza potranno avvalersi della struttura di cui al comma 3.

3. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato costituisce con proprio provvedimento un'apposita struttura di quindici unità, composta da personale della prefettura di Roma, nonché da personale dipendente da altre amministrazioni ed enti pubblici individuato dal Commissario delegato medesimo, che sarà messo a disposizione dagli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

4. Al personale, anche dirigenziale, individuato di cui al comma 3, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza è corrisposto, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino alla conclusione dell'evento, settanta ore di straordinario.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale privo di coperture assicurative, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera *d)*;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies* nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 50 comma 5, 54 commi 1, lettere *b)* e *c)*, 2, 3 e 4;

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n. 252.

Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di 500.000,00 euro a carico del Fondo della protezione civile, che è stato appositamente ripianato con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 febbraio 2006.

Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, che stabilisce che per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneità psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa;

Ritenuto di dover disciplinare il reclutamento nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004 le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di selezione per il reclutamento del personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da riservare, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo.

2. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato sulla base della programmazione quinquennale scorrevole dei reclutamenti di cui al predetto art. 16, comma 1, formulata secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso determinati sulla base della programmazione prevista dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

b) i requisiti per la partecipazione;

c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti individuati a norma dell'art. 1;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione;

e) i documenti prescritti;

f) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera *e)*;

g) le materie oggetto della prova d'esame;

h) il diario della prova d'esame e la votazione minima da conseguire, ovvero la data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale sarà pubblicato il diario della suddetta prova;

i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

l) le prove di efficienza fisica, secondo le modalità e i programmi, da prevedere rispettivamente per gli uomini e per le donne;

m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) non aver superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

e) qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato nella Polizia di Stato.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

5. Per difetto di uno o più requisiti prescritti, è disposta, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Prova d'esame

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono convocati, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso a sostenere la prova d'esame. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario della prova d'esame nella *Gazzetta Ufficiale* nella data fissata nel bando di concorso.

2. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonché sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

4. La durata della prova è stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.

6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

8. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

9. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dei candidati.

Art. 5.

Prova di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati che abbiano superato la prova d'esame, sono convocati, in ordine di graduatoria e nel numero stabilito da ciascun bando di concorso, nella sede, nei

giorni e nell'ora che saranno preventivamente comunicati, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella *Gazzetta Ufficiale* nella data fissata dal bando di concorso.

2. I concorrenti che hanno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, sono sottoposti ai successivi accertamenti psico-fisici.

3. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.

5. I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.

6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.

7. I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati — di volta in volta — con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane.

8. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente, possono essere integrante da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.

9. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

10. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio, preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed è composta da:

a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;

b) due docenti di scuola secondaria superiore;

c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso;

d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore telematica.

2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Art. 7.

T i t o l i

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:

a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;

b) missioni in teatro operativo fuori area;

c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;

d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;

e) titoli di studio;

f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;

g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;

h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

i) eventuali altri attestati e brevetti.

2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'attestato di servizio rilasciato dalle competenti Autorità militari di cui all'art. 14-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria del concorso sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.

2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito la precedenza è accordata al candidato in possesso dei titoli preferenziali indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

4. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. La graduatoria deve essere trasmessa tempestivamente al Ministero della difesa, per consentire l'ammissione dei concorrenti di cui all'art. 9 alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate.

Art. 9.

Immissione dei volontari in ferma prefissata nella Polizia di Stato

1. Dei concorrenti giudicati idonei ed utilmente collocatisi nella graduatoria di cui all'art. 8, fatte salve le riserve dei posti previste dal bando, il 55% è nominato allievo agente della Polizia di Stato fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno, mentre il rimanente 45% viene nominato allievo agente della Polizia di Stato dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.

2. I candidati ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono sottoposti, nell'ultimo semestre della ferma quadriennale, ad una verifica del mantenimento dei prescritti requisiti psico-fisici, nonché di quelli morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10.

Posti non coperti

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti vengono portati ad incremento di quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale.

2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della difesa
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 114

ALLEGATO 1
(Art. 1)

PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE SCORREVOLE DEI POSTI MESSI ANNUALMENTE A CONCORSO PER I RECLUTAMENTI DEL PERSONALE NEL 2006

RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI DELLA POLIZIA DI STATO

(ART. 16, C. 1, LEGGE 23 AGOSTO 2004, N.226)

A. POSTI DISPONIBILI IN CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO

	PERIODO INTERESSATO ALLA SEGNALAZIONE DELL'ANNO 2004 (DA COMPILARE LE PARTI BORDATE DI ROSSO)					ANNI SUCCESSIVI (COMPILAZIONE NON NECESSARIA)	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IMMISSIONI IN CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO							
Percentuale ex D.L.vo 215/01 Perc. di cui all'art. 16, c.4, let. b) L. n.226/04 (45%)	(*)	(*)	(*)	(*)	(**)		
Percentuale di cui all'art. 16, c.4, let. a) L. n.226/04 (55%)							

B. POSTI DA METTERE A CONCORSO

CONCORSO INDETTO NELL'ANNO:	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PERSONALE DA IMMETTERE DIRETTAMENTE IN RUOLO (Percentuale di cui all'art. 16, c.4, let. a) L. n.226/04) (55%)	*** (imm. 2006)	(imm. 2007)	(imm. 2008)	(imm. 2009)	(imm. 2010)	
PERSONALE DA IMMETTERE IN RUOLO AL TERMINE F.P.4 NELLE F.A. (Percentuale di cui all'art. 16, c.4, let. a) L. n.226/04) (45%)	NESSUNA (IMM. 2010) VDS NOTA (**)	Da definire con succ. progr. Quinqu.	Da definire con succ. progr. Quinqu.	Da definire con succ. progr. Quinqu.	Da definire con succ. progr. Quinqu.	

TOT. POSTI DA METTERE A CONCORSO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO		Da definire con succ. progr. Quinqu.	Da definire con succ. progr. Quinqu.	Da definire con succ. progr. Quinqu.	Da definire con succ. progr. Quinqu.	Da definire con succ. progr. Quinqu.	Da definire con succ. progr. Quinqu.

NOTE
(*) Posti già assegnati mediante i concorsi a mente del D.P.R. 332/97 o da assegnare agli stesi concorsi per avvenuto incremento di posti successivamente all'emanazione del relativo concorso.
(**) Posti per i quali indire apposito concorso riservato ai Volontari in Ferma Breve delle Forze Armate che abbiano concluso la ferma triennale (art. 25, c.5, L. n.226/04).

06A04482

DECRETO 27 aprile 2006.

Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui si riferiscono i successivi articoli;

Visti, in particolare, gli art. 108 e 109, i quali definiscono le modalità ed i requisiti di accesso, mediante concorso pubblico o interno, alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico informatici;

Considerato che il comma 2 del richiamato art. 109, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le tipologie dei titoli di studio richiesti per la partecipazione ai predetti concorsi;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 109, comma 1, lettera *d)*, i titoli di studio cui far riferimento sono i diplomi di istruzione secondaria superiore che consentono l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2005, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la tabella B, relativa alla corrispondenza tra i titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente e i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico informatici sono i seguenti:

a) diplomi di liceo tecnologico, liceo economico ad indirizzo economico-aziendale, liceo linguistico, liceo artistico rilasciati al termine dei percorsi liceali previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente che consentono l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, corrispondenti, secondo la tabella B del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2005, ai diplomi di cui alla lettera *a)* del presente articolo;

c) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, ai sensi dell'ordinamento di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 o di quello previgente, consentono l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ove corredati da un attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. In relazione ai tipi di specializzazione rispondenti alle peculiari esigenze dell'amministrazione, i bandi di concorso individuano, nell'ambito dei titoli di studio indicati al comma 1, quelli che consentono la partecpazione al concorso.

3. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti.

Art. 2.

1. Per quanto non previsto nel presente decreto, si applica la normativa generale che regola l'accesso nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: PISANU

06A04450

DECRETO 27 aprile 2006.

Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui si riferiscono i successivi articoli;

Visti, in particolare, gli art. 97 e 98, i quali definiscono le modalità ed i requisiti di accesso, mediante concorso pubblico o interno, alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

Visto il comma 2 del richiamato art. 98, in base al quale, con decreto del Ministro dell'interno, sono individuate le tipologie dei titoli di studio richiesti per la partecipazione ai predetti concorsi;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lettera *d)*, i titoli di studio cui far riferimento sono i diplomi di istruzione secondaria superiore che consentono l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2005, adottato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la tabella B, relativa alla corrispondenza tra i titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di

secondo grado dell'ordinamento previgente e i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili sono i seguenti:

a) diplomi di liceo classico, liceo scientifico, liceo economico, liceo linguistico, liceo delle scienze umane rilasciati al termine dei percorsi liceali previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente che consentono l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, corrispondenti, secondo la tabella B del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2005, ai diplomi di cui alla lettera *a)* del presente articolo.

2. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti.

Art. 2.

1. Per quanto non previsto nel presente decreto, si applica la normativa generale che regola l'accesso nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: PISANU

06A04449

DECRETO 2 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio della comunità montana Valchiusella, in Alice Superiore, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana Valchiusella, con sede in Alice Superiore (Torino), non è riuscito a provvedere all'elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge della Regione Piemonte del 22 luglio 2003, n. 19;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana Valchiusella, con sede in Alice Superiore (Torino), è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Romilda Tafuri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana Valchiusella, con sede in Alice Superiore (Torino), non è riuscito a provvedere alle elezioni del presidente, del vicepresidente e della giunta, persistendo nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.

Infatti, la seduta del 19 dicembre 2005, data in cui si insediava il consiglio comunitario con la convalida degli eletti, e quelle successive del 13 gennaio e 13 febbraio 2006, risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla convalida degli eletti previsto dall'art. 32 della legge regionale Piemonte n. 19 del 22 luglio 2003, per il rinnovo degli organi esecutivi, il prefetto di Torino ha provveduto a formale diffida in data 10 marzo 2006, affinché si provvedesse all'elezione del presidente, del vicepresidente e della giunta, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Anche tale ulteriore termine è decorso infruttuosamente; infatti, nella seduta del 23 marzo 2006 non si raggiungeva alcuna intesa per l'elezione degli organi ordinari dell'ente.

Visto che il consiglio comunitario è incorso in una grave e persistente violazione dell'art. 32 della legge regionale Piemonte n. 19 del 22 luglio 2003 e che, in mancanza degli organi esecutivi, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana Valchiusella, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5000162 - Area II del 29 marzo 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana Valchiusella, con sede in Alice Superiore (Torino), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Romilda Tafuri.

Roma, 28 aprile 2006

Il capo Dipartimento per gli affari interni territoriali

06A04436

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2006.

Organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni dello Stato sulla base di procedure amministrative informatizzate.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 241»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995 recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 31 ottobre 2002 recante «Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruolo di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'art. 34, relativo al trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e alle relative misure minime;

Vista la direttiva del 27 novembre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, relativa all'impiego della posta elettronica nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Decreta:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Carta d'identità elettronica» (CIE): il documento d'identità munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto informatico, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del titolare stesso;

b) «Carta nazionale dei servizi» (CNS): il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

c) «Cassiere»: agente amministrativo che provvede alla cura dei valori ricevuti in affidamento e al pagamento delle spese di cui agli articoli 34 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

d) «Funzionario delegato»: funzionario a favore del quale l'amministrazione centrale o periferica mette a disposizione fondi, con ordine di accreditamento sulla tesoreria statale, da prelevare o mediante ordinativi a favore dei creditori ovvero attraverso prelevamenti diretti in contanti da effettuarsi con buoni emessi a proprio favore;

e) «Rubrica della P.A.»: indirizzario elettronico dei singoli dipendenti della pubblica amministrazione,

ad uso esclusivamente interno alla stessa pubblica amministrazione, tenuto dal Centro nazionale per l'informatica presso la pubblica amministrazione (CNIPA);

f) SICOGE: Sistema di contabilità finanziaria gestionale, con cui è consentito alle amministrazioni che lo adottano di gestire il bilancio in sintonia con il sistema informativo della ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente decreto si applicano ai cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali sono applicabili le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti e le procedure informatiche all'uopo previste.

2. Ai delegati alla riscossione, di cui all'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Sistemi informativi

1. La gestione delle risorse finanziarie a valere sui pertinenti capitoli di bilancio, affidata ai cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è attuata per mezzo del SICOGE.

2. La trasmissione dei dati si effettua nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Art. 4.

Attività dei cassieri

1. I cassieri, in attuazione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, provvedono:

a) al pagamento, su richiesta dei competenti uffici, delle spese aventi carattere di necessità e urgenza, nonché delle altre spese previste dall'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 e, relativamente al cassiere del Ministero degli affari esteri, di quelle previste dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

b) al pagamento degli assegni fissi ed accessori di retribuzioni e di compensi vari a favore degli impiegati in forza di una specifica delega dai medesimi rilasciata ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 5.

Informatizzazione delle scritture

1. I cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato annotano le riscossioni ed i pagamenti nei registri informatizzati tenuti secondo le regole tecniche contenute negli articoli 6 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. I cassieri, anche ai fini dell'esercizio della vigilanza e del controllo di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, tengono un «registro di cassa generale» e tanti «registri di cassa sezionali» quante sono le gestioni ad essi affidate, nonché tutti i registri e documenti previsti dalla normativa vigente.

3. Il «registro di cassa generale» evidenzia, alla fine di ogni giornata, il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti (conto generale di cassa) ed il totale delle riscossioni e dei pagamenti di ogni singola gestione (Allegato n. 1).

4. Il «registro di cassa sezionale» evidenzia, in maniera analitica e cronologica, le riscossioni e i pagamenti effettuati nel corso della giornata (Allegato n. 2), a meno che gli stessi elementi non siano già rappresentati in elenchi intercalari, liste, modelli, nonché in altri documenti in uso o trasmessi anche in via telematica dall'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 6.

Pagamento delle fatture
Agenti contabili di materie

1. Ai pagamenti delle fatture emesse per lavori e per forniture di beni e servizi si provvede con mandati informatici sottoscritti dai dirigenti degli uffici competenti.

2. Si applicano ai cassieri, in qualità di agenti contabili di materie, le disposizioni di cui agli articoli da 624 a 629 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

CAPO II

APERTURE DI CREDITO

Art. 7.

Pagamento delle spese

1. Sono disposte a favore dei cassieri, per il pagamento delle spese di cui agli articoli 33 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, qualora non siano esperibili altre forme di pagamento, aperture di credito mediante ordini di accreditamento utilizzabili solo in contanti con le modalità previste dall'art. 37 del citato decreto presidenziale.

2. L'emissione, la gestione, l'utilizzazione e la rendicontazione degli ordini di accreditamento rispettano gli standard e le procedure adottate nell'ambito del SICOGE.

Art. 8.

Deposito delle somme

1. In attesa di addivenire ad una compiuta dematerializzazione degli ordinativi secondari di pagamento, il cassiere è autorizzato a depositare su conto corrente bancario o postale appositamente istituito le somme prelevate in contanti dagli ordini di accreditamento emessi a suo favore.

2. L'apertura di credito disposta dall'amministrazione di appartenenza a favore del cassiere costituisce autorizzazione al deposito delle somme prelevate in contanti in un conto corrente bancario o postale, ai sensi dell'art. 346, quinto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. Per il prelevamento in contanti dagli ordini di accreditamento concessi a suo favore, il cassiere emette il modello 31-*bis* C.G. con l'annotazione «da commutarsi in versamento sul conto corrente bancario/postale n. ..... aperto presso .... intestato al cassiere del Ministero ....».

4. Possono essere depositate nel conto corrente bancario o postale, con le modalità descritte nel presente articolo, anche le somme di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*.

CAPO III

CONTATTI

Art. 9.

Contatti con modalità telematiche

1. I contatti tra i cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono secondo le modalità e nell'ambito dei sistemi informatizzati di gestione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, ovvero utilizzando la posta elettronica.

2. Lo scambio di dati ed informazioni tra i cassieri e il personale dipendente avviene mediante messaggi di posta elettronica inviati alle caselle fornite dall'Amministrazione.

3. L'amministrazione è tenuta a registrare e a curare il costante e tempestivo aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica dei propri dipendenti nella rubrica della pubblica amministrazione.

4. Qualora le informazioni ed i dati di cui al comma 2, vengano trasmessi sotto forma di documento informatico allegato a un messaggio di posta elettronica, il formato di tale documento:

a) supporta funzionalità per la sicurezza e la protezione del contenuto, fra cui l'eventuale inserimento di un codice grafico di autenticazione che assicuri, tramite una o più evidenze informatiche, l'associazione univoca tra lo stesso documento informatico e la sua rappresentazione a stampa;

b) è definito da specifiche pubbliche e permette la sua lettura mediante programmi applicativi gratuiti.

5. L'amministrazione mette a disposizione dei dipendenti strumenti adeguati ai fini opportuni criteri di sicurezza, anche di accedere al medesimo sito attraverso la rete Internet.

6. L'amministrazione consente a tutti o a parte del personale dipendente, in alternativa o in aggiunta all'uso della posta elettronica, di reperire i dati e le informazioni di cui al comma 2 mediante apposito sito web della propria rete Intranet ovvero, adottando gli opportuni criteri di sicurezza, anche di accedere al medesimo sito attraverso la rete Internet.

7. L'accesso alle informazioni via web è consentito previa autenticazione informatica del dipendente tramite carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero tramite altri strumenti idonei.

8. L'accesso via web avviene mediante l'utilizzo di canali di trasmissione che garantiscano l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

Applicazione dei sistemi informativi

1. I cassieri si avvalgono delle procedure informatizzate di cui all'art. 3 in ragione del processo di diffusione e di adesione in atto del SICOGE.

2. I contatti sono attuati con le modalità di trasmissione telematica dei dati descritte nell'art. 9 in relazione al processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo tecnologico del settore.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 104

ALLEGATO 1

REGISTRO DI CASSA GENERALE

N° d'ordine	N° d'ordine del registro sezionale	Data	Capitolo	DESCRIZIONE	Conto generale di cassa		Ordini di accreditamento		Gestione *ex* art. 383 RCGS		c/c bancario o c/c postale		………………	
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	…………	…………
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15

ALLEGATO 2

REGISTRO DI CASSA SEZIONALE

N° d'ordine	**Data**	**Capitolo**	**DESCRIZIONE**	**..................**	
				Entrate	**Uscite**
1			**3**	**4**	**5**

06A04541

DECRETO 8 maggio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 maggio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.206 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 marzo e 7 aprile 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 marzo 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 marzo 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 marzo 2006, entro le ore 11 del giorno 11 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 marzo 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli arti-

coli 11 e 12 del citato decreto dell'8 marzo 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 marzo 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04618

DECRETO 8 maggio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 maggio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.206 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre 2005, 10 gennaio e 10 febbraio 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 10 gennaio 2006, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 gennaio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 12 ottobre 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 gennaio 2006, entro le ore 11 del giorno 11 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 gennaio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 gennaio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 gennaio 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04619

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 aprile 2006.

Modifica dell'allegato I dell'ordinanza interministeriale 23 gennaio 2006, recante misure relative alla campagna di vaccinazione per blue tongue 2005-2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2006 relativamente campagna di vaccinazione per blue tongue 2005-2006;

Considerato l'art. 1, comma 6, della sopracitata ordinanza relativo alla modifica dell'allegato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Considerato che la Commissione europea, con documento SANCO/10184/2006 del 16 febbraio 2006, ha modificato l'allegato I alla decisione 2005/393/CE relativamente alle province italiane riconosciute indenni dalla blue tongue.

Ritenuto necessario pertanto modificare l'allegato I della citata ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato I dell'ordinanza interministeriale 23 gennaio 2006 recante misure relative alla campagna di vaccinazione per blue tongue 2005-2006, è sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità fino al 31 dicembre 2006.

Roma, 6 aprile 2006

Il Ministro ad interim
BERLUSCONI

Registrata alla Corte dei conti il 19 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 337

ALLEGATO I

Regione Sardegna: province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

Regione Toscana: provinicia di Grosseto.

Regione Umbria: province di Perugia e Terni.

Regione Sicilia: province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Regione Basilicata: province di Matera e Potenza.

Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Regione Puglia: province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Regione Molise: province di Campobasso e Isernia.

Regione Abruzzo: province di L'Aquila e Chieti.

Regione Marche: province di Ascoli Piceno e Macerata.

06A04523

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della Provincia di Matera.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 - 4ª serie speciale - del 7 giugno 2005, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Antonella Lamanna per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Matera;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Antonella Lamanna, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 7 luglio 2005, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Matera;

Decreta:

La dott.ssa Antonella Lamanna è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**LAMANNA. Antonella, Vincenza Carmela**
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)	*Da maggio 2003 ad oggi*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ufficio della Consigliera di Parità della provincia di Matera
• Tipo di azienda o settore	Provincia di Matera
• Tipo di impiego	Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità	

- Consulenza a sportello in materia di discriminazioni;
- Collaborazione nella progettazione delle attività in materia di fondi strutturati e di piani di azioni positive a favore della Pubblica Amministrazione;
- Attività di sensibilizzazione e promozione della figura del Consigliere di Parità presso le scuole, le altre istituzioni ed i datori di lavoro privati.

Date (da – a)	*1999 – in corso*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Centro Servizi S.r.l. – Via dei Bizantini, 13/E – 75100 Matera*
• Tipo di azienda o settore	Società di servizi reali alle imprese
• Tipo di impiego	Collaborazione prima occasionale, poi coordinata e continuativa, quindi a progetto
• Principali mansioni e responsabilità	

- **Attività di progettazione** d'interventi candidati nei bandi di concorso regionali, interregionali ed europei:
  - Intervento formativo per l'"Alfabetizzazione e la socializzazione per immigrati" da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal "Net Sociality" - responsabile di progettazione;
  - Iniziativa comunitaria Equal: S.E.C.L.E. - Social Economy and cooperation for labour and enterprise - responsabile di progettazione;
  - Iniziativa comunitaria Equal: RU.P.E.S.T.R.E. – Rural promotion of Equality in Social Tourism and Regional Environment - responsabile di progettazione;
  - Azioni a carattere innovativo finanziate a titolo dell'Articolo 6 FSE Progetto – "Approcci innovativi alla gestione dei cambiamenti" VP/2203/021- Progetto DISTRICT - Distretto Industriale e Sviluppo Territoriale in Rete nell'era dell'ICT) - responsabile di progettazione;
  - Iniziativa comunitaria Equal: Azione 3 - progettista;
  - Intervento formativo finalizzato alla creazione d'impresa ed acquisizione di competenze gestionali "Autoimpiego e cultura d'impresa" da realizzarsi

nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal "Net Sociality" - responsabile di progettazione;

- Progettazione di dettaglio dell'azione "Orientamento" (Macrofase formazione – Attività Orientamento) dell'iniziativa comunitaria Equal "Net Sociality" - responsabile di progettazione;
- Azioni positive per la parità uomo-donna presso la Camera di Commercio di Matera - Legge 125 del 10 Aprile 1991;
- Progetto work experience: "Segretaria ed addetta alla contabilità lavori" ((avviso A.P. n. 3 – 2002) - responsabile di progettazione;
- Progetto work experience: "Operatore di centri visita" (avviso A.P. n. 3 – 2002) - responsabile di progettazione;
- Progetto work experience: "Esperto in controllo di gestione ed analisi di bilancio" (avviso A.P. n. 3 – 2002) - responsabile di progettazione;
- Progetto work experience: "Operatore contabile informatizzato" (avviso A.P. n. 3 – 2002) - responsabile di progettazione;
- Progetti di inserimento e reinserimento di gruppi svantaggiati: "Mediatore linguistico culturale" (avviso A.P. n. 5 – 2002) - responsabile di progettazione;
- Bando di "Gara per il servizio di consulenza alle imprese in attuazione del Programma Operativo Regionale Abruzzo annualità 2001, Provincia dell'Aquila" – responsabile di progetto,
- Servizio di orientamento e formazione professionale nell'ambito dei percorsi formativi integrati della provincia di Caserta inerenti l'attuazione della misura III.1.4 del P.O.R. Campania - responsabile di progettazione;
- Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento dell'implementazione di servizi/attività a supporto della realizzazione di iniziative relative alle azioni a supporto della misura 3.1.4 del P.O.R. della Regione Campania: promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - responsabile di progettazione;
- I.F.T.S. 2001-2002: Tecnico In Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione - responsabile di progettazione;
- Corso di formazione per giovani imprenditori agricoli – indirizzo specialistico cerealicolo, culture erbacee (candidato nell'ambito della misura IV.17 del POR 2000/2006) progettista;
- Corso di formazione per giovani imprenditori agricoli – indirizzo frutticolo (candidato nell'ambito della misura IV.17 del POR 2000/2006) progettista;
- Corso di formazione per giovani imprenditori agricoli – indirizzo orticolo (candidato nell'ambito della misura IV.17 del POR 2000/2006) progettista;
- Corso di formazione per giovani imprenditori agricoli – indirizzo specialistico cerealicolo - zootecnico (candidato nell'ambito della misura IV.17 del POR 2000/2006) progettista;
- Corso di formazione per giovani imprenditori agricoli – indirizzo specialistico olivicolo - viticolo (candidato nell'ambito della misura IV.17 del POR 2000/2006) progettista.

- **Attività di consulenza ed assistenza** nella redazione di business plan, volti all'ottenimento di finanziamenti pubblici, realizzati per conto di aziende private dei diversi settori economici (L. 64/86, L. 215/92, L. 236/93, L. R. 16/95 – Regione Basilicata, L. 488/96, L. 608/96) - Responsabile di progetto.
- Attività di consulenza ed assistenza nella redazione di business plan negli Interventi rivolti alla promozione dell'emersione del lavoro irregolare POR CAMPANIA 2000-2006 - Misura 3.12.
- Attività di consulenza effettuata nei seguenti ambiti:
  - Marketing;
  - Adempimenti burocratico/amministrativi;
  - Aziendale.
- Attività di assistenza allo start-up negli "Interventi di promozione, formazione ed assistenza tecnica per l'avviamento al lavoro autonomo" ai sensi della legge n. 608/96 (Prestito d'onore) realizzati per conto della Sviluppo Italia S.p.a. – Responsabile del tutoraggio allo start-up.
- Per il Progetto Equal "Net Sociality" IT-G-BAS-013, gestione rapporti ed elaborazione materiale per le attività con i partners transnazionali del progetto, nonché membro del comitato di direzione transnazionale - **referente attività transnazionali**:

- ➢ Incontro a Nijmegen (Paesi Bassi) del 27 giugno 2003;
- ➢ riunione a Vittoria (Spagna) del 10 ed 11 ottobre 2003;
- ➢ partecipazione al congresso internazionale "Mujer y empleo" ("Donne ed occupazione") realizzato a Vittoria (Spagna) nei giorni 9-10 ottobre 2003;
- ➢ moderatore, organizzatore e gestione del congresso internazionale "Donne e mercato del lavoro" realizzato a Matera (Italia) il 2 ottobre 2004;
- ➢ riunione a Matera (Italia) del 3 ottobre 2004.

- Sempre per il Progetto Equal "Net Sociality" IT-G-BAS-013, attività di:
  - ➢ selezione dei potenziali destinatari;
  - ➢ analisi dei bisogni ed orientamento professionale;
  - ➢ sensibilizzazione delle imprese operanti nel territorio rispetto all'iniziativa comunitaria Equal "Net Sociality";
  - ➢ consulenza a sportello per immigrati, disabili, detenuti ed ex detenuti.
- Produzione di materiale didattico per i corsi formazione organizzati dal Centro Servizi S.r.l. – referente didattico.
- **Attività di docenza** nell'ambito del progetto "Take off": il rafforzamento delle capacità manageriali nell'impresa femminile ai sensi dell'art. 2 della legge 10 aprile 1991 n.125 - responsabile di formazione.
- Attività di docenza negli "Interventi di promozione, formazione ed assistenza tecnica per l'avviamento al lavoro autonomo" ai sensi della legge n. 608/96 – responsabile di formazione.
- Attività di docenza nei numerosi corsi di formazione professionale gestiti dal Centro Servizi S.r.l. in moduli economici, giuridici e fiscali e di sviluppo imprenditorialità, orientamento al lavoro – responsabile di formazione.
- Attività di orientamento al lavoro nelle misure di accompagnamento previste nei diversi corsi gestiti dal Centro Servizi S.r.l..
- Attività di tutoraggio nell'ambito del bando A.P. 3/2003 – Borse Lavoro, del Dipartimento formazione, lavoro, cultura e sport della Regione Basilicata

Date (da – a)	Dal 16 al 19 settembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Centro Italiano di Studi superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica – Via Cecci Cristoforo – S. Maria degli Angeli – Assisi (PG)*
• Tipo di azienda o settore	Ente di Formazione
• Tipo di impiego	Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità	• Attività di docenza per il modulo di "Marketing del turismo", nel progetto Equal "Herculia" – corso per "Animatore del turismo sociale".

Date (da – a)	2000 – 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Progetto Impresa. – Via dei Bizantini, 13/E – 75100 Matera*
• Tipo di azienda o settore	Ente di Formazione
• Tipo di impiego	Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità	• Attività di docenza nei corsi di formazione professionale in moduli di contabilità, sviluppo imprenditorialità, orientamento al lavoro – responsabile di formazione.

Date (da – a)	2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Consulting Service S.r.l., Via Casale, 33 – 75100 Matera*
• Tipo di azienda o settore	Società di servizi reali alle imprese
• Tipo di impiego	Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità	• Attività di docenza nei corsi di formazione professionale in moduli di fiscale, tutoring – responsabile di formazione.

Date (da – a)	2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Training Process s.a.s., – Via dei Bizantini, 13/E – 75100 Matera*

• Tipo di azienda o settore	Società di servizi reali alle imprese
• Tipo di impiego	Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità	• Attività di docenza nei corsi di formazione professionale in moduli di fiscale, tutoring – responsabile di formazione.
Date (da – a)	1998 - 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Studio Dott. Riccardo CROCE., – Via Passarelli, 48– 75100 Matera*
• Tipo di azienda o settore	Studio commerciale
• Tipo di impiego	Praticantato
• Principali mansioni e responsabilità	• Consulenza in materia contabile, fiscale e finanziaria • Curatele fallimentari
Date (da – a)	1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*A.N.A.P.I.A Basilicata., Via Busciolano, 5 –85100 - Potenza*
• Tipo di azienda o settore	Ente di formazione
• Tipo di impiego	Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità	• Attività di docenza nei corsi di formazione professionale in moduli relativi allo sviluppo imprenditorialità, orientamento al lavoro – responsabile di formazione.
Date (da – a)	*Luglio 1998 – Ottobre 1998*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*E.P.C.P.E.P., Via Ravanas, 235 – 70123 Bari*
• Tipo di azienda o settore	Ente di Formazione
• Tipo di impiego	Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità	• Attività di docenza nell'"Interventi di promozione, formazione ed assistenza tecnica per l'avviamento al lavoro autonomo" ai sensi della legge n. 608/96 (Prestito d'onore) realizzati per conto della I.G. S.p.a.
Date (da – a)	*Marzo 1997 – Novembre 1997*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*E.P.C.P.E.P., Via Ravanas, 235 – 70123 Bari*
• Tipo di azienda o settore	Ente di Formazione
• Tipo di impiego	Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità	• Insegnante di "Marketing, tecniche di vendita e qualità dei servizi" ed "Amministrazione e controllo" in numerosi di corsi di formazione professionale.
Date (da – a)	*1995 - 1996*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Consorzio C.A.R.S.O., Strada provinciale Casamassima, KM. 3, 70010 Valenzano (BA)*
• Tipo di azienda o settore	Ente di ricerca e formazione in campo oncologico
• Tipo di impiego	Dipendente
• Principali mansioni e responsabilità	• Attività amministrativa – segretario amministrativo. • Organizzazione del "First International Congress of Oncology " – responsabile organizzativo. • Membro della commissione per le gare di appalto della strumentazione del Consorzio – responsabilità valutativa.

Date (da – a)	*1993*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Amaro Lucano S.p.A., Via Stazione, 75015 Pisticci (MT)*
• Tipo di azienda o settore	Azienda di produzione *bevande alcoliche*
• Tipo di impiego	Consulenza
• Principali mansioni e responsabilità	• (Area marketing): Studio del "posizionamento competitivo dell'Amaro Lucano nel settore delle bevande alcoliche" – responsabile di progetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	28, 29 e 30 marzo 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Centro Servizi S.r.l. – Via dei Bizantini 13/E – 75100 MATERA - Ente di Formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Acquisizione di competenze ed abilità per la progettazione di interventi seguendo il "Project Cycle Management (PCM)" ed il "Logical Framework Approach (LFA)"
• Qualifica conseguita	Attestato di partecipazione al corso "CICLO DI GESTIONE DEL PROGETTO E QUADRO LOGICO(PCM/LF)
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Interventi di formazione continua

• Date (da – a)	Dal 5 giugno al 22 luglio 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Istituto Guglielmo Tagliacarne – Via Appia Pignatelli, 62 – 00178 ROMA
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Conoscenza ed utilizzo dei metodi e strumenti per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti nella formazione superiore
• Qualifica conseguita	Attestato di partecipazione al percorso in FAD per il trasferimento della buona pratica "METODI E STRUMENTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI NELLA FORMAZIONE SUPERIORE" realizzato nell'ambito del Progetto CREDIT "Favorire il riconoscimento di qualifiche e crediti tra regioni italiane trasferendo un metodo europeo" (Fascicolo 81)
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Interventi di formazione continua

• Date (da – a)	Marzo 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della ricerca
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto privato, pubblico, amministrativo e commerciale, Scienza delle finanze, Economia politica, politica economica, storia economica, metodologie e tecniche didattiche.
• Qualifica conseguita	Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche.
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

• Date (da – a)	*1995*
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	C.C.I.A.A. di Bari
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Finanza, tecnica delle assicurazioni
• Qualifica conseguita	Abilitazione all'esercizio della professione di Promotore di servizi finanziari ed assicurativi
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

• Date (da – a)	*Settembre 1992 - Dicembre 1993*
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Profingest Scuola Direzione Aziendale
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Amministrazione, controllo di gestione, finanza e credito, marketing e vendite, organizzazione e sviluppo delle risorse umane, sistemi informativi, tecnologia e sistemi operativi, analisi competitiva, comportamento individuale e di gruppo, contabilità generale e bilancio, diritto commerciale e tributario, economia, personal computing, statistica e metodi quantitativi.
• Qualifica conseguita	*Master in gestione d'impresa*

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Formazione superiore
• Date (da – a)	1985 – 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia e Commercio
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Ragioneria generale ed applicata, Diritto privato, Diritto pubblico, statistica, economica politica e finanziaria, storia economica, sociologia, scienza delle finanze, diritto del lavoro, diritto commerciale, tecnica bancaria, inglese, geografia economica, matematica generale, matematica, finanziaria, matematica attuariale.
• Qualifica conseguita	*Diploma di Laurea in Economia e Commercio,* con la votazione di 110/110 e lode
• Livello nella classificazione nazionale	Formazione superiore
• Date (da – a)	1980 – 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	I.T.C. "Domenico Romanazzi" - Bari
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Tecniche, commerciali e linguistiche
• Qualifica conseguita	*Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere*
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Formazione superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriere ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA	**ITALIANO** Madre lingua
ALTRE LINGUE	**FRANCESE**
• Capacità di lettura	Fluente
• Capacità di scrittura	Fluente
• Capacità di espressione orale	Fluente
	INGLESE
• Capacità di lettura	Fluente
• Capacità di scrittura	Fluente
• Capacità di espressione orale	Fluente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

L'aver soggiornato all'estero per motivi di studio e l'aver condiviso l'appartamento con altre ragazze, sia durante il Master, che nel periodo di praticantato, hanno fatto maturare in me buone capacità relazionali, sviluppatesi poi nel corso delle attività di docenza.

La pratica sportiva e l'attività lavorativa svolta presso il Consorzio C.A.R.S.O. prima, ed in qualità di docente/tutor poi, hanno fatto sviluppare in me la flessibilità e la capacità d'ascolto.

L'apertura mentale verso culture diverse dalla mia è stata uno dei valori sostanziali posti alla base dell'educazione ricevuta in famiglia e si è maturata, quindi, durante i soggiorni ed i viaggi all'estero.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

L'aver studiato le tecniche d'organizzazione aziendale, mi è stato di grande ausilio durante l'attività organizzativa di risorse ed eventi svolta presso il Centro Servizi S.r.l..

Le mie capacità di gestione del tempo, delle risorse e dei mezzi a disposizione, si sono poi potenziate grazie all'organizzazione aziendale dell'ente di formazione con il quale collaboro, che mi ha abituato a lavorare per obiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	Ottima conoscenza di programmi applicativi operanti in ambienti Windows Buone capacità di navigazione in Internet.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	
PATENTE O PATENTI	Patente di guida del tipo B, rilasciata nel 1985
ULTERIORI INFORMAZIONI	

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità del decreto legislativo 196/2003.

Matera, 1 luglio 2005

Firma
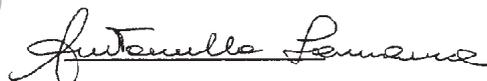
06A04438

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva della Provincia di Sassari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 - 4ª serie speciale - del 7 giugno 2005, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Eliana Maria Masala per la nomina a consigliera di parità effettiva per la provincia di Sassari;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Eliana Maria Masala, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 7 luglio 2005, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva per la provincia di Sassari;

Decreta:

La dott.ssa Eliana Maria Masala è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

MASALA ELIANA MARIA

CURRICULUM VITAE

ISTRUZIONE diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio "Azuni" di Sassari (1976)

SITUAZIONE LAVORATIVA
dipendente della Banca Intesa ,già Banca Commerciale Italiana, dal 1979 in servizio presso la Filiale di Sassari

INCARICHI SINDACALI
- Segretaria della R.S.A della FISAC/CGIL (Federazione It.na Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito) presso la Banca Intesa di Sassari dal 1985 ad oggi
- Segretaria territoriale della FISAC/CGIL di Sassari dal 1996 ad oggi
- componente del Direttivo Territoriale Confederale CGIL Sassari
- componente del Direttivo Regionale della CGIL Sarda
- componente del Direttivo Regionale FISAC/CGIL
- componente della Segreteria della Camera del Lavoro di Sassari dal 2003

INCARICHI SPECIFICI
- componente del Coordinamento Territoriale Donne CGIL Sassari
- componente del Coordinamento Regionale Donne CGIL
- componente del Coordinamento Nazionale Donne FISAC/CGIL
- componente del Coordinamento Nazionale Donne della CGIL

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
INIZIATIVE ED ESPERIENZE
ATTINENTI LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'

Segue da diversi anni le tematiche attinenti la parità e le pari opportunità sul lavoro sia per interesse personale che per specifici incarichi sindacali.

Nel 1986 ha seguito un corso di formazione sulle Azioni Positive a Roma presso la CGIL Nazionale e si è attivata affinchè all'interno del Sindacato di categoria (FISAC/CGIL) nel quale già ricopriva incarichi aziendali, si costituisse a livello provinciale e regionale il Coordinamento Donne, allo scopo di permettere alle lavoratrici ed alle donne con incarichi

sindacali un continuo confronto e controllo sui temi della Parità e sul lrecepimento degli stessi nei contratti di lavoro.

Nel 1988 ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha effettuato una ricerca sul lavoro delle donne in Banca nella Provincia di Sassari, dalla quale è emersa la disparità di trattamento a danno delle lavoratrici; i risultati sono stati resi noti in un ciclo di conferenze tenute presso il Banco di Sardegna , la Camera di Commercio e l'Università di Sassari e sono stati pubblicati dal quotidiano locale.

Ancora nel 1988 , come responsabile del Coordinamento Donne CGIL di Sassari , ha collaborato allo svolgimento di un seminario sulle Azioni Positive per la realizzazione delle pari opportunità , al quale hanno partecipato esperte della materia, seguito da una conferenza presso il salone dell'Artigianato di Sassari , con la partecipazione delle responsabili dei Coordinamenti Donne Regionali e di numerose esponenti del mondo politico.

Nel 1995 ha partecipato come docente ad un corso sulle Pari Opportunità organizzato dall'IFOLD e dalla Regione Sarda.

Oltre alle azioni svolte e che tutt'ora svolge all'interno della'Azienda presso la quale lavora e del settore bancario/assicurativo/esattoriale che segue in qualità di Segreteria Terroriale, per l 'eliminazione delle cause determinanti la disparità di trattamento delle donne, ha sempre attivamente seguito l'evolversi della materia dal punto di vista legislativo (dalla Legge 903/77 alle Direttive CEE sino alla legge 125/91) che contrattuale; ha partecipato all'organizzazione di seminari e conferenze attinenti al tema della parità ed ha seguito e segue diversi casi concreti di discriminazioni nei confronti delle donne, sia nel proprio settore lavorativo che in altri, intraprendendo le necessarie iniziative per rimuoverle.

Ha sempre seguito e partecipato attivamente alle iniziative sindacali e politiche volte alla promozione delle politiche di pari opportunità, alla diffusione e conoscenza delle stesse tra le lavoratrici, alla produzione di documenti sindacali sull'argomento, ed ha sempre vigilato affinchè quanto previsto dalla legislazione in materia e dai contratti di lavoro venisse rispettato. Ha partecipato a raccolte di firme, conferenze, etc. volte alla difesa dei diritti delle donne e promozione del loro ruolo.

Si è sempre impegnata affinchè all'interno del Sindacato si svolgessero corsi di formazione specifica sui temi relativi alla parità rivolti non solo alle donne che ricoprono incarichi sindacali ma anche agli uomini, in modo che li avessero ben presenti in fase di contrattazione con le Aziende.

Ha ricoperto l'incarico di Consigliera di Parità supplente della Provincia di Sassari (nomina del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 1995, che allega in copia alla presente).

Quale componente della Segreteria della CGIL di Sassari dal 2003 ha la delega per le Pari Opportunità. Nel corrente anno, ha organizzato una conferenza/dibattito sulla Riforma Moratti, la Legge 30 e le prospettive lavorative per i giovani, con particolare attenzione ai risvolti nei confronti del lavoro femminile, rivolta ai giovani delle scuole superiori di Sassari, alla quale ha partecipato l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione.

Sassari, 28/6/2005

Eleonora Mosele
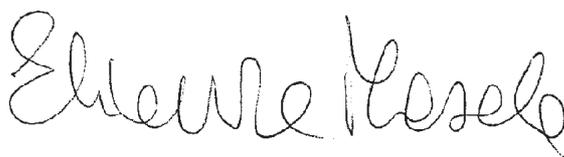
06A04439

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della Provincia di Taranto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 - 4ª serie speciale - del 7 giugno 2005, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla sig.ra Maria Ines Santa Pasanisi per la nomina a consigliera di parità supplente per la provincia di Taranto;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Maria Ines Santa Pasanisi, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 7 luglio 2005, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la provincia di Taranto;

Decreta:

La sig.ra Maria Ines Santa Pasanisi è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM VITAE

1.Cognome: PASANISI

2.Nome: Maria

7. Studi compiuti:
- Diploma di maturità tecnico commerciale – A/S 1977/78
- Specializzazione in commercio estero - Dicembre 1984

8. Conoscenze linguistiche (Competenza da 1 a 5)

Lingua	*Letto*	*Parlato*	*Scritto*
Inglese	5	5	5
Francese	5	5	5

9. Altre competenze : Perfetta conoscenza dei comuni programmi di software come Macintosh, Windows ed Internet.

10. Attuale posizione: Consulente

11. Specializzazioni

Progettazione comunitaria, nazionale e regionale su fondi strutturali – ambito Pari Opportunità e cooperazione internazionale.

12. Esperienze professionali:

Periodo	Marzo – Giugno 2006
Luogo	Puglia
Società	Consorzio Consultino srl - Noci
Posizione	Docente
Descrizione	Programma Operativo Nazionale "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000-2006 per le Regioni dell'Obiettivo 1 ASSE III - MISURA III.6 - AZIONE III.6/C. PON – MIUR. PROGETTO AGRITECH per donne imprenditrici in agricoltura. Docenze su Fondi strutturali, progettazione comunitaria e politiche di PP.OO.

Periodo	Attuale
Luogo	Corato
Società	Istituto Tecnico TANNOIA
Posizione	Docente
Descrizione	Progetto I.F.T.S. per formare tecnici dei servizi alla persona ed alla famiglia Docenze su pari Opportunità e Terzo Settore

Periodo	Attuale
Luogo	Basilicata
Società	Centro Servizi srl - Matera
Posizione	Coordinatrice
Descrizione	Progetto L.125/92 presentato dalla C.C.I.A.A. di Matera. ➢ Ricerca e individuazione di eventuali discriminazioni lavorative e modelli di stereotipi esistenti. ➢ Elaborazione di nuovi strumenti di organizzazione e gestione del personale. ➢ Progettazione di azioni positive.

Periodo	2004
Luogo	Europa
Società	Commissione Europea. Assistenza tecnica al Comune di Barletta.
Posizione *Descrizione*	Project Manager **Progetto WINNET** – Programma INTERREG III C. Creazione di una **Rete Europea per la diffusione delle politiche di Pari Opportunità**. Attività: Responsabile del piano di sensibilizzazione europea e del trasferimento di buone prassi in ambito PP.OO.. Rete internazionale composta da 21 Amministrazioni pubbliche europee e dei Paesi in via di Adesione.
Periodo *Luogo* *Società* *Posizione*	Da Aprile 2003 a maggio 2003 Puglia BIC Puglia Sprind s.r.l Consulente
Descrizione	**POR. Mis. 3.3** Formazione ai disoccupati di lunga durata. Ruolo: Docente moduli relativi alle Pari Opportunità

Periodo Luogo Società Posizione Descrizione	Luglio 2002 – Novembre 2003 Puglia Bic Puglia Sprind per Ministero del Lavoro **Project Manager** Progetto di Trasferimento di Buone Prassi "La rete pugliese dei Centri Risorse per le donne" – Responsabile del Coordinamento del piano di trasferimento per la creazione della Rete Pugliese dei Centri Risorse per le donne, in collaborazione con Università di Bari e la Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia. Attività: analisi dei fabbisogni di formazione e assistenza tecnica delle Pubbliche Amministrazioni aderenti al progetto; attivazione di un percorso di formazione agli operatori designati; modellizzazione dei servizi e della rete; attivazione dei servizi presso i partner istituzionali ovvero: le 12 Amministrazioni Comunali, la Provincia di Taranto, l'Università e la Regione Puglia – Commissione Pari Opportunità.
Periodo Luogo Società Posizione Descrizione	Luglio 2002 – Novembre 2003 Puglia BIC Puglia Sprind Srl per Ministero del Lavoro Project Manager Progetto di Trasferimento di Buone Prassi SISTS "Servizi Integrati per lo Sviluppo del Terzo Settore" – Coordinamento del piano di trasferimento per realizzazione del Manuale pugliese per i Finanziamenti pubblici al Terzo Settore. Responsabile dell'identificazione di fabbisogni specifici delle imprese sociali femminili. Coordinamento dell'attività di formazione. In collaborazione con Banca Popolare Etica e TECNOPOLIS CSATA. Al progetto hanno aderito anche la Regione Puglia, 14 Amministrazioni Comunali, la Provincia di Taranto e FINPUGLIA

Periodo *Luogo* *Società* *Posizione* *Descrizione*	Ottobre 1998 – Dicembre 2001 Europa (Italia – Svezia – Finlandia – Grecia) Bic Puglia Sprind srl Consulente Progetto RECITE II di cooperazione internazionale promosso dall'U.E. per lo sviluppo delle pari opportunità (Finlandia, Svezia, Grecia, Italia). RUOLO: Nell'ambito di tale progetto é stato sviluppato il coordinamento delle attività trasnazionali, attraverso la visita in loco delle organizzazioni dei partners, incontro con gli Organismi pubblici locali, riunioni mirate alla omogeneizzazione del gruppo di lavoro, ricerca di consulenti esterni, riunioni con gli organismi dell'Unione Europea e uffici di coordinamento internazionale, organizzazione degli eventi promozionali a livello locale e internazionale di promozione del progetto, animazione dei territori. Coordinamento dei centri regionali attivati attraverso il progetto (6) nello svolgimento di attività mirate alla ricerca attiva del lavoro (avvio al lavoro e autoimprenditorialità), strumenti finanziari agevolativi, rilevazione dei bisogni del territorio, monitoraggio iniziative, in particolare formative, trasferimento di buone prassi attinenti alle normative europee in materia di lavoro, omogeneizzazione delle procedure operative dei 6 centri regionali, coordinamento dello staff (10 unità). Attività di promozione dei Centri riferita in particolare allo studio dell'immagine coordinata e alla messa a punto di strumenti divulgativi e promozionali (CD Rom – sito di progetto – brochure e depliants).
Periodo *Luogo* *Società* *Posizione* *Descrizione*	Febbraio 2000 Puglia Cooperativa Itaca Docente Intervento di formazione finalizzato alla costituzione di imprese donna per la fruizione e la gestione di beni culturali ed ambientali – Legge 125/91 -. Docenze sul tema: Marketing dei servizi. Elaborazione del business plan/
Periodo *Luogo* *Società* *Posizione* *Descrizione*	1997 - 1998 Puglia BIC Puglia Sprind per IG - Imprenditoria Giovanile Docente Formazione imprenditoriale (Fondo Sociale Europeo). Materie: Marketing e politiche commerciali
Descrizione *Luogo* *Società* *Posizione*	Formazione per "**Donne imprenditrici nel Sociale**" Materie: Marketing e politiche commerciali. Puglia BIC Puglia Sprind per ENAIP Docente

Periodo	1991-1998
Luogo	Puglia
Società	Bic Puglia Sprind SpA
Posizione	Dipendente settore marketing internazionale
Descrizione	Internazionalizzazione delle PMI: Ricerca delle aziende, elaborazione di piani di sviluppo internazionali, ricerca di contatti con operatori esteri, organizzazione di iniziative promozionali in Francia, Belgio, Germania e Inghilterra presso la G.D.O., follow-up dei contatti e accompagnamento alle aziende nella fase di trattativa commerciale. Messa a punto di un progetto di apertura corners, con marchi della GDO, e coordinamento della gestione dei punti vendita nelle suddette tre aree internazionali.

13. Incarichi istituzionali

⇒ Coordinatrice dei Centri Risorse Donne per le Amministrazioni Comunali di:
Bari – Barletta – Lucera – Taranto – Gravina di Puglia – Manduria

13. Altro

- Relatrice a numerosi convegni di livello nazionale sul tema delle politiche di pari opportunità e imprenditoria femminile;
- Relatrice al Parlamento Europeo in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del progetto ENREC;
- Corso di Formazione sulla gestione dei "Centri Risorse per le Donne" – Gotheborg (Svezia) Maggio 2000
- Corso di Formazione sulle tecniche di Mentorship – Lulea (Svezia) – Giugno 2000
- Corso di formazione organizzato dalla IG - Imprenditoria giovanile Spa sulla tematica dell'Imprenditoria femminile nell'ambito della iniziativa della IG e del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio "Osservatoriodonna";

Si autorizza ai sensi del dlgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali

06A04440

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina del consigliere di parità supplente della regione Molise.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluniennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 - 4ª serie speciale - del 7 giugno 2005, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dal dott. Francesco Colucci per la nomina a consigliere di parità supplente per la regione Molise;

Visto il *curriculum vitae* del dott. Francesco Colucci, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 7 luglio 2005, ha ritenuto il predetto in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità supplente per la regione Molise;

Decreta:

Il dott. Francesco Colucci è nominato consigliere di parità supplente della regione Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM VITAE
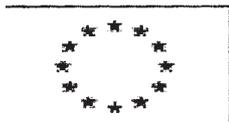
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**Francesco COLUCCI**

ESPERIENZA LAVORATIVA

(dal 15/9/2002 ad oggi)	**Collaboratore particolare** Assessore al Lavoro, pari Opportunità, politiche sociali e Istruzione della Regione Molise;
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Regione Molise - Via Toscana,51 – 86100 Campobasso
• Tipo di azienda o settore	Pubblica amministrazione
• Principali mansioni	consulenza legale

(Aprile 2005)	**Esperto di diritto del Lavoro e Politiche Sociali Consulta adozioni internazionali**
• Nome e indirizzo Ente	Regione Molise
• Tipo di azienda o settore	Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego	incarico
• Principali mansioni	Predisposizione nuovo regolamento regionale in materia di adozioni internazionali

(Dicembre2005)	**Esperto di Diritto del Lavoro**
• Nome e indirizzo Ente	Gruppo di azione locale *Molise verso il 2000*
• Tipo di azienda o settore	Ente privato
• Tipo di impiego	Incarico
• Principali mansioni	Valutazione progetti di azione locale in favore di soggetti disagiati.

Nov. 2004-marzo 2005	**Docente di legislazione in materia di Lavoro**
Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Ufficio della Consigliera regionale di parità.** Via Toscana,51-Campobasso-
• Tipo di azienda	Ufficio della Consigliera regionale di Parità della Regione Molise
• Tipo di impiego	Incarico docenza
• Principali mansioni	Corso di formazione politica *"Politica al femminile: politica paritaria"*

(maggio 2004-maggio2005)	**Esperto di diritto del Lavoro** nel Comitato Tecnico Scientifico progetto regionale in materia di lavoro *"Skill Generation"*;
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Regione Molise - Assessorato al Lavoro
• Tipo di azienda o settore	Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego	incarico
• Principali mansioni	Consulenza specialistica

(dal 1981 al 15/9/2002)	**Dipendente**
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Campobasso
• Tipo di azienda o settore	Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego	pubblico
• Principali mansioni e responsabilità	Impiegato;

(Da ottobre 1999 ad oggi)	**Conciliatore**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Camera di Commercio di Campobasso- Piazza della Vittoria,1-
• Tipo di azienda o settore	Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego	Incarico
• Principali mansioni	Conciliazione controversie consumatori/imprese

(dic.1999)	**Sindacalista Esperto di diritto dell'Ufficio Studi**
Nome e indirizzo dell'Ente	DI.C.C.A.P. Fenal CONFSAL Via Emanuele Filiberto n.138-ROMA
• Tipo di azienda o settore	Sindacato
• Tipo di impiego	Incarico
• Principali mansioni	Studi in materia lavoristica

(ottobre/dicembre 1990)	**Rilevatore statistico** IV° Censimento generale dell'Agricoltura;
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Campobasso- piazza V. Emanuele,29-
• Tipo di azienda o settore	Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego	pubblico
• Principali mansioni	Rilevatore statistico

(ottobre/maggio 2002)	**Coordinatore statistico**
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Campobasso- piazza V. Emanuele,29-
• Tipo di azienda o settore	Pubblica amministrazione

• Tipo di impiego	incarico
• Principali mansioni	Coordinatore dei Rilevatori del Censimento Generale della popolazione indetto dall'Istat

(ottobre/dicembre 2000)	**Rilevatore statistico** V° Censimento generale dell'Agricoltura;
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Campobasso
• Tipo di azienda o settore	Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego	incarico
• Principali mansioni	Rilevatore statistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(Gen. 2003/ mag.2003)	**CORSO DI PERFEZIONAMENTO in Discipline del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale;**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi del Molise;
Materie dello studio	Discipline del lavoro, sindacale e della previdenza sociale
Livello nella classificazione nazionale	2° livello-

(Novembre.1999/dic.2002)	**DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in Diritto del Lavoro, Sindacale e Previdenza Sociale;**
Nome e tipo di istituto di istruzione	Università di Roma "La Sapienza";
materie dello studio	Discipline del lavoro, sindacali e della previdenza sociale
Qualifica conseguita	Specialista in diritto del lavoro sindacale e della Previdenza sociale.
Livello nella classificazione nazionale	2° livello - corso triennale

(Dicembre 2002)	**IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO;**
• Nome e tipo di istituto abilitativo	Corte d'Appello di Campobasso;
•Abilità professionali oggetto dello studio	Abilitazione alla professione di avvocato
• Qualifica conseguita	Avvocato

(Aprile1997)	**DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA;**
• Nome e tipo di istituto di istruzione	Università degli Studi del Molise
materie oggetto dello studio	Diritto civile, costituzionale, commerciale, del lavoro, del pubblico impiego, comunitario,economia politica, procedura civile, penale, amministrativo, degli enti locali, ecc.
• Qualifica conseguita	Dottore in Giurisprudenza

Livello nella class.nazionale		Laurea quadriennale di1° livello

(maggio 1998)		**CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO COMUNITARIO;**
• Nome e tipo di istituto di formazione		Corte d'Appello di Campobasso;
materie oggetto dello studio		L'ordinamento e la normativa Comunitaria

(ottobre 1997/giu.1999)		**CORSO BIENNALE DI TECNICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEL PENALISTA**
• Nome istituto di istruzione o formazione		Unione Camere Penali Italiane
Materie oggetto dello studio		Tecnica penale

(16 aprile 1999)		**CORSO SULLA "*SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO*"**
• Principali materie / abilità		Decreto legislativo 626/1994

(Nov.bre 94/gennaio.1995)		**CORSO DI SPECIAIZZAZIONE sul "NUOVO CODICE DELLA STRADA"**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione		Scuola Regionale di Polizia Municipale - Benevento

(marzo 2001)		• **Seminario: "La nozione di azienda trasferita tra disciplina comunitaria e nuova normativa nazionale"**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione		Università di Roma "La Sapienza" e La Sezione lavoro della Corte di Cassazione
Principali materie studio		Il trasferimento d' azienda

(giugno 2000)		• **Convegno "lo sciopero nei servizi pubblici nuove regole vecchi Problemi"**
• Nome e tipo di istituto di istruzione		Università di Roma "La Sapienza"
Principali materie dello studio		Lo sciopero nei servizi pubblici

(marzo 2000)		• **Seminario "Giurisdizione ordinaria e privatizzazione nel pubblico impiego"**
• Nome e tipo di istituto di istruzione		Provincia di Campobasso
materie oggetto dello studio		La giurisdizione nel p.i.

(giugno 2000)		• **Seminario: "Esperienze e prospettive della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione"**
• Nome e tipo di istituto di istruzione		Università di Roma "La Sapienza" La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
• Principali materie oggetto dello studio		La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione

(marzo 2000)		• **Seminario: "Assetti istituzionali e profili di autonomia dei fondi pensione"**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione		Università di Roma "La Sapienza"
• Principali materie oggetto dello studio		Fondi pensione

• **Data** (dicembre 1998)		• **Seminario: "La nuova riforma dell'impiego nella p.a. dal d. lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, al d.lgs. n.387 del 29 ottobre 1998"**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione		Provincia di Campobasso
materie dello studio		La riforma del pubblico impiego.

(aprile 1997)		• **Seminario: "Indagini difensive"**
• Nome e tipo di istituto di istruzione		Università degli Studi del Molise
materie dello studio		Le indagini del difensore

(ottobre 1993)		• **Corso di Formazione: "Traumatologia della strada"**
istituto di istruzione o formazione		Comune di Campobasso
materie oggetto dello studio		Traumatologia della strada

PUBBLICAZIONI

(09 aprile 2004)		• **Pubblicazione articolo *"Occupazione e Apprendistato"***
Agenzia di stampa		Quotidiano "Nuovo Molise" in rubrica Dimensione Lavoro p.23
• Materia oggetto dell'articolo		Diritto del Lavoro - Riforma Biagi

(maggio 2004)	• **Pubblicazione *"Il nuovo contratto di apprendistato"* su libro: "La Nuova Disciplina del Rapporto di Lavoro e la riforma Biagi".**
• Editore:	Università degli Studi del Molise - Facoltà di Giurisprudenza
• Materia oggetto dello studio	Diritto del Lavoro – *Il contratto di apprendistato* (Riforma Biagi)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA	ITALIANO

ALTRE LINGUE:	
	FRANCESE
• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Buona
Capacità di espressione orale	Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Segretario provinciale del Sindacato Diccap - Enti locali dal 1991 ad oggi; Relazioni sindacali con gli enti locali del Molise; Conciliatore della Camera di Commercio di Campobasso; Segretario regionale del Sicet - Sindacato inquilini casa territorio – Educatore scout Agesci di bambini e adolescenti;

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Fondatore e Presidente del Gruppo scout Agesci Campobasso 7" quartiere S. Giovanni di Campobasso; Presidente del *Centro di solidarietà e Carità* (Banco alimentare) di Campobasso.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Buona conoscenza del personal computer, scanner e principali programmi di lavoro;

PATENTE	Patente di guida cat. B;

ULTERIORI INFORMAZIONI **Impegni sociali**	Attività Sindacale Attività di volontariato in associazione scout e nel centro di solidarietà e carità per il sostegno alimentare dei bisognosi;

Si autorizza l'uso ed il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.leg.vo 30 giugno 2003 n.196.

Campobasso, 6 luglio 2005 Firma

06A04441

DECRETO 28 aprile 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della regione Veneto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 20 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 - 4ª serie speciale - del 7 giugno 2005, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla sig.ra Lorenza Leonardi per la nomina a consigliera di parità supplente per la regione Veneto;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Lorenza Leonardi, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 7 luglio 2005, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente per la regione Veneto;

Decreta:

La sig.ra Lorenza Leonardi è nominata consigliera di parità supplente della regione Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM

LEONARDI LORENZA

INTERESSI E INCARICHI

Ho iniziato a d occuparmi di "politiche femminili" negli anni '80 sviluppando la mia esperienza nel sindacato , nell'associazionismo volontario e negli organismi per la parità e le pari opportunità, ambiti nei quali si svolge attualmente la mia attività.

Nel sindacato ho ricoperto e ricopro ruoli direttivi a livello provinciale regionale e nazionale dei metalmeccanici della Cisl. Sono attualmente responsabile, dal 1999del Coordinamento femminile regionale della Cisl , sono componente del Coordinamento donne della Cisl nazionale. Mi occupo di politiche formative e del mercato del lavoro per la CISL Veneto.

Ho rivestito la carica di **Consigliera provinciale di parità** presso la Commissione d'impiego di Padova dal 1996 al 1999 nella prima applicazione della legge 125/91.
Ho fatto parte, in rappresentanza della Cisl, di organismi per le pari opportunità del Comune di Padova e dal 2001 sono consigliera della Commissione pari opportunità della Regione Veneto.

Per approfondire la mia preparazione ho frequentato i seguenti corsi di formazione:

- Corso di *formazione per formatori* della durata di tre anni , organizzato dalla Cisl Veneto.
- *Storia delle donne e delle contrattazioni* organizzato dal Centro Studi Cisl nazionale
- *Consigliere di parità* a cura della Cisl Veneto.
- *Tempi e orari la legge 53* sui congedi parentali organizzato dall'Inas nazionale

Ho partecipato come relatrice di corsi finanziati dalla Comunità Europea:

1. Equal sul mobbing e le molestie sessuali
2. I Comitati pari opportunità nella Pubblica Amministrazione

Ho organizzato numerosi convegni e seminari in materia di lavoro femminile e pari opportunità sia durante il mio incarico provinciale di Consigliera di parità sia nel mio ruolo di responsabile di Coordinamento donne Cisl Veneto.

Dal 1994 al 1997 ho partecipato al Comitato pari opportunità in Necsy a Padova , dove abbiamo svolto ricerche e progetti di Azioni Positive sul lavoro femminile in azienda

Ho partecipato come componente sindacale nel 1995 ai lavori della Commissione Ipazia sulle pari opportunità in Zanussi a Susegana TV

Ho progettato e gestito un'azione positiva finanziata dal Ministero del Lavoro nel 1997 in Banksiel di Padova sui temi della flessibilità e delle condizioni per il lavoro femminile in azienda, dove abbiamo introdotto il telelavoro per le dipendenti del settore impiegatizio ed accresciuto formulazioni di orario flessibile per tutti i dipendenti con problemi di conciliazione tra vita e lavoro.

Ho curato due pubblicazioni inerenti la legge 53 sui Congedi Parentali e sul Testo Unico alla maternità e paternità

Dal 1996 ricopro l'incarico di Segretario Regionale della Federazione Metalmeccanici Italiani FIM CISL per la quale ho la delega alla formazione al mercato del lavoro e al lavoro femminile.

Dal 1999 faccio parte della Commissione formazione nazionale FIM CISL

Dal 2000 sono componente del Consiglio Confederale Cisl Nazionale.

Nel 2002 ho partecipato come tutor ad un progetto di formazione sulle "*Competenze per il lavoro flessibile*" promosso dalla FIM CISL Nazionale con la FONDAZIONE SEVESO di Milano; progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, realizzato a Villa Braida di Mogliano Veneto e destinato a dirigenti sindacali a tempo pieno. L'iniziativa ha previsto una serie di moduli formativi per facilitare lo sviluppo dell'innovazione relativa alla flessibilità sul lavoro.

Partecipo, come formatrice, ai corsi nazionali per operatori/ci sindacali promossi dalla FIM CISL Nazionale. Rispetto ai diversi moduli previsti dal percorso complessivo(8 moduli) ho curato la progettazione e la gestione dei programmi relativi ai seguenti temi:
-mercato del lavoro
-politiche economiche
-politiche del Welfare
-politiche internazionali
-politiche della famiglia

- interventi sulla comunicazione efficace
- interventi sulla leadership nei gruppi di lavoro
- interventi sulle tecniche e sul processo di negoziazione

Nel 2003 ho progettato e curato una settimana di formazione di MASTER per dirigenti sindacali della FIM CISL sui temi dello sviluppo e delle politiche economiche.

Ho partecipato al Progetto "Rete di servizi di Formazione Continua destinata ai quadri per la promozione della cultura della adattabilità RSFC" finanziato dal Ministero del lavoro a CGIL CISL UIL nazionali. Il corso ha rilasciato l'attestato di frequenza ed ha avuto la durata di 200 ore.

Nel 2004 ho promosso e curato l'Azione positiva per le politiche di conciliazione Legge 53/2000, a fronte della quale abbiamo ottenuto un finanziamento come da bando ministeriale, per la ZF azienda metalmeccanica di Padova.

Mi occupo dell'assistenza tecnica per tutta la progettazione di interventi di Azione Positiva in materia di pari opportunità e di politiche di conciliazione rispetto gli accordi e la contrattazione che si è sviluppata in Veneto con alcune aziende e con la Regione Veneto.

In veste di consigliera della Commissione pari opportunità Veneto ho partecipato attivamente al progetto " PADRI ATTIVI" finanziato alla medesima Commissione dalla Comunità Europea e, rispetto al quale, ho curato incontri e dibattiti nei luoghi di lavoro e con le Direzioni aziendali dei partner al progetto .

Nel 2004 ho partecipato al corso di "*Formazione-intervento per operatori e tecnici delle Parti Sociali nella promozione della Formazione Continua*"
Il corso è stato promosso da ISFOL e UNIVERSITA' CA' FOSCARI di Venezia, attraverso i finanziamenti del Ministero del Lavoro, ed ha avuto la durata di 400 ore.

Nel 2005 ho partecipato e ottenuto l'attestato di partecipazione al Corso di formazione " *Percorso di Rete territoriale Veneta*" promosso dalla Commissione regionale pari opportunità con ISFOL. Il corso aveva come obiettivo l'acquisizione di conoscenze sull'intero quadro normativo italiano e comunitario in materia di Pari opportunità, per la sua applicazione nelle politiche di sviluppo territoriale.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 10 e 13 della legge 675/96

Padova, 6.06.2005

Leonardi Lorenza
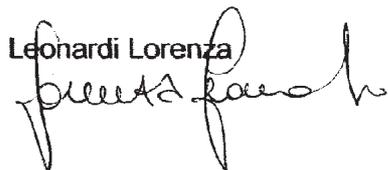
06A04442

DECRETO 4 maggio 2006.

Ricostituzione della speciale commissione istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, presso la sede provinciale INPS di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 4 del 4 maggio 2006, con il quale è stato ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Terni, il Comitato provinciale INPS di cui all'art. 44 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, avente la durata di quattro anni a decorrere dalla suindicata data del 4 maggio 2006;

Sentite le locali organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Viste le designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni sindacali;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale dell'Istituto della previdenza sociale di Terni, la speciale commissione del Comitato provinciale INPS per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La commissione, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato provinciale INPS, è composta come segue:

membri di diritto:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Terni;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Terni;

il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Terni;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Bruno Salvatore Bartolomei per la Coldiretti;

Fiorella Spagnoli per la Coldiretti;

Claudio Maturi per la Confederazione italiana agricoltori;

Santina De Sioni per la Confederazione italiana agricoltori.

Il presente decreto sarà affisso all'albo ufficiale della Direzione provinciale del lavoro di Terni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 4 maggio 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A04483

DECRETO 4 maggio 2006.

Ricostituzione della speciale commissione istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali, presso la sede provinciale INPS di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 4 del 4 maggio 2006, con il quale è stato ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Terni, il Comitato provinciale INPS di cui all'art. 44 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, avente la durata di quattro anni a decorrere dalla suindicata data del 4 maggio 2006;

Sentite le locali organizzazioni sindacali degli esercenti attività commerciali;

Viste le designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni sindacali;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale dell'Istituto della previdenza sociale di Terni, la speciale commissione del Comitato provinciale INPS per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali.

La commissione, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale INPS, è composta come segue:

membri di diritto:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Terni;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Terni;

il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Terni;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Luciano Ioni per la Confcommercio;

Francesco Shu per la Confcommercio;

Italo Federici per la Confesercenti;

Spartaco Corvi per la Confesercenti.

Il presente decreto sarà affisso all'albo ufficiale della Direzione provinciale del lavoro di Terni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 4 maggio 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A04484

DECRETO 4 maggio 2006.

Ricostituzione della speciale commissione istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli artigiani, presso la sede provinciale INPS di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 4 del 4 maggio 2006, con il quale è stato ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Terni, il Comitato provinciale INPS di cui all'art. 44 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, avente la durata di quattro anni a decorrere dalla suindicata data del 4 maggio 2006;

Sentite le locali organizzazioni sindacali degli artigiani;

Viste le designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni sindacali;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale dell'Istituto della previdenza sociale di Terni, la speciale commissione del Comitato provinciale INPS per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli artigiani.

La commissione, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale INPS, è composta come segue:

membri di diritto:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Terni;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Terni;

il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Terni;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Antonio Monteforte per la Confartigianato/C.N.A.;

Anna Rusca per la Confartigianato/C.N.A.;

Luciano Vittori per la Confartigianato/C.N.A.;

Mara De Piccoli per la Confartigianato/C.N.A.

Il presente decreto sarà affisso all'albo ufficiale della Direzione provinciale del lavoro di Terni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 4 maggio 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A04485

DECRETO 4 maggio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il precedente decreto di costituzione del Comitato provinciale INPS n. 2/2002 del 3 maggio 2002;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, per decorso quadriennio, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, si rende necessario procedere al suo rinnovo e alla nomina dei componenti delle commissioni speciali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/1989, prot. n. 2/3PS/95838 del 14 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali INPS;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Terni i necessari dati di valutazione atti a stabilire l'importanza e il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti, in merito, dall'ufficio;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei settori produttivi individuati, occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati delle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali;

partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

Tenuto, altresì, conto, ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sul numero complessivo dei lavoratori dipendenti dalle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L. e CIDA per i lavoratori dipendenti;

Confindustria, Confapi e Confagricoltura per i datori di lavoro;

Coldiretti, C.N.A., Confartigianato e Confcommercio per i lavoratori autonomi;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

È ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto della previdenza sociale di Terni, il Comitato provinciale INPS di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) Ilio Almadori per la C.G.I.L.;

2) Andrea Farinelli per la C.G.I.L.;

3) Osvaldo Sarri per la C.G.I.L.;

4) Pasquale Stocchi per la C.G.I.L.;

5) Flavio Confaloni per la C.I.S.L.;

6) Gino Bernardini per la C.I.S.L.;

7) Stefano Candelori per la C.I.S.L.;

8) Giancarlo Ricciarelli per la U.I.L.;

9) Paolo Violati per la U.I.L.;

10) Gabriele Bonifazi per la U.G.L.;

11) Bernardino Cantabene per la CIDA;

rappresentanti dei datori di lavoro:

1) Sandro Magni per la Confindustria;

2) Remigio Ruggeri per la Confapi;

3) Valentino Trippini per la Confagricoltura;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) Gianmarco Scopertini per la C.N.A./Confartigianato;

2) Claudio Visaggio per la Confcommercio;

3) Giacomo Bernardi per la Coldiretti;

membri di diritto:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Terni;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Terni;

il Direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Terni.

Il comitato, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà affisso all'albo ufficiale della Direzione provinciale del lavoro di Terni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 4 maggio 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A04486

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 aprile 2006.

Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00);

Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito richiamati come: «interconnettori»), impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;

Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;

Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/04), che stabilisce che le imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;

Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:

a) l'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nonché, in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato;

b) con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04, che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'membri dell'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità, e che tale diritto è accordato dal Ministero, previo parere dell'Autorità, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente;

Vista la comunicazione in data 16 marzo 2005 della Commissione europea relativa alle modalità di notifica delle esenzioni rilasciate ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE;

Visto il Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;

Ritenuto opportuno, emanare un unico decreto ministeriale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, dell'art. 1 della legge n. 239/2004, per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria, relativamente alla realizzazione di interconnettori, di gasdotti di interconnessione con Stati non appartenenti all'membri dell'Unione europea e di terminali di rigassificazione, o di loro potenziamenti, rinviando a un successivo provvedimento:

a) la disciplina relativa ai casi di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e del potenziamento degli stoccaggi esistenti;

b) i principi e le modalità per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04, e al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge;

c) i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/04, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonché le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18.

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i principi e le modalità, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, per il rilascio di un'esenzione, per la capacità di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, alle imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di un nuovo interconnettore tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale.

2. Il presente decreto stabilisce altresì i principi e le modalità per accordare ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non membri dell'Unione europea o in significativi potenziamenti delle capacità degli stessi gasdotti esistenti, ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale, il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia, di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'esenzione o per il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria.

1. La domanda di esenzione è presentata:

a) nel caso dei terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza l'infrastruttura;

b) nel caso di un interconnettore, dal soggetto che realizza il gasdotto o, in via subordinata, dagli importatori che dimostrino di finanziare direttamente o indirettamente il gasdotto mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto a lungo termine.

2. La domanda per il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria, nel caso di gasdotti di interconnessione con Stati non membri dell'Unione europea, è di norma presentata dagli importatori che dimostrino di finanziare il gasdotto direttamente o indirettamente mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto a lungo termine.

3. La domanda è inviata in bollo al Ministero, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, corredata della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di cui una copia in lingua inglese:

a) indicazione della quota della nuova capacità e del periodo per i quali è richiesta l'esenzione o il diritto all'allocazione prioritaria. La quota può essere modulabile nel tempo, fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04;

b) descrizione del progetto dell'infrastruttura;

c) indicazione, nei casi di cui al comma 1, dei soggetti, se diversi dal soggetto richiedente l'esenzione, che sottoscrivendo contratti di trasporto o rigassificazione di lungo periodo, contribuiscono al finanziamento della nuova infrastruttura;

d) indicazione dello stato degli accordi commerciali e dei criteri economici per lo svolgimento dell'attività di trasporto o di rigassificazione relativamente alla quota per la quale si chiede l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria;

e) piano economico e finanziario per la realizzazione del progetto, evidenziando gli eventuali rischi di investimento e le modalità previste per sostenere i costi necessari, indicando le eventuali agevolazioni o contributi ottenuti, richiesti o che si intende richiedere, e con la valutazione della redditività dell'investimento tramite analisi di sensibilità;

f) capacità tecnica e finanziaria dei soggetti richiedenti l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria e di quelli preposti alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura;

g) modalità previste per l'approvvigionamento del gas, con indicazione delle nuove fonti o direttrici di approvvigionamento;

h) indicazione degli accordi sottoscritti o in corso di negoziazione con i Governi interessati o con i gestori delle infrastrutture all'estero esistenti o previste necessarie per consentire l'approvvigionamento di gas naturale dal luogo di produzione;

i) nei casi di cui al comma 1, l'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto eventuali motivati ritardi, anche a seguito di ricorsi in sede amministrativa, entro trenta giorni dalla data in cui il soggetto richiedente ne sia venuto a conoscenza, nonché l'impegno, dopo la data di avvio dei lavori, a realizzare la nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti e secondo le condizioni indicate nella descrizione del progetto di cui alla lettera *b)*, salvo eventuali varianti o proroghe motivate e preventivamente autorizzate;

j) nei casi di cui al comma 2, una dichiarazione, rilasciata dal soggetto che realizzerà l'infrastruttura di interconnessione, relativa all'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto eventuali motivati ritardi entro trenta giorni dalla data in cui il soggetto che realizza l'opera ne sia venuto a conoscenza, nonché all'impegno a realizzare la nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti e secondo le condizioni indicate nel progetto preliminare di cui alla lettera *b)*, salvo eventuali varianti;

k) relazione attestante il rispetto delle seguenti condizioni:

(i) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

(ii) il livello di rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una esenzione;

(iii) l'infrastruttura deve essere di proprietà e gestita da una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori di sistemi nei qualicui sistemi l'interconnettore o il terminale di rigassificazione sarà realizzato;

(iv) gli oneri devono essere a carico degli utenti delle infrastrutture oggetto di esenzione o dei soggetti che usufruiscono del diritto all'allocazione prioritaria;

(v) l'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;

l) copia delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura o del suo potenziamento, ad eccezione del caso in cui per tali infrastrutture siano sottoscritti accordi interministeriali o governativi con gli Stati interessati in relazione alla loro realizzazione e a supporto della richiesta di esenzione.

4. Nel caso la domanda sia presentata da un soggetto importatore, la documentazione di cui alle lettere da *b)* a *l)*, per la parte di pertinenza del soggetto che realizza l'infrastruttura, è predisposta da parte di quest'ultimo ed inserita in un plico sigillato, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesta la veridicità, ai fini della consegna al Ministero da parte del soggetto importatore all'atto della domanda.

5. Copia della domanda e della documentazione è inviata contestualmente all'Autorità.

6. Nei casi in cui la documentazione richiesta sia già in possesso dell'Amministrazione, il richiedente può fare riferimento ad essa, fatta salva la presentazione dei relativi aggiornamenti o integrazioni e in ogni caso la presentazione della documentazione integrale in lingua inglese.

Art. 3.

Descrizione del progetto dell'infrastruttura

La descrizione del progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)* deve comprendere:

a) localizzazione dell'infrastruttura, anche in relazione al mercato italiano ed europeo del gas naturale e alle altre infrastrutture esistenti o previste;

b) descrizione delle ulteriori infrastrutture all'estero esistenti o previste necessarie per consentire l'approvvigionamento di gas naturale dal luogo di produzione;

c) descrizione delle opere connesse sul territorio a giurisdizione italiana, a monte del punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti;

d) descrizione dell'infrastruttura e relative prestazioni;

e) tempi di realizzazione e fasi di attuazione del progetto;

f) indicazione della capacità marginale realizzabile, anche in fasi successive, con stima dei relativi costi e tempi di realizzazione, specificando gli eventuali vincoli tecnici ed economici per la sua realizzazione, anche relativi alle infrastrutture in territorio estero di cui alla lettera *b)*.

Art. 4.

Capacità tecniche e finanziarie

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica, i soggetti richiedenti l'esenzione o il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria e, se diversi da questi, i soggetti che realizzano l'infrastruttura o il suo potenziamento, devono fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di società aventi sede all'estero.

2. Dall'oggetto sociale della società deve risultare il rispetto di quanto stabilito all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, nonché l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di società di più recente costituzione, potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria delle società controllanti o del gruppo societario d'appartenenza.

3. Nei casi in cui i richiedenti intendano, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00 e delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13, 15 e 22 della direttiva 2003/55/CE, costituire una apposita società separata per la gestione dell'infrastruttura oggetto di esenzione, possono darne indicazionere tale soggetto nella richiesta dell'esenzione, specificando modalità e tempi per la sua costituzione. La validità dell'esenzione è in tale caso subordinata alla costituzione della suddetta società entro un termine stabilito dal Ministero all'atto del rilascio dell'esenzione stessa, che dovrà comunque avvenire prima del rilascio dell'esenzione stessa.

4. Per quanto riguarda le capacità finanziarie, deve essere presentata dai soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione, tra cui copia dei bilanci degli ultimi tre anni, dalla quale risulti l'effettiva capacità del richiedente di condurre l'iniziativa. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la società richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca in relazione all'impegno finanziario del progetto.

Art. 5.

Modalità e termini di rilascio dell'esenzione o di riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria

1. Il Ministero, valutata preliminarmente la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, provvede entro trenta giorni a richiedere il parere in merito alla quota e alla durata dell'esenzione, o del diritto all'allocazione prioritaria richiesti, all'Autorità, che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. I termini di cui sopra possono essere sospesi nel caso risulti necessario richiedere ulteriori elementi integrativi.

2. La valutazione dell'entità della quota da esentare o della quota relativa al diritto di allocazione prioritaria, nonché del relativo periodo, è effettuata tenendo conto della relazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera *k)*, nonché del piano economico e finanziario dell'investimento, della redditività prevista dell'investimento stesso, e delle relative analisi di sensibilità.

3. Nel caso di richiesta di esenzione, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità, il Ministero, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della direttiva 2003/55/CE, notifica alla Commissione europea la eventuale decisione di concedere l'esenzione richiesta, allegando la relativa documentazione, in base a quanto specificato nella comunicazione in data 16 marzo 2005 della Direzione generale energia e trasporti della Commissione europea. In assenza di una richiesta da parte della Commissione europea di modificare o ritirare la decisione di concessione dell'esenzione entro due mesi dal ricevimento della notifica, estendibili a tre mesi nel caso di richiesta di informazioni supplementari, l'esenzione si intende definitivamente concessa.

4. Nel caso di interconnettori i tempi di conclusione per l'istruttoria della richiesta di esenzione sono sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con l'altro Stato membro interessato o con l'Autorità di regolazione dello stesso Stato.

5. Nel caso di infrastrutture di interconnessione con Stati non membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, i tempi per la conclusione dell'istruttoria della richiesta di riconoscimento del diritto all'allocazione prioritario sono sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con gli altri Stati interessati, fatti salvi gli impegni sottoscritti sulla base di provvedimenti adottati dagli Stati interessati alla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Nel caso di richiesta di diritto di allocazione prioritaria, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità, il Ministero comunica la propria decisione in merito alla concessione del diritto di allocazione prioritaria.

7. Ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale e dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dalla legge n. 239/04, all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui al comma 2, il Ministero può richiedere, all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, al soggetto che realizza l'infrastruttura l'impegno a procedere entro un termine stabilito dal Ministero stesso alla realizzazione della capacità marginale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, da destinare a terzi secondo modalità stabilite dall'Autorità.

Art. 6.

Inadempienze e revoche

1. La concessione di una esenzione o il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria possono essere revocati in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, e nel caso in cui l'infrastruttura cui si riferisce l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria venga realizzata con caratteristiche tecniche o in tempi sostanzialmente diversi da quanto dichiarato.

2. La revoca costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove esenzioni o di diritti di allocazione prioritaria agli stessi soggetti o e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, nonché costituisce motivo di decadenza dai diritti di accesso alla rete di trasporto del gas naturale acquisiti in relazione ad essi.

3. Nel caso la capacità oggetto di esenzione non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volontà dei soggetti che, sottoscrivendo contratti di lungo termine, hanno contribuito direttamente o indirettamente al finanziamento della nuova infrastruttura, i soggetti che gestiscono l'infrastruttura oggetto di esenzione riattribuiscono a terzi la capacità loro assegnata e non utilizzata, anche per periodi pluriennali entro il termine di scadenza dell'esenzione ottenuta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettera *k)*, dandone preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorità.

4. Nel caso la capacità oggetto di diritto di allocazione prioritaria, non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volontà dei soggetti ai quali è stato concesso il diritto all'allocazione prioritaria, la capacità loro assegnata può essere attribuita a terzi, anche per periodi pluriennali, secondo modalità stabilite dall'Autorità che tengano conto sia del periodo, sia della quota di mancato utilizzo.

5. Nell'applicazione dei commi 3 e 4 si tiene conto del periodo di avviamento dell'esercizio dell'infrastruttura e sono fatte salve le flessibilità previste nei relativi contratti di approvvigionamento, purché la capacità non utilizzata sia resa disponibile a terzi, in accordo alle disposizioni del Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005.

6. Ai fini della verifica di quanto previsto ai commi 3 e, 4 e 5 l'impresa maggiore di trasporto trasmette al Ministero e all'Autorità, entro il mese di febbraio di ogni anno, i dati relativi ai volumi di gas effettivamente immessi nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti in relazione alle esenzioni o ai diritti di allocazione prioritaria accordati.

7. Nel caso in cui non venga rispettato l'impegno di cui all'art. 5, comma 7, il Ministero può revocare l'esenzione concessa fino a una quota pari alla capacità marginale non realizzata.

8. I soggetti che realizzano una infrastruttura per la quale è stata concessa una esenzione o un diritto di allocazione prioritaria, sono tenuti a comunicare semestralmente al Ministero e all'Autorità lo stato di avanzamento del progetto dell'infrastruttura interessata, nonché ogni scostamento significativo dei suoi parametri economici e finanziari.

Art. 7.

Variazioni dei soggetti titolari dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria

1. Qualora nel corso della realizzazione delle infrastrutture o delle attività oggetto dell'esenzione o del diritto di allocazione prioritaria si verifichino variazioni, anche parziali, relative ai soggetti preposti alla realizzazione delle nuove infrastrutture o all'importazione del gas naturale, titolari dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria, o relative alle condizioni che hanno dato diritto all'esenzione o all'allocazione prioritaria, deve essere presentata al Ministero apposita domanda di conferma relativamente all'esenzione o al diritto di allocazione prioritaria concessi.

2. Il Ministero si esprime sulla domanda di conferma secondo le modalità di cui all'art. 5.

Art. 8.

Cessioni di capacità

1. I soggetti importatori che utilizzano le capacità oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria possono cedere o scambiare tali capacità con altri soggetti a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero, e purché tale cessione o scambio sia rispondente ai criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettera *k)*.

2. Non sono soggette all'autorizzazione di cui al comma 1 le cessioni di capacità spot di tipo non sistematico finalizzate all'utilizzo ottimale dell'infrastruttura oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria. Di esse è data comunicazione al Ministero e all'Autorità entro una settimana dalla sottoscrizione dell'accordo di cessione, indicando i dati relativi al soggetto subentrante e alle capacità cedute.

Art. 9.

Potenziamento delle infrastrutture esistenti

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel caso di significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 239/04.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A04451

DECRETO 28 aprile 2006.

Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonché criteri in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00);

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli artt. 18, 19 e 20, nonché dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;

Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;

Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004), che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana (di seguito: gli interconnettori), nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;

Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:

a) l'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 % della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nonché, in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato;

b) con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

c) con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui alle premesse sopra indicate, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 % delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità, e che tale diritto è accordato dal Ministero, previo parere dell'Autorità, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006, che stabilisce le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitari e in materia, per il rilascio dell'esenzione, per la capacità di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, per accordare ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale, il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia, di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 % delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, che stabilisce che la residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello stesso art. 1, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al sopra citato comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive;

Vista la deliberazione n. 91/2002 dell'Autorità recante «Disciplina del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti» e le successive modifiche e integrazioni;

Considerato che quanto stabilito agli artt. 24 e 25 del decreto legislativo n. 164/2000, in materia di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, è stato integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/2004;

Ritenuto opportuno emanare un decreto ministeriale recante le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge;

Ritenuto opportuno definire con lo stesso decreto i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonché le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18, relativamente agli interconnettori, ai gasdotti di importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea e ai terminali di rigassificazione, o di loro potenziamenti;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori, di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o di significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate;

b) le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge, relativamente alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea o di significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate;

c) i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità relative alle infrastrutture di cui alla lettera *a)*, e le conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonché le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 2.

Soggetti richiedenti l'accesso alla rete di trasporto

1. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui all'art. 1, lettera *a)*, è presentata alla impresa maggiore di trasporto, inviandone contestualmente copia alle altre imprese di trasporto interessate, da parte di uno dei seguenti soggetti:

a) nel caso di terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza il terminale, per una capacità corrispondente almeno alla capacità massima giornaliera di rigassificazione rapportata alla percentuale di esenzione ottenuta e per un periodo non inferiore a quello per il quale è stata ottenuta l'esenzione. Nel caso il soggetto che realizza il terminale non intenda richiedere una capacità pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione, è tenuto ad avviare, prima della richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, una procedura pubblica per individuare i soggetti che si impegnino a sottoscrivere contratti di rigassificazione relativamente alla quota residua secondo i criteri di cui all'art. 6. Conclusa tale procedura, il soggetto che realizza il terminale richiede l'accesso relativamente almeno alla capacità giornaliera massima complessiva risultante dalla somma della capacità oggetto di esenzione e di quella relativa alla quota residua oggetto degli impegni sottoscritti;

b) nel caso di interconnettori, da uno o più dei soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizza-

zione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione nel caso l'interconnettore sia utilizzato per importare gas prodotto in Stati non appartenenti all'Unione europea) per una capacità giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali è stata ottenuta l'esenzione;

2. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui all'art. 1, lettera *b)*, è presentata da uno o più dei soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione) per una capacità giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali è stato ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria.

3. Copia della richiesta è inviata al Ministero e all'Autorità, completa della relativa documentazione. Nel caso la richiesta sia formulata da un soggetto importatore la richiesta di capacità deve essere corredata dalla autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero o dalla dichiarazione attestante lo Stato membro dell'Unione europea dove il gas è prodotto. La rimanente documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per avere accesso alla rete nazionale dei gasdotti, nei casi dì cui all'art. 7, comma 2, può essere presentata entro il 50 % del periodo indicato dall'impresa maggiore di trasporto di cui allo stesso comma 2.

Art. 3.

Procedure per la determinazione delle nuove capacità

1. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base di modalità stabilite dall'Autorità, avvia, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'art. 2, una procedura aperta a tutti i soggetti interessati, rendendo noti i dati relativi al punto di accesso, per il quale è pervenuta la prima richiesta, consentendo la presentazione di ulteriori richieste di capacità di nuova realizzazione, anche con riferimento a punti di entrata o di uscita della rete di trasporto diversi da quello per il quale è stata presentata la prima richiesta, e dandone contestuale comunicazione al Ministero e all'Autorità.

2. Le richieste di capacità di trasporto di nuova realizzazione possono essere relative sia alla realizzazione di un nuovo punto di entrata o di uscita della rete di trasporto, sia ad un punto di entrata o di uscita esistente per valori di capacità superiori a quelli disponibili e pubblicati dall'impresa di trasporto interessata.

3. Le richieste di capacità presentate da altri soggetti titolari di una esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria devono essere relative a una capacità giornaliera e a un periodo corrispondenti a quelli per i quali è stata ottenuta l'esenzione o il diritto all'allocazione prioritaria, salvo i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

4. Qualora le richieste di cui ai commi precedenti interessino più di una impresa di trasporto, dette imprese dovranno stabilire un opportuno coordinamento, sia ai fini del conferimento delle capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale da parte dell'impresa maggiore di trasporto, sia ai fini della realizzazione e successiva gestione delle opere di trasporto necessarie.

5. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste complessivamente pervenute, sentite le altre imprese di trasporto interessate, determina e comunica ai richiedenti, per ciascun punto di entrata o di uscita:

a) le caratteristiche e la sua localizzazione;

b) le capacità di trasporto realizzabili;

c) i relativi tempi di messa a disposizione della capacità di trasporto;

d) i corrispettivi stimati dei nuovi punti di entrata e uscita, calcolati sulla base dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorità.

6. Qualora la capacità tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità richieste, l'impresa maggiore di trasporto propone, per ciascun punto di entrata o uscita la nuova capacità di trasporto, in via prioritaria ai richiedenti in base ai seguenti criteri, nell'ordine:

a) richieste di capacità relative a infrastrutture che hanno ottenuto una esenzione o un diritto alla allocazione prioritaria, in base alla relativa data di concessione dell'esenzione da parte del Ministero, qualora confermata dalla Commissione europea, o del riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria;

b) tutti gli altri soggetti, con ripartizione proquota in caso di congestione.

7. A seguito della comunicazione i soggetti titolari di una esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria presentano una richiesta impegnativa di conferimento di capacità in misura corrispondente all'esenzione, salvo i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti, qualora essa sia proposta dall'impresa maggiore di trasporto.

8. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 7 presentano una richiesta impegnativa di conferimento di capacità in misura non superiore a quella proposta dall'impresa maggiore di trasporto.

Art. 4.

Conferimento della capacità di trasporto

1. Nel caso in cui la capacità di trasporto continua esistente o in corso di realizzazione al momento delle richieste per ciascun punto di entrata o di uscita risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta impegnativa di capacità, la capacità è conferita dall'impresa maggiore di trasporto come segue:

a) ai soggetti ai quali è stata rilasciata una esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, o riconosciuto il diritto all'allocazione prioritaria di cui al comma 18 dello stesso articolo, per un periodo corrispondente a quello relativo all'esenzione o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti;

b) ai soggetti richiedenti capacità di trasporto relativamente alla quota non esente o non oggetto di diritto di allocazione prioritaria la capacità di trasporto è conferita, anche contestualmente al conferimenti di cui alla lettera *a)*, per un periodo non superiore alla durata dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria relativi alla stessa infrastruttura;

c) a tutti gli altri soggetti la capacità di trasporto è conferita in base alle disposizioni che regolano l'accesso alla capacità esistente.

2. Nel caso in cui in cui la capacità di trasporto continua esistente o in corso di realizzazione al momento delle richieste per ciascun punto di entrata o di uscita non risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta impegnativa dì capacità, l'impresa maggiore di trasporto conferisce la capacità ai soggetti di cui alla lettera *c)* per le durate previste dalle disposizioni che regolano l'accesso alla capacità esistente, anche contestualmente ai conferimenti di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Nel caso di terminali di rigassificazione la capacità di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti è conferita per la capacità complessiva richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 7, e per un periodo corrispondenti all'esenzione concessa, al soggetto che gestirà il terminale; le ulteriori capacità di trasporto realizzate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* sono successivamente conferite al soggetto che gestirà il terminale, in relazione agli ulteriori impegni contrattuali da esso sottoscritti con gli utenti del servizio di rigassificazione, secondo modalità stabilite dall'Autorità.

4. Nel caso di interconnettori la capacità di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti è conferita ai soggetti importatori che usufruiscono dell'esenzione, per una capacità e per un periodo corrispondenti all'esenzione concessa, e, nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla richiesta stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacità è conferita secondo i criteri di attribuzione della quota residua di cui all'art. 6, comma 5.

5. Nel caso di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, la capacità di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti è conferita ai soggetti importatori che hanno ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria per una capacità e un periodo corrispondenti all'allocazione prioritaria ottenuta, e, nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla richiesta stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacità è conferita secondo i criteri di attribuzione della quota residua di cui all'art. 6, comma 1, salvo diversi accordi governativi sottoscritti con gli Stati interessati ai sensi dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Art. 5.

Realizzazione della nuova capacità di trasporto

1. Le imprese di trasporto che gestiscono la rete nazionale dei gasdotti realizzano una nuova capacità di trasporto in misura sufficiente a soddisfare la capacità relativa ai contratti di trasporto complessivamente sottoscritti per ciascun punto di entrata o di uscita interessato ai sensi dell'art. 4, con le seguenti capacità:

a) nel caso di terminali di rigassificazione, una capacità comunque non inferiore a quella massima giornaliera di rigassificazione come risultante dal progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 11 aprile 2006, nel caso in cui il soggetto che realizza il terminale, anche a seguito della procedura pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, non abbia sottoscritto un contratto di trasporto per tale capacità massima;

b) nel caso di interconnettori, una capacità di trasporto comunque non inferiore alla portata massima giornaliera dell'infrastruttura, come risultante dal progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 11 aprile 2006;

c) nel caso di infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non appartenenti all'Unione europea, una capacità di trasporto comunque non inferiore alla capacità complessivamente conferita, aumentata del 5%.

2. L'Autorità stabilisce le modalità di remunerazione della eventuale capacità addizionale realizzata di cui al comma i ove essa non sia richiesta e conferita nell'ambito dei processi di conferimento annuali e pluriennali.

3. L'Autorità stabilisce le modalità con cui il soggetto che gestisce il terminale di rigassificazione alloca agli utenti del servizio di rigassificazione la capacità totale di trasporto realizzata di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Qualora l'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste di capacità, sentite le altre imprese di trasporto interessate, determini di realizzare un piano di potenziamento o di modifica della rete di trasporto di carattere più generale rispetto alla soluzione tecnica minima per garantire le capacità di trasporto richieste, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni complessive di sicurezza, efficienza e sviluppo del sistema di trasporto nazionale o internazionale, ne dà preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorità.

5. Il Ministero, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 24, della legge n. 239/2004, verifica la conformità del piano di cui al comma 4 agli indirizzi emanati per lo sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale e ne dà comunicazione alle imprese interessate e all'Autorità, ai fini dei provvedimenti in materia di tariffe di trasporto.

Art. 6.

Criteri per il conferimento delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria

1. La quota residua delle capacità di rigassificazione dei nuovi terminali di rigassificazione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello stesso art. 1, nonché dei loro potenziamenti, è conferita, con riferimento al periodo di durata dell'esenzione o del diritto di allocazione prioritaria, ai richiedenti, inclusi i soggetti che usufruiscono di detta esenzione o diritto di allocazione prioritaria, secondo procedure definite dall'Autorità in base ai criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema del gas riportati nei commi successivi.

2. Una quota non inferiore al 75% della capacità residua di cui al comma 1 è conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano a stipulare contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni, in base alle seguenti priorità, nell'ordine:

a) clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica;

b) soggetti che si impegnano ad offrire una quota almeno del 20% del volume di gas da importare nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/2002 e secondo le modalità di cui all'art. 1 della deliberazione n. 22/04 dell'Autorità, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, definite dall'Autorità. In caso di congestione, la capacità è conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano ad offrire il maggiore volume di gas presso lo stesso mercato regolamentato;

c) soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004;

d) soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli stoccaggi, inferiore a una percentuale del totale delle capacità conferite agli stessi punti stabilita dall'Autorità e comunque in misura non superiore al 25%.

3. In caso di congestione nelle richieste di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 2 si procede al conferimento, all'interno della fascia di priorità nella quale si è verificata la congestione, in base alle seguenti priorità nel caso di gasdotti:

a) maggiori volumi previsti dal contratto di approvvigionamento;

b) inizio dell'importazione più prossimo al conferimento

e nel caso di terminali di rigassificazione:

c) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale;

d) inizio del servizio di rigassificazione più prossimo al conferimento;

e) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;

f) minor numero di discariche.

4. La quota della capacità residua non assegnata in base ai criteri di cui al comma 2 è conferita ai soggetti che si impegnano a stipulare contratti di durata non superiore a 5 anni, secondo procedure definite dall'Autorità in base a priorità analoghe a quelle riportate ai commi 2 e 3.

5. La quota residua delle capacità di trasporto degli interconnettori non soggetta ad esenzione nonché delle corrispondenti nuove capacità realizzate ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti sono allocate ai richiedenti, inclusi i soggetti che usufruiscono dell'esenzione, in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema del gas, secondo condizioni e procedure definite dall'Autorità, in accordo con la corrispondente autorità di regolazione dello Stato membro interessato, in applicazione di accordi stabiliti con lo stesso Stato.

Art. 7.

Garanzie finanziarie

Le imprese di trasporto interessate, sulla base dei seguenti criteri e di quelli stabiliti dall'Autorità, determinano l'entità per:

a) la cauzione relativa alla richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 2, e alle ulteriori richieste di capacità presentate nel corso del procedimento, commisurata alla capacità giornaliera richiesta, e comunque non superiore a 100.000 euro, da restituire ai soggetti che sottoscrivono la richiesta impegnativa di conferimento;

b) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento della capacità e alla sottoscrizione del contratto di trasporto, e le relative penali in caso di mancata sottoscrizione dello stesso, nei casi di cui all'art. 4, comma 1, in misura non superiore al 200% di quelle stabilite per i contratti di trasporto pluriennali relativi a capacità di trasporto esistente, in funzione della durata del contratto di trasporto;

c) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento della nuova capacità da realizzare, nei casi di cui all'art. 4, comma 2, costituite da una garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare non superiore al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità richiesto, calcolato come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera *d)*, a copertura delle obbligazioni derivanti dai conferimento, da restituire al richiedente alla firma del contratto di trasporto, nonché la penale in caso di mancata sottoscrizione del contratto di trasporto, non superiore al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità richiesto, ridotta proporzionalmente in caso di sottoscrizione di impegni di capacità inferiori a quelli richiesti;

d) le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto, nei casi di cui all'art. 4, comma 2, costituite da:

i) garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare non superiore al massimo corrispettivo annuo di capacità richiesto, calcolato come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera *d)*, da ridurre in misura non superiore al 200% di quella prevista per i contratti di trasporto relativi alla capacità esistente, a decorrere da un tempo non superiore a due anni dall'inizio del servizio di trasporto;

ii) garanzia bancaria a prima richiesta, in misura corrispondente a quella prevista per i contratti di trasporto relativi alle capacità esistenti, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio;

2. Nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto richiesta, indicato dall'impresa maggiore di trasporto, di cui all'art. 3, comma 5, lettera *c)*, sia superiore a due anni, entro il 50% ditale periodo il richiedente può chiedere alle imprese di trasporto interessate la modifica o la risoluzione del contratto di trasporto.

3. Le imprese di trasporto interessate, sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, determinano l'entità della penale da applicare nei casi di risoluzione del contratto di trasporto entro i tempi stabiliti al comma 2, in misura crescente in modo proporzionale al tempo trascorso tra la sottoscrizione del contratto e la data di risoluzione, con un massimo non superiore a 500.000 euro per milione di Smc/g di capacità richiesta, nel caso di risoluzione alla data del 50% del tempo indicato al comma 2.

4. L'Autorità determina le penali, a carico delle imprese di trasporto interessate, derivanti dagli eventuali ritardi nella messa a disposizione della capacità di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, elencate nel Codice di rete delle stesse imprese.

5. Nei casi di risoluzione del contratto di trasporto in data successiva al termine di cui al comma 2, le imprese di trasporto interessate, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, determinano l'entità dell'importo da corrispondere da parte dell'utente, in analogia a quella stabilita per i contratti di trasporto pluriennali relativi a capacità di trasporto esistente, in funzione della durata del contratto di trasporto.

Art. 8.

Disposizioni transitorie
per nuove infrastrutture già autorizzate

1. Per le infrastrutture per le quali il Ministero alla data del presente decreto ha rilasciato l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e per le quali sono già stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto, l'impresa maggiore di trasporto, sentite le altre imprese di trasporto interessate, avvia il procedimento di cui agli artt. 2 e 3 limitatamente ai punti di entrata per i quali è stato sottoscritto il contratto di allacciamento, e con tempi ridotti, anche contestualmente all'avvio della procedura di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

2. Nel corso della realizzazione delle capacità richieste durante il procedimento di cui al comma 1, è data priorità alle richieste relative alle infrastrutture di cui allo stesso comma 1.

3. Sono fatti salvi i contratti in corso con imprese di trasporto e rigassificazione relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto o rigassificazione di gas naturale.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A04452

MINISTERO DELLA POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2006.

Rinnovo dell'iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresi, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2000, con il quale l'iscrizione della varietà indicata nel dispositivo è stata rinnovata per un periodo limitato al 31 dicembre 2004 in quanto, per la varietà stessa, si rendeva necessaria un'ulteriore verifica delle caratteristiche di omogeneità, stabilità e differenziabilità mediante le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;

Considerato che le prove sopra richiamate sono giunte a conclusione;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo determinato, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della varietà di spinacio denominata «America» ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04615

DECRETO 3 maggio 2006.

Cancellazione di talune varietà di specie di piante ortive iscritte nei relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/7 1, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi i e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Considerato che per le varietà indicate nel dispositivo è stata richiesta la cancellazione dai registri nazio-

nali da parte del responsabile della conservazione in purezza e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Atteso che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 10 aprile 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri nazionali, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi su richiesta del responsabile della conservazione in purezza:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo dell'iscrizione*
cavolo cappuccio bianco	1711	Jove	16/02/1989	01/02/2000
cetriolo	899	Scout	28/12/1984	09/02/2006
peperone	1063	Melody	21/07/1983	17/01/2004
peperone	1841	Shilling	21/11/1990	18/02/2002

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04616

DECRETO 3 maggio 2006.

Proroga della commercializzazione di talune varietà di specie di piante ortive cancellate dai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto minsiteriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, possa essere concesso un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che gli interessi hanno presentato le richieste intese ad ottenere il periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alle varietà indicate nel dispositivo, cancellate dai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive per scadenza dell'iscrizione;

Atteso che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 10 aprile 2006, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle suddette richieste;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Le sementi appartenenti alle sotto elencate varietà cancellate per scadenza dell'iscrizione dai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino alla data indicata a fianco di ciscuna varietà:

Specie	*codice SIAN*	*varietà*	*scadenza iscrizione*	*DM di cancellazione*	*data di fine commercializzazione*
Cavolo laciniato	151	Nero di Toscana	31/12/2004	27/03/2006	30/06/2007
fagiolo nano	931	Giulia	31/12/2005	27/03/2006	30/06/2008
fagiolo nano	944	Montalbano	31/12/2005	27/03/2006	30/06/2008
fagiolo nano	938	Lena	31/12/2005	27/03/2006	30/06/2008
fagiolo nano	942	Minia	31/12/2005	27/03/2006	30/06/2008

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale elettrodotto a 380 KV in semplice terna «Matera-S. Sofia» variante nei comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture, in provincia di Potenza. (Deliberazione n. 143/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo») e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare: l'art. 2 che attribuisce, tra l'altro, la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione», e l'art. 13 relativo agli insediamenti produttivi ed alle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, che prevede che tali attività vengano svolte di concerto con il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere

dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale la linea 380 kV Matera-S. Sofia;

Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza n. 303, del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo;

Vista la nota n. 458, del 18 ottobre 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, nell'ambito degli interventi per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, la relazione istruttoria relativa alla «Variante della linea a 380 kV in semplice terna, Matera-S. Sofia, nei comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture, in provincia di Potenza», con la proposta dell'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto in questione, con le prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze;

Vista la nota n. 0017393, del 24 ottobre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive comunica di condividere gli esiti istruttori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota n. 60 del 2 dicembre 2005, con la quale il presidente della regione Basilicata ha rilasciato, relativamente alla variante all'elettrodotto Matera-S. Sofia, parere favorevole, anche ai fini dell'intesa generale quadro con il Governo;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico ed infrastrutturale:

l'intervento consiste nella realizzazione di una variante dell'elettrodotto a 380 kV Matera-S. Sofia, interessante i comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture, della lunghezza di 26,600 km circa;

il tratto di variante sarà costituito, come l'elettrodotto già realizzato, da una palificazione a semplice terna di tipo unificato ENEL, armata con nove conduttori di energia e due corde di guardia;

la realizzazione della variante consentirà la demolizione di un tratto di linea, per una lunghezza di 16,7 km circa e di 31 sostegni, con relative fondazioni, già realizzati;

le caratteristiche generali dell'opera sono le seguenti:

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 380 kV

Intensità di corrente nominale 1500 A

Potenza nominale 1000 MVA

sotto l'aspetto procedurale e amministrativo:

l'intervento è compreso nel «Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2003-2005» deliberato dal Consiglio di amministrazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. il 29 gennaio 2003 ed inviato al Ministero delle attività produttive in data 30 gennaio 2003;

la variante è stata oggetto di un Accordo di programma tra: Ministero delle attività produttive, regione Basilicata, provincia di Potenza, comuni di Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture e GRTN S.p.a., che hanno concordato sul tracciato della variante stessa;

la Terna S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, ha trasmesso, con nota del 26 novembre 2004, copia del progetto per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere della variante dell'elettrodotto in esame alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero delle attività produttive. Nel corso delle attività di istruttoria sono state acquisite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alcune integrazioni sugli aspetti tecnici;

il soggetto aggiudicatore ha provveduto, in data 23 giugno 2005, alla comunicazione di avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ai

sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002 e, con nota 2 agosto 2005, ha comunicato che nel termine previsto di trenta giorni non sono pervenute osservazioni;

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, è stata indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Conferenza di servizi a carattere istruttorio, tenutasi in data 14 gennaio 2005, di cui è stato redatto apposito verbale (Ministero infrastrutture e trasporti prot. n. GC/STM/952, del 13 maggio 2003) e nella quale sono stati acquisiti una serie di pareri e specifici documenti;

il progetto dell'opera in esame ha acquisito i seguenti pareri e autorizzazioni:

ai fini della compatibilità ambientale, l'intervento è stato sottoposto alla V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 190/2002 e la Commissione speciale per la valutazione dell'impatto ambientale, con nota del 28 giugno 2005, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni recepite nell'allegato 1 della relazione istruttoria;

ai fini della compatibilità paesaggistica ed archeologica, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota del 14 ottobre 2005 ha espresso parere favorevole con prescrizioni recepite nell'allegato 1;

sono stati acquisiti anche i pareri e/o consensi e/o prescrizioni degli altri enti e amministrazioni interessate;

per quanto riguarda le interferenze, seguendo la procedura prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, il soggetto aggiudicatore, con note del 20 settembre 2005 e del 17 ottobre 2005 ha accettato tutte le condizioni relative alle modalità di progettazione, esecuzione ed esercizio degli impianti elettrici in questione, fatta eccezione per due prescrizioni proposte da Snam Rete gas, con nota del 13 gennaio 2005 e da ANAS, con nota del 10 gennaio 2005. Con riferimento a quest'ultima nota, lo stesso soggetto aggiudicatore ha specificato di aver seguito i dettami del decreto ministeriale n. 449/1988 nel posizionamento dei sostegni;

sotto l'aspetto attuativo:

il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, è la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.

ai sensi della delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP H85J05000000007;

sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze di cui all'allegato 1;

sotto l'aspetto finanziario:

il costo dell'intervento è stimato in 12 milioni di euro;

l'elettrodotto in questione si configura come una infrastruttura strategica per l'approvvigionamento energetico ed i costi di realizzazione sono finanziati mediante la tariffa sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come da normativa specifica di settore;

l'elettrodotto in questione si configura come una infrastruttura strategica per l'approvvigionamento energetico ed i costi di realizzazione sono finanziati mediante la tariffa sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come da normativa specifica di settore;

Delibera:

1. Approvazione progetto.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del disposto degli articoli 10, 12 e 52-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni e integrazioni, è approvato — con le prescrizioni, raccomandazioni e programma delle interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti; di concerto con il Ministero delle attività produttive — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, inamovibilità, indifferibilità ed urgenza, il progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto a 380 kV, in semplice terna, «Matera-S. Sofia», variante nei comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive, sono riportate nel medesimo allegato 1.

1.3. È altresì approvato il programma della risoluzione delle interferenze, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive, riportate nel sopra citato allegato 1.

2. Clausole finali.

2.1. Il soggetto aggiudicatore è individuato nella società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione di tutta la documentazione afferente il progetto approvato con la presente delibera.

2.3. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'esecuzione dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero e al Ministero delle attività produttive sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1, nonché sul rispetto delle altre indicazioni di cui allo stesso.

2.4. La verifica delle restanti prescrizioni, ove non diversamente specificato nelle stesse, sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive.

2.5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere, di concerto con il Ministero delle attività produttive, le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di

vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.6. Il codice unico di progetto (CUP) H85J05000000007, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 366

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI, PROGRAMMA INTERFERENZE

Elettrodotto a 380 kV, in semplice terna, «Matera-S. Sofia», variante nei comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture, in provincia di Potenza.

PRESCRIZIONI.

PRESCRIZIONI AMBIENTALI.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

1) Prima dell'inizio dei lavori, l'affidatario alla realizzazione manutenzione ed esercizio, dovrà provvedere alla richiesta di perfezionamento della regolarizzazione dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del decreto rettorale 25 luglio 1904, n. 523, per gli attraversamenti dei corsi d'acqua indicati nell'elaborato progettuale «Elenco attraversamenti» documento RE 21344G1 B FR 10232, nonché al pagamento dei conseguenti canoni dovuti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

2) Gli attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere effettuati senza infissione di pali nell'alveo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

3) Le opere non dovranno causare il restringimento delle sezioni idrauliche, produrre alterazioni al corso ordinario delle acque, né arrecare in alcun modo danno alle proprietà altrui sia pubbliche che private, agli opifici legittimamente costruiti ed ai diritti dei terzi in generale, mentre gli impianti dovranno essere muniti di ogni opera a tutela delle persone e delle cose. Eventuali danni saranno di esclusiva responsabilità del concessionario. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

4) Il progetto delle eventuali piste di servizio da realizzare sarà trasmesso all'Ufficio foreste e tutela del territorio della regione Basilicata. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

5) Verranno quantificate le superfici con copertura vegetale da trasformare al fine di consentire la predisposizione del progetto di compensazione ambientale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

6) A lavori ultimati sarà prevista la realizzazione di opere di ripristino dei luoghi e di recupero ambientale delle aree dismesse. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

7) I lavori di realizzazione dell'intervento e delle relative opere accessorie dovranno essere conformi a quanto indicato nella documentazione progettuale, nel rispetto degli impegni assunti nella stessa e depositata agli atti dell'Ufficio geologico della Regione dovranno, altresì, attenersi alle prescrizioni riportate nella relazione geologica avendo cura di adottare tutte le misure più idonee a garantire la non interferenza con la locale circolazione delle acque sotterranee ed il naturale mantenimento dello stato dei luoghi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

8) Nelle fasi di progettazione esecutiva verranno effettuate, per le singole opere in progetto, verifiche di stabilità del pendio post-intervento, anche in condizioni sismiche, con morfologia dei luoghi e carichi così come determinati dall'intervento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Autorità di Bacino della Puglia.

9) Le opere non dovranno in ogni caso essere interessate dall'evoluzione dei fenomeni franosi e non creare situazioni di potenziale instabilità delle aree. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Autorità di Bacino della Puglia.

10) Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato adottando il piano tecnico delle opere comprensivo delle modifiche progettuali inserite nei documenti integrativi richiesti dal Gruppo istruttore della Commissione speciale VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentati dal Proponente in data 15 maggio 2005. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

11) Nella considerazione che l'area interessata dall'opera è soggetta a fenomeni di soliflusso, sulla base di specifiche indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, il progetto esecutivo dovrà definire le caratteristiche geologiche, geotecniche ed idrogeologiche dei terreni interessati da ogni singolo sostegno, al fine di garantire la stabilità locale del pendio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

12) Il progetto esecutivo dovrà definire, relativamente alla vulnerabilità degli acquiferi, tutte le tecniche atte ad impedire, specie in corrispondenza di fondazioni, l'eventuale contatto tra falde sovrapposte e il potenziale ingresso di inquinanti negli acquiferi sottostanti, garantendo l'inalterabilità delle caratteristiche organolettiche dell'acqua. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

13) Il progetto esecutivo dovrà verificare la compatibilità idraulica degli interventi posti in aree golenali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

14) Per le attività ricadenti nelle aree a vulnerabilità alta nel Bacino idrominerario del Vulture, il progetto esecutivo dovrà seguire le norme di cui al Vincolo idrominerario legge Regione n. 9 del 1984. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

15) Il progetto esecutivo dovrà, in particolar modo per gli ambiti naturali di significativo valore naturalistico:

effettuare dei rilievi floristici puntuali nei siti di ubicazione dei tralicci;

collocare i sostegni in radure a copertura vegetazionale scarsa, salvaguardando al massimo la funzione stabilizzante delle piante, con eventuale espianto di specie floristiche di pregio e reimpianto in siti vicini coerenti ecologicamente;

predisporre apposite campagne di monitoraggio.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

16) Il progetto esecutivo dovrà dettagliare gli interventi mitigativi per le aree dei sostegni e delle piste di accesso ai cantieri operativi utilizzando l'impiego di specie autoctone coerenti con il contesto vegetazionale, e impiegare, ove possibile, nelle sistemazioni antierosive, le tecniche di ingegneria naturalistica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

17) Oltre alle azioni già individuate nello studio di impatto ambientale, ai fini di ridurre la collisione ed elettrocuzione dell'avifauna con la linea elettrica, il progetto esecutivo dovrà prevedere il posizionamento di sagome di rapaci sulla sommità dei tralicci. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

18) Il progetto esecutivo dovrà integrare lo studio con una relazione archeologica dell'area, al fine di definire una eventuale campagna di indagine per limitare le potenziali interferenze con presenze archeologiche, d'intesa con la Soprintendenza ai beni archeologici. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali.

19) Il progetto esecutivo dovrà definire un progetto di compensazione ambientale, in cui sia specificata nel dettaglio la scelta ed il dimensionamento degli interventi, tenuto conto delle condizioni del mosaico ambientale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

20) Ove possibile nel programma dei lavori, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale dovrà essere anticipata rispetto alla realizzazione delle opere in progetto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

21) Il progetto esecutivo dovrà sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste, assumendo come riferimento:

«Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997, e altri manuali qualificati quali, ad esempio:

Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002;

«Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» della regione Lombardia, 2000;

«Manuale di ingegneria naturalistica» della regione Lazio, 2001.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

22) Al fine della dismissione dell'elettrodotto già realizzato, il progetto esecutivo dovrà programmare, contestualmente all'inizio della realizzazione del nuovo elettrodotto, i lavori di smantellamento e di ripristino ambientale dei luoghi che comunque dovranno aver termine con l'inizio dell'esercizio dell'elettrodotto in oggetto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

23) Al fine delle verifiche di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002, sarà necessario integrare il progetto esecutivo con delle tavole dettagliate, nelle quali vengano indicate ed evidenziate le opere, le particolarità progettuali, le misure mitigatrici e compensative con le quali sono state ottemperate le prescrizioni espresse nel parere della Commissione Speciale VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e con una relazione descrittiva specifica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

24) Il progetto esecutivo dovrà contenere il Progetto di monitoraggio ambientale, redatto secondo le Linee guida della Commissione Speciale VIA e coordinato con i piani di monitoraggio degli Enti dei parchi coinvolti, prevedendone i relativi costi nel quadro economico dell'opera. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

25) Gli elaborati, anche successivi al progetto esecutivo, dovranno essere redatti in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

26) Il progetto esecutivo dovrà sviluppare gli interventi di mitigazione, secondo le indicazioni presenti nello Studio d'impatto ambientale esaminato ed integrarli alla luce delle prescrizioni di cui ai punti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, riprese dal parere VIA, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici. Dovranno, inoltre, essere esplicitate le relazioni e rapporti con eventuali indicazioni di tutela della pianificazione vigente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

27) Saranno effettuati, con oneri a carico della Terna S.p.A., saggi preventivi in tutti i siti di ubicazione dei tralicci e con modalità di sorveglianza archeologica, nelle forme di seguito specificate:

a) la società appaltante individuerà, prima dell'inizio dei lavori, una ditta specializzata in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata per il nulla-osta;

b) per assicurare la sorveglianza archeologica la ditta di cui al punto a, fornirà archeologi, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Basilicata, e operai specializzati;

c) nel corso di eventuali lavori di movimento terra, non coincidenti con la realizzazione dei tralicci, per ogni scavatore sarà assicurata la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato, di cui ai punti *a)* e *b)*;

d) la Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata assumerà la direzione scientifica degli interventi e disporrà le modalità di esecuzione dei saggi archeologici e degli eventuali ulteriori scavi archeologici che dovessero rendersi necessari e i cui oneri saranno sempre a carico di Terna S.p.A.;

e) a conclusione degli interventi di verifica archeologica, la Società appaltante apporterà tutte le eventuali modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area;

f) sarà dato un preavviso di almeno trenta giorni dall'inizio dei lavori, al fine di organizzare la relativa attività di tutela.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Nella fase di realizzazione delle opere.

28) La società Terna S.p.A. dovrà preventivamente comunicare all'Ufficio geologico ed attività estrattive del Dipartimento ambiente, territorio, politiche della sostenibilità, per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 9/1984, la data di inizio lavori unitamente ad una dichiarazione della Direzione lavori nella quale si attesti che non siano intervenute modificazioni dello stato dei luoghi rispetto a quanto descritto nella documentazione progettuale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

29) Qualora nel corso dei lavori si verifichino situazioni di criticità di natura geomorfologica e/o idrogeologica dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'Ufficio geologico ed attività estrattive del Dipartimento ambiente, territorio, politiche della sostenibilità, procedendo altresì alla sospensione immediata dei lavori stessi ed alla messa in atto di interventi urgenti di salvaguardia e ripristino dei luoghi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

30) I movimenti di terra e l'abbattimento delle piante verranno eseguiti secondo le direttive dell'Ufficio foreste e tutela del territorio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

31) Non dovranno essere accumulati materiali di scavo sui versanti e nei pressi delle sponde. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Autorità di Bacino della Puglia.

32) A fine lavori, entro sessanta giorni, dovrà essere trasmessa all'Ufficio geologico ed attività estrattive del Dipartimento ambiente, territorio, politiche della sostenibilità una relazione tecnica a firma del Direttore dei lavori con la descrizione puntuale dei lavori e delle evidenze di natura geologica, geomorfologica ed idrogeologica emerse nel corso dell'intervento, con particolare riferimento agli accorgimenti adottati per le norme di tutela e salvaguardia del Bacino idrominerario del Vulture (legge regionale n. 9/1984) nonché per la non interferenza con la risorsa idromineraria (legge reginale n. 43/1996, e successive modifiche ed integrazioni).

A tal fine, detta relazione dovrà comunque contenere:

1. planimetria aerofotogrammetrica in scala adeguata, con l'effettiva ubicazione dei sostegni e delle opere accessorie;

2. descrizione delle fasi di realizzazione dei lavori, degli interventi di sistemazione e delle opere di ripristino e rinaturalizzazione;

3. indicazione delle effettive dimensioni, delle profondità e della tipologia delle fondazioni adottate, nonché dei metodi di scavo e/o perforazione, con riferimento a quanto previsto nella documentazione progettuale.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

PRESCRIZIONI TECNICHE.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

33) Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di settore, in particolare a quanto riportato al decreto del Ministero lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 457/1998

in data 17 dicembre 1998, nonché in osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

Nella fase di realizzazione delle opere.

34) Entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di efficacia della delibera di approvazione, la società TERNA S.p.A. si impegna a completare i lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero delle attività produttive.

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONI AMBIENTALI.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

35) Si raccomanda di predisporre quanto necessario per adottare, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

PROGRAMMA INTERFERENZE.

36) La TERNA spa dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:

Amministrazione provinciale di Potenza;

Amministrazioni dei seguenti comuni: Rapolla, Melfi, Rionero in Vulture;

ENEL Distribuzione S.p.A.;

ANAS S.p.A.;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

SNAM Rete Gas S.p.A.;

E.N.A.C. - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile;

E.N.A.V. - Ente Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

37) Il progetto esecutivo, con l'esatto riferimento delle chilometriche interessate dalle s.s. di competenza ANAS, dovrà essere inviato ad ANAS S.p.A.

38) Le interferenze con le opere di competenza RFI saranno regolate mediante stipula di apposita convenzione con la Società Federservizi S.p.A., come da nota RFI-DMA-DIBA-A0011/P/2005/0000079 dell'11 gennaio 2005.

39) In riferimento alle interferenze con il metanodotto di proprietà SNAM dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione esecutiva la società TERNA S.p.A. contatterà il Centro Snam Rete Gas di Matera al fine di precisare in campo la posizione esatta delle condotte Snam ed evidenziare eventuali interferenze e valutare eventuali sistemi di protezione per distanze dei tralicci inferiori a 40 metri dall'asse delle condotte.

All'interno della fascia asservita (22 metri coassiale al metanodotto), nessun lavoro né transito di mezzi pesanti potrà essere intrapreso senza la presenza dei tecnici del Centro Snam Rete Gas di Matera per definire le fasi di lavoro, presenziare al picchettamento delle condotte e sottoscrivere il relativo «Verbale» di cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice.

40) In riferimento alle interferenze con le strade statali s.p. 110, s.p. ex s.s. 93, s.p. 111, s.p. 9, s.p. Melfi-S. Nicola, s.p. Melfi-Otranto, s.p. ex s.s. 401, i lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio di apposita concessione, come da nota prot. n. 10714/04 del 12 gennaio 2005 della provincia di Potenza.

41) L'elettrodotto dovrà essere realizzato in ottemperanza alle vigenti norme in materia di distanze (decreto ministeriale LL.PP. n. 28 del 21 marzo 1988, e successive modificazioni).

06A04540

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale «Nuovo collegamento sottomarino a 500 kV in corrente continua SAPEI» (Sardegna - Penisola italiana). (Deliberazione n. 144/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), e successive modiche e integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare: l'art. 2 che attribuisce, tra l'altro, la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», e l'art. 13 relativo agli insediamenti produttivi ed alle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, che prevede che tali attività vengano svolte di concerto con il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale, il «Nuovo collegamento sottomarino in corrente continua SAPEI» (Sardegna - Penisola italiana);

Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comi-

tato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza n. 303, del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo;

Vista la nota n. 510, del 26 ottobre 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, nell'ambito degli interventi per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, la relazione istruttoria relativa al «Nuovo collegamento sottomarino in corrente continua SAPEI», con la proposta dell'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio del collegamento sottomarino in questione, con prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze;

Vista la nota n. 0017862, del 28 ottobre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive comunica di condividere gli esiti istruttori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota D2/207496, del 29 novembre 2005, con la quale il Presidente della regione Lazio ha rilasciato, relativamente all'elettrodotto SAPEI, parere favorevole, anche ai fini dell'intesa generale quadro con il Governo;

Vista la nota 7693/gab, del 2 dicembre 2005, con la quale il Presidente della regione Sardegna ha rilasciato, relativamente all'elettrodotto SAPEI, parere favorevole, anche ai fini dell'intesa generale quadro con il Governo;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico ed infrastrutturale:

l'intervento consiste nella realizzazione di un collegamento sottomarino ad altissima tensione in corrente continua a = 500 kVcc di potenza nominale 1000 MW, tra le due stazioni elettriche di Fiume Santo (Sassari) e Latina e consentirà il mutuo scambio di energia tra le reti elettriche a 380 kV della Sardegna e della Penisola italiana.

Lo schema, bipolare, comprende due stazioni di conversione, costituite da due moduli di conversione da 500 MW, collegate mediante 2 linee di polo, in cavo, a = 500 kVcc. Il collegamento sarà costituito da:

due stazioni di conversione alternata/continua: una in Sardegna, adiacente alla stazione RTN 380/150 kV di Fiume Santo; l'altra nel Lazio adiacente alla stazione RTN 380/150 kV di Latina. Entrambe saranno collegate alle esistenti stazioni RTN adiacenti;

due linee di polo in cavo a = 500 kV, realizzate parte in terra, per complessivi 15 km circa e parte in mare, per complessivi 420 km circa ciascuna;

una linea di collegamento all'esistente elettrodo marino (anodo), in cavo media tensione, in Sardegna, località Punta Tramontana, parte in terra e parte in mare per complessivi 32 km circa;

una linea di collegamento all'elettrodo marino (catodo), in cavo media tensione, nel Lazio, a circa 5 km dalla costa, parte in terra e parte in mare per complessivi 20 km circa.

L'opera si sviluppa nella regione Sardegna interessando i comuni di Sassari, Porto Torres e Castelsardo e nella regione Lazio interessando i comuni di Nettuno e Latina;

sotto l'aspetto procedurale e amministrativo:

l'intervento in esame già compreso nel programma 2001-2003, è stato riconfermato nel «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2005» deliberato dal consiglio di amministrazione del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (GRTN) ed approvato dal Ministero delle attività produttive;

il GRTN con nota prot. AD/P2005000063 del 12 aprile 2005, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione, nonché al Ministero delle attività produttive copia del progetto per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di collegamento sottomarino in esame e successivamente il progetto è stato integrato dal GRTN con note del 18 luglio 2005, del 30 agosto 2005 e del 3 ottobre 2005;

in accordo alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004, il GRTN S.p.a. ha ceduto alla Terna S.p.a. il ramo d'azienda relativo alle attività di trasmissione e dispacciamento, a decorrere dal 1° novembre 2005, e la nuova società ha assunto la denominazione di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;

a seguito di tale trasformazione il soggetto aggiudicatore è individuato nella società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;

sono stati acquisiti una serie di pareri, sia nel corso della Conferenza di servizi a carattere istruttorio tenutasi in data 31 maggio 2005, sia mediante specifici documenti;

il GRTN, al termine dell'istruttoria, ha rilasciato, con nota del 18 ottobre 2005, accettazione delle prescrizioni, raccomandazioni e risoluzione delle interferenze;

il progetto dell'opera in esame ha acquisito i seguenti pareri ed autorizzazioni:

in relazione alla compatibilità ambientale:

a) le opere previste nella regione Lazio, interessando siti di importanza comunitaria (SIC), con nota del 19 ottobre 2005 hanno ricevuto dalla Regione stessa parere favorevole, con prescrizioni, in relazione alla loro incidenza sui predetti SIC;

b) il Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha comunicato parere favorevole con prescrizioni;

c) la regione Lazio, con nota del 19 ottobre 2005 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

d) la regione Sardegna, con nota del 14 settembre 2005, ha espresso parere favorevole,

la regione Sardegna, con nota del 14 settembre 2005 e la regione Lazio, con nota del 19 ottobre 2005, hanno espresso parere di conformità in relazione alla localizzazione delle opere, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 190/2002;

in relazione alle operazioni per la posa dei cavi marini, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e del decreto ministeriale 24 gennaio 1996, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la Protezione della natura, la regione Lazio, la regione Sardegna, l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitanerie di porto di Porto Torres, di La Maddalena e di Roma, hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni;

nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri e/o consensi e/o prescrizioni degli altri Enti e Amministrazioni interessate;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, nonché le prescrizioni finalizzate alla risoluzione delle interferenze, per le quali è stata seguita la procedura prevista dall'art. 13, commi 2 e seguenti del decreto legislativo n. 190/2002;

il soggetto aggiudicatore ha provveduto, in data 4 maggio 2005, alla comunicazione di avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, e con nota del 18 ottobre 2005, ha comunicato che nel termine previsto di 30 giorni non sono pervenute osservazioni;

sotto l'aspetto attuativo:

il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, è la Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;

ai sensi della delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il Cup D59E04000040004;

sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni, raccomandazioni e risoluzione delle interferenze di cui all'allegato 1;

sotto l'aspetto finanziario:

il costo dell'intervento è stimato in 520 milioni di euro;

l'elettrodotto in questione si configura come una infrastruttura privata strategica per l'approvvigionamento energetico ed i costi di realizzazione sono finanziati con mezzi autonomamente reperiti, sulla base della remunerazione mediante la tariffa elettrica sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come da normativa specifica di settore;

il progetto ha altresì usufruito di un contributo da parte della commissione Europea pari a 700 mila euro nell'ambito del Trans European Network (TEN) essendo riconosciuto come infrastruttura strategica per lo sviluppo della rete elettrica europea.

Delibera:

1. Approvazione progetto.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del disposto degli articoli 10, 12 e 52-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni e integrazioni, è approvato — con le prescrizioni, raccomandazioni e il programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, inamovibilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, il progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio del «Nuovo collegamento sottomarino a 500 kV in corrente continua SAPEI» (Sardegna - Penisola italiana).

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regioni sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive sono riportate nel medesimo allegato 1.

1.3. È altresì approvato il programma della risoluzione delle interferenze, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive, riportate nel sopra citato allegato 1.

2. Clausole finali.

2.1. Il soggetto aggiudicatore è individuato nella società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione di tutta la documentazione afferente il progetto approvato con la presente delibera.

2.3. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'esecuzione dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero e al Ministero delle attività produttive sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1, nonché sul rispetto delle altre indicazioni di cui allo stesso.

2.4. La verifica delle restanti prescrizioni, ove non diversamente specificato nelle stesse, sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive.

2.5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere, di concerto con il Ministero delle attività produttive, le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.6. Il CUP D59E04000040004, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 367

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI, PROGRAMMA INTERFERENZE

Collegamento sottomarino denominato SAPEI (Sardegna-Penisola italiana) 500 kVcc S.E. Fiume Santo (Sardegna) - S.E. Latina (Lazio) ed opere accessorie.

PRESCRIZIONI.

PRESCRIZIONI AMBIENTALI.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

1. Il soggetto aggiudicatore dovrà trasmettere all'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena l'indagine marina di dettaglio del progetto esecutivo per la parte di interesse. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

2. Il soggetto aggiudicatore dovrà trasmettere all'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena una mappa in scala 1:25.000 con la distribuzione delle praterie a Posidonia oceanica e l'eventuale incidenza su tale habitat conseguente ai lavori in atto per la parte di interesse. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

3. Saranno osservate le norme di cui al P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale) della provincia di Roma. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

4. Siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e di bioingegneria per salvaguardare la stabilità del suolo, regolamentare il regime delle acque superficiali ed evitare fenomeni di inquinamento delle falde idriche. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

5. Gli interventi nel territorio della provincia di Latina non interferiscano con il paesaggio circostante sia per gli aspetti ambientali che paesistici. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Latina.

6. All'interno del poligono militare di Nettuno dovrà essere ristabilito lo stato originale e naturale dei luoghi, compreso il ripristino della strada sterrata in terra battuta, escludendo il proposto manto d'asfalto, in quanto la superficie pavimentata della strada comporterebbe l'alterazione delle naturali condizioni di deflusso delle acque pluviali nel terreno, in contrasto con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nella fase di realizzazione delle opere.

7. Il soggetto aggiudicatore nella realizzazione dell'opera dovrà seguire le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione presentate nel progetto esecutivo e nella relazione ambientale, con particolare attenzione alla direzione del tracciato e alle modalità di realizzazione dello scavo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera dovranno essere effettuate nel pieno e totale rispetto delle normative vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino utilizzando le migliori tecnologie disponibili per ridurre quanto più possibile le interferenze con l'ambiente, con particolare attenzione a fenomeni di torbidità e dispersione dei sedimenti, evitando un eventuale rilascio di contaminanti nell'ambiente marino. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Per le opere a mare il materiale risultante dagli scavi dovrà essere riutilizzato per la copertura della trincea ed eventuali materiali di risulta non riutilizzabili nell'ambito dei lavori dovranno essere smaltiti presso idonea discarica autorizzata che dovrà essere individuata prima dell'inizio dei lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

10. Il soggetto aggiudicatore dovrà dare informativa al comitato di pilotaggio del santuario dei mammiferi marini del Mediterraneo rispetto al livello di rumore alla sorgente SPL per quanto riguarda la frequenza tra 20 e 200 Hz nell'area all'interno del santuario dei mammiferi marini del Mediterraneo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

11. In tutte le aree marine nelle quali l'indagine ambientale ha evidenziato la presenza di Posidonia oceanica, il cavo dovrà essere semplicemente adagiato sul fondale mediante l'ausilio di sommozzatori specializzati, senza procedere ad alcuna attività di scavo ed interramento. Il cavo dovrà essere fissato sul fondo posizionando degli appropriati dispositivi di ancoraggio e avendo cura di evitare ogni perturbazione alla Posidonia oceanica medesima e al connesso ecosistema. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

12. Il soggetto aggiudicatore farà elaborare in sede di progetto ed attuare da un istituto scientifico pubblico o universitario con oneri a proprio carico, un piano di monitoraggio ambientale nell'area marina in esame. Tale monitoraggio, finalizzato al controllo dell'area marina interessata dal passaggio del cavo, dovrà essere effettuato con cadenza quadrimestrale e dovrà avere una durata non inferiore ai ventiquattro mesi. Durante l'indagine dovrà essere data particolare attenzione alle zone interessate da prateria di Posidonia oceanica anche ai fini del recupero della prateria stessa da situazioni di stress ambientale. I risultati del monitoraggio dovranno essere inviati con cadenza quadrimestrale alla Regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente e alla regione Lazio - Direzione regionale ambiente e protezione civile, al fine della pianificazione di misure di compensazione in caso di eventuale impatto ambientale, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio - Divisione per la protezione della natura e all'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

13. Per le opere a mare, qualsiasi variazione si rendesse necessaria durante la fase di realizzazione rispetto al progetto presentato, dovrà essere preventivamente comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura e ai capi dei compartimenti marittimi interessati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

14. Nella realizzazione delle opere marine dovranno essere messe in atto tutte le azioni necessarie volte al ripristino dell'esistente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

15. Il soggetto aggiudicatore è tenuto a collaborare e a realizzare qualsivoglia iniziativa venisse considerata necessaria dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Regione autonoma della Sardegna, dalla regione Lazio e dai capi dei compartimenti marittimi interessati, ai fini della tutela dell'ambiente marino, interessato dalla realizzazione delle opere. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

16. Per le opere a mare il soggetto aggiudicatore è tenuto a sostenere le spese relative all'attività di controllo così come le spese per eventuali misure di compensazione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

17. Nelle aree boscate del sito SIC Bosco del Foglino e del Cerreto Crocetta il tracciato dovrà essere realizzato all'interno della strada di servizio, limitatamente alla fascia necessaria per l'esecuzione degli scavi e per il transito dei mezzi d'opera, preservando il più possibile le alberature esistenti ed i loro apparati radicali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

18. Lungo il tratto che affianca la strada Nettuno-Acciarella, il tracciato della trincea dovrà essere realizzato, così come previsto, marginalmente alla pista sterrata al fine di salvaguardare i vicini apparati radicali dei pini secolari presenti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

19. Considerato che il tracciato di scavo attraversa zone di interesse archeologico solo parzialmente conosciute, il limitrofo tracciato della via Severiana e l'area di interesse archeologico di Astura, si richiede l'assistenza archeologica allo scavo per la redazione di documentazione archeologica della trincea di posa dei cavi ad alta tensione e dei possibili ritrovamenti di beni tutelati dal codice dei beni culturali, decreto legislativo n. 42/2004. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

20. Ai fini della salvaguardia delle zone di interesse archeologico, si dovrà seguire con particolare attenzione i lavori, sia per quanto attiene alla realizzazione della stazione di conversione, sia per gli scavi delle trincee, affidandone il controllo quotidiano a personale specializzato nel campo delle faune fossili di Fiume Santo. Il soggetto aggiudicatore fomirà la massima collaborazione al fine di ottenere i migliori risultati col minimo dispendio di risorse possibile. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

21. Saranno rispettate le pertinenti disposizioni della legge n. 963/1965 («Disciplina della pesca Marittima») e del relativo regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 e successive modifiche. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali.

22. Si minimizzerà al massimo la torbidità ed i fenomeni di dispersione dei sedimenti durante le operazioni di posa dei cavi marini nell'area di competenza della regione Sardegna. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione autonoma della Sardegna.

23. Si limiterà la durata delle attività di posa dei cavi marini e dei volumi di materiale da movimentare nell'area di competenza della regione Sardegna. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione autonoma della Sardegna.

24. Non si effettueranno attività di movimentazione del fondale marino nell'area di competenza della regione Sardegna durante il periodo estivo, corrispondente al periodo riproduttivo della maggior parte delle specie ittiche che popolano le praterie di Posidonia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione autonoma della Sardegna.

25. Nell'area di competenza della regione Sardegna si eseguirà un monitoraggio ambientale al termine delle attività di posa dei cavi marini, nell'area in esame per i parametri già indagati nel rapporto d'indagine ambientale, con particolare riferimento all'area della prateria di Posidonia in cui sono state ubicate le stazioni di monitoraggio e i relativi risultati dovranno essere trasmessi al servizio tutela delle acque della Regione autonoma della Sardegna. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione autonoma della Sardegna.

26. Per quanto riguarda gli interventi all'interno del SIC cod. IT6030047 «Bosco di Foglino»: i lavori non devono essere eseguiti nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 luglio; il taglio della vegetazione arborea sia limitato allo stretto necessario alle esigenze dell'intervento e, ove possibile, spiantando e reimpiantando gli esemplari arborei con specifico riferimento a quelli di Farnetto (Quercus frainetto); sia adottata ogni cautela per non danneggiare il piccolo stagno riscontrato nelle vicinanze al sito d'intervento; il previsto argine da realizzare a ridosso dello stagno deve essere di piccole dimensioni (non più di 50 cm di altezza) e non deve interessare l'intera circonferenza (max. la metà della stessa), evitando quanto più possibile la circolazione di mezzi meccanici intorno allo stagno medesimo; a lavori ultimati, il tratto di strada interessato dai lavori dovrà preferibilmente rimanere sterrato evitando di asfaltarlo; la parte fertile delle terre di scavo deve essere riutilizzata sul posto mentre quella sterile non utilizzata per il reinterro, deve essere smaltita a norma di legge; non devono essere realizzate aree di cantiere o stoccaggio materiali. Su indicazioni della regione Lazio, la verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei coordinamenti provinciali del CFS di Roma e di Latina, che devono assicurare tramite il loro personale una continua sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni indicate e devono garantire che, in caso di imprevedibili e non descritti disturbi alla fauna selvatica o agli habitat dei SIC in argomento, siano adottate immediate ed idonee misure per interrompere o ridurre il disturbo derivante dalla gestione del cantiere.

27. Per quanto riguarda gli interventi all'interno del SIC Cod. IT6030049 «Zone umide ad ovest del Fiume Astura»: i lavori non devono essere eseguiti nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 luglio; la parte fertile delle terre di scavo deve essere riutilizzata sul posto mentre quella sterile non utilizzata per il reinterro, deve essere smaltita a norma di legge; non devono essere realizzate aree di cantiere o stoccaggio materiali. Su indicazioni della regione Lazio, la verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei coordinamenti Provinciali del CFS di Roma e di Latina, che devono assicurare tramite il loro personale una continua sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni indicate e devono garantire che, in caso di imprevedibili e non descritti disturbi alla fauna selvatica o agli habitat dei SIC in argomento, siano adottate immediate ed idonee misure per interrompere o ridurre il disturbo derivante dalla gestione del cantiere.

28. Nel territorio della provincia di Roma il materiale di risulta sia sistemato in loco in maniera tale da non alterare il preesistente profilo del terreno né l'idrografia naturale, e quello in esubero sia ricollocato in altro sito nel rispetto della normativa vigente in materia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

29. Nel territorio della provincia di Roma le eventuali superfici nude conseguenti ai lavori siano sistemate in modo adeguato, rinverdite mediante inerbimento e/o cespugliamento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

30. Nel territorio della provincia di Roma il soggetto aggiudicatore si impegni a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

PRESCRIZIONI TECNICHE.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

31. Le distanze di sicurezza da elementi pericolosi, situati sia all'interno che all'esterno dell'area interessata dalle opere, vengano individuate dal soggetto aggiudicatore a seguito di una valutazione approfondita del rischio incendio e della successiva valutazione delle conseguenze, con l'obiettivo di evitare eventuali effetti domino con conseguenze non prevedibili. Si fa presente a tal proposito che in località Borgo Sabotino (regione Lazio) e Fiume Santo (regione Sardegna), luogo dove dovranno sorgere le centrali elettriche, risultano rispettivamente posizionate l'ex centrale nucleare, attualmente in fase di dismissione a cura della società SOGIN, e la centrale termoelettrica di Fiume Santo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile - Area rischi industriali.

32. Nelle stazioni di conversione siano adottate idonee misure di prevenzione e protezione antincendi, in relazione alla presenza di sostanze combustibili e/o infiammabili e all'esistenza di possibili sorgenti di innesco. In particolare per quanto attiene i provvedimenti di protezione antincendio, si ritiene opportuno segnalare la necessità che i medesimi siano progettati e realizzati con l'obiettivo non solo di limitare i danni connessi a probabili incendi, ma anche di garantire la sicurezza delle squadre di intervento. A tal proposito e in particolare per quanto riguarda gli impianti di protezione attiva, si ritiene opportuno che venga esaminata la possibilità, previa dettagliata analisi del rischio incendio secondo le indicazioni riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, di realizzare a protezione dell'opera e in aggiunta agli impianti già previsti in progetto, ove necessari, impianti a saturazione d'ambiente e rete idrica antincendio. Nel progetto esecutivo da presentare al comando, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998, dovranno essere indicate tutte le attività che ricadano nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, redigendo la documentazione tecnica prevista (relazione tecnica ed elaborati grafici) dal decreto ministeriale 4 maggio 1998. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile - Area rischi industriali.

33. Per le opere a mare si dovrà tener conto della presenza di cavi e condotte sottomarini lungo tutta la zona delle operazioni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Istituto idrografico della marina.

34. Saranno comunicate all'Istituto idrografico della marina le valutazioni di eventuali variazioni di campo magnetico terrestre nella zona di transito dei cavi marini. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Istituto idrografico della marina.

35. Il dispersore (catodo), in prossimità della costa laziale, sarà spostato in idonea zona in direzione Ovest Sud Ovest come da nota del soggetto aggiudicatore prot. AD/2005000099 del 21 giugno 2005. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero della difesa - Direzione generale degli armamenti terrestri.

36. La pista interessata dal cavidotto nel poligono militare di Nettuno sarà asfaltata lungo tutto il percorso, escluse le zone all'interno dei boschi e le aree SIC. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero della difesa - Direzione generale degli armamenti terrestri.

37. Lungo il percorso in affiancamento all'esistente recinzione perimetrale del poligono militare di Nettuno sarà realizzata una nuova recinzione tipo industriale (costituita da cordolo e basamento in cemento armato, griglia in ferro zincato e corda in ferro spinato al limite superiore). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero della difesa - Direzione generale degli armamenti terrestri.

38. Nella zona antistante il litorale della regione Lazio, la collocazione dei cavi, del dispersore (catodo) e di quanto necessario per il funzionamento della linea non dovrà interferire, in sede di progetto esecutivo, né direttamente né indirettamente, tramite le aree di rispetto, con le attività estrattive previste all'interno delle aree di interesse indicate in allegato C2 e D1 alla nota della regione Lazio prot. D2/177005 del 19 ottobre 2005. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione Lazio.

39. Il soggetto aggiudicatore, nel corso delle attività propedeutiche alla posa dei cavi marini nella zona di competenza della regione Lazio, dovrà eseguire quelle indagini ritenute necessarie dalla regione Lazio per la definizione delle aree estrattive all'interno delle aree di interesse C2 e D1 che potrebbero subire interferenze con la posa dell'elettrodotto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione Lazio.

40. Il soggetto aggiudicatore dovrà tenere informata l'amministrazione regionale del Lazio sulle scelte esecutive adottate e su eventuali aggiornamenti apportati al progetto nella zona di competenza della regione Lazio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione Lazio.

41. Si dovrà formalizzare l'attraversamento dei fossi di competenza della provincia di Roma, facendo pervenire al servizio 2 del Dip.to IV dell'amministrazione provinciale di Roma e al competente consorzio di bonifica una distinta dei fossi attraversati con la specifica relativa al foglio e particella catastale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

42. Nel territorio della provincia di Latina si preservi il sistema artificiale del bacino di scolo gestito dall'idrovora di Valmontorio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Latina.

43. Per le opere nel comune di Castelsardo sarà presentata la dichiarazione del direttore e dell'esecutore dei lavori prevista dal procedimento di concessione edilizia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del comune di Castelsardo.

44. Gli elaborati grafici saranno firmati da un ingegnere abilitato ed iscritto all'albo, come previsto dalla vigente normativa, al fine dell'assunzione di responsabilità sulle scelte tecniche le verifiche di protezione degli impianti, dei cavi, ecc. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti - SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

45. Sarà dato corso alla formalizzazione della concessione sul demanio marittimo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento navigazione Marittima ed interna - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna.

Nella fase di realizzazione delle opere.

46. Sarà osservato quanto previsto dall'art. 10 legge 2 febbraio 1960, n. 68 («Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici»). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Istituto idrografico della marina.

47. Dovrà essere comunicato all'Istituto idrografico della marina il periodo effettivo di esecuzione dei lavori in mare. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Istituto idrografico della marina.

48. Al termine dei lavori saranno fornite indicazioni del tracciato marino all'Istituto idrografico della marina per aggiornamento della cartografia nautica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Istituto idrografico della marina.

49. L'opera dovrà essere integrata dagli interventi che il soggetto aggiudicatore si è impegnato ad effettuare con nota prot. AD/2005000099 del 21 giugno 2005. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero della difesa - Comando militare della capitale.

50. Le operazioni di consegna e ripresa delle aree interessate dall'opera nel poligono militare di Nettuno dovranno essere effettuate dall'8° Reparto infrastrutture che seguirà tutti gli sviluppi fino al computo degli indennizzi da corrispondere all'Agenzia del demanio per l'occupazione e l'imposizione della servitù creatasi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero della difesa - Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto.

51. Si dovrà dare preventiva notifica di cinque giorni al Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto delle date di effettivo inizio/fine delle attività nella rispettiva area di giurisdizione (da punto 41° 27.2N - 012°19.5E al punto 41° 25.00N - 012° 19.5E) onde garantire la regolare emissione degli avvisi ai naviganti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero della difesa - Dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto.

52. Si dovrà fornire al Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, al termine dei lavori in mare, una planimetria dello stato dei luoghi, affinché il Comando militare marittimo autonomo della capitale possa interessare l'Istituto idrografico della marina per l'aggiornamento della cartografia nautica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero della difesa - Dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto.

53. L'area demaniale di competenza dell'ufficio delle dogane di Sassari sarà utilizzata esclusivamente per eseguire e mantenere le opere necessarie alla realizzazione dell'elettrodotto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'ufficio delle dogane di Sassari.

54. Saranno comunicate le date di avvio e di conclusione dei lavori alle competenti capitanerie di porto, al fine di regolamentare lo svolgimento degli stessi con un'ordinanza di polizia marittima. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura delle competenti Capitanerie di porto.

55. Il soggetto aggiudicatore dovrà tenere informata l'amministrazione regionale del Lazio sulle attività marine in corso, consentendo al personale della stessa regione di effettuare verifiche e controlli sul posizionamento dei cavi marini e delle attrezzature connesse. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione Lazio.

56. Le opere a mare nell'area di competenza della regione Lazio dovranno essere eseguite nei termini temporali previsti dal progetto per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione Lazio.

57. Il soggetto aggiudicatore è tenuto, al termine dei lavori in mare nell'area di competenza della regione Lazio, a presentare alla regione Lazio - Dipartimento territorio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli - Area difesa del suolo una relazione sull'andamento degli stessi ed a comunicare i nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione alle operazioni effettuate. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione Lazio.

58. I lavori per l'attraversamento dei fossi di competenza della provincia di Roma verranno eseguiti durante il periodo di magra dei fossi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

59. Nell'attraversamento dei fossi di competenza della provincia di Roma i materiali di risulta verranno allontanati e trasportati in discarica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

60. Nell'attraversamento dei fossi di competenza della provincia di Roma, nei lavori di sistemazione in fregio al fosso, saranno rispettate le specifiche indicazioni di cui al regio decreto n. 523/1904 e n. 368/1904. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

61. Nel territorio della provincia di Roma saranno realizzate nelle varie fasi dei lavori tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la stabilità del suolo, non lasciando scarpate o fronti di scavi privi di opere a protezione e prevedendo la realizzazione di idonee opere provvisionali e definitive a contenimento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

62. Nel territorio della provincia di Roma i lavori di scavo strettamente necessari saranno eseguiti nei luoghi e nelle quantità previste negli elaborati del progetto per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della amministrazione provinciale di Roma.

63. Venga verificata nel tempo, in fase di realizzazione ed esercizio, l'affidabilità dei materiali utilizzati sia per l'anodo di Punta Tramontana, in Sardegna che per il catodo previsto posizionato a largo della costa laziale, in particolare il progetto esecutivo dovrà verificare:

che i materiali utilizzati per l'anodo ed il catodo dovranno assicurare le caratteristiche di progetto nel tempo, attraverso un adeguato piano di gestione, che dovrà essere consegnato agli uffici competenti per i controlli;

lo stato di fatto degli elettrodi esistenti in Sardegna e la verifica dell'anodo con l'implementamento degli ulteriori elettrodi, comunicandolo al Ministero delle infrastrutture e trasporti - SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

effettiva misurazione in sito della resistività dell'acqua marina in relazione alle ipotesi di progetto, nonché prima della messa in esercizio dell'impianto, la verifica strumentale del valore del campo elettrico sia in prossimità dell'anodo che del catodo, al fine di accertarne la sicurezza per l'eventuale stazionamento di subacquei, con un piano dei controlli e misurazioni almeno semestrale.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti - SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

Nelle fase di esercizio.

64. L'area demaniale di competenza dell'ufficio delle dogane di Sassari sarà utilizzata esclusivamente per eseguire e mantenere le opere necessarie alla realizzazione dell'elettrodotto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'ufficio delle dogane di Sassari.

RACCOMANDAZIONI.

RACCOMANDAZIONI AMBIENTALI.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

65. Si consiglia che il rivestimento dell'edificio di sezionamento nel comune di Castelsardo venga realizzato con pietra locale.

PROGRAMMA INTERFERENZE.

66. Il soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:

Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

amministrazione provinciale di Roma;

amministrazione provinciale di Latina;

amministrazione provinciale di Sassari;

comuni di: Sassari, Porto Torres, Castelsardo, Latina, Nettuno;

Enel distribuzione S.p.a.;

consorzio di bonifica Agro Pontino;

consorzio di bonifica Pratica di Mare;

Poste Italiane - Divisione corrispondenza - Direzione comunicazioni elettroniche;

Telecom Italia - Direzione regionale Lazio;

Telecom Italia SPARKLE.

Le interferenze saranno regolate secondo la vigente normativa di settore.

67. In relazione alle interferenze con impianti di telecomunicazione, in accordo a quanto sottoscritto dal soggetto aggiudicatore con dichiarazione d'impegno prot. GRTN/P2005014848 del 1º agosto 2005, il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, ai sensi della «Procedura per il rilascio dei consensi alla costruzione ed esercizio relativi agli elettrodotti di 3ª classe», di cui alla nota del Ministero delle comunicazioni prot. 0029455 del 26 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, farà emanare, da parte del soggetto aggiudicatore, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, di eventuali interferenze con le linee di telecomunicazioni delle relative società licenziatarie e, successivamente, comunicazione di fine lavori per poter programmare, con i funzionari preposti dall'Ispettorato in indirizzo, la prevista verifica tecnica. Si dovrà tenere conto, compatibilmente con la dichiarazione d'impegno citata dei seguenti aspetti:

presenza, nella tratta del mar Tirreno interessata dai nuovi impianti, di numerosi cavi telegrafici e telefonici da tempo inattivi; si raccomanda la massima prudenza onde evitare danni a persone o cose;

si evidenzia la necessità di mantenere, per gli impianti di Telecom Italia S.p.a., qualora presenti, razionali ed irrinunciabili condizioni, da considerare sia in fase di organizzazione dei cantieri sia in fase di realizzazione delle opere, che ne garantiscano la funzionalità, l'integrità e la continuità del servizio, anche, se necessario, con adeguamenti e/o spostamenti provvisori e/o definitivi; gli oneri derivanti per gli eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di TLC, correlati alla realizzazione delle opere in oggetto, saranno addebitati al soggetto aggiudicatore; saranno redatti, dopo eventuale determinazione congiunta e puntuale degli interventi da effettuare, opportuni preventivi;

con riferimento agli attraversamenti di cavi telefonici marini, sarà effettuato, da parte dei tecnici del soggetto aggiudicatore, uno studio in merito alle sovrapposizioni tra i diversi tipi di cavi che escluda la possibilità che i cavi elettrici possano schiacciare i cavi telefonici, notevolmente più leggeri dei primi; a tal fine sarà stipulato un accordo cosiddetto di incrocio volto a definire l'ampiezza delle aree di rischio relative ai punti di intersezione nonché le modalità di intervento per la riparazione di eventuali guasti di entrambi i tipi di cavi.

68. In relazione alle interferenze con la sede stradale della s.p. Nettuno-Acciarella dal km 2+600 al km 3+200:

lo scavo verrà realizzato a tratti di circa m 100 di lunghezza massima, salvo casi particolari, e si procederà ad eseguire il nuovo tratto solo dopo aver ultimato il tratto precedente, esclusa la posa in opera del manto di usura che verrà eseguito dopo il completo rinterro di tutto lo scavo;

la profondità dello scavo, misurata dalla generatrice superiore del tubo o dell'estradosso del manufatto protettivo, non dovrà essere inferiore a m 1,00 per gli scavi paralleli all'asse stradale e non inferiore a m 1,20 per quelli trasversali;

lo scavo sarà a sezione obbligata con adeguate opere di sostegno delle pareti anche per evitare la deformazione laterale del terreno;

al termine dello scavo si procederà alla regolarizzazione del piano di posa, i materiali degli scavi dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e portati a rifiuto a cura e spese dell'impresa in discariche autorizzate;

il riempimento sarà effettuato con impasto misto costituito da breccia, sabbione e kg 100 di cemento per mc. di impasto, ovvero, con materiale betonabile (tipo Geomix o similari) avente resistenza a compressione a 24 h non inferiore a 2 daN/cmq e a 28 gg. non inferiore a 15 daN/cmq; il riempimento in misto cementato dovrà essere eseguito a strati successivi, di 30 cm, singolarmente compattati;

la pavimentazione sarà eseguita con cm 15 di conglomerato bituminoso (binder) da porsi in opera entro la fine della giornata lavorativa in modo tale da rendere agibile e transitabile il tratto di strada manomesso; lo strato di binder dovrà comprendere le fasce laterali dello scavo aventi ciascuna una larghezza di cm 40;

il ripristino del tappeto di usura sarà eseguito sul 50% della carreggiata e, nel caso di scavi eseguiti su pavimentazioni recenti, sul 100%, mediante uno strato di conglomerato bituminoso siliceo dello spessore finito di cm 4, steso con macchina vibrofinitrice, previa fresatura e curando tutti i raccordi con la pavimentazione, resta inteso che se venisse danneggiata od invasa dagli scavi la restante metà della carreggiata, il ripristino del manto di usura dovrà interessare l'intera sede stradale;

i pozzetti dovranno essere muniti di soletta in calcestruzzo armato; il chiusino a norma UNI-EN 124 dovrà essere posto a livello della pavimentazione;

il soggetto aggiudicatore sarà tenuto, al termine dei lavori, al ripristino delle cordolature, dei canaletti laterali di scolo, delle caditoie, dei marciapiedi e delle banchine, se necessario anche mediante la completa ricostruzione delle opere e delle loro caratteristiche strutturali, alla rettifica delle pertinenze secondo quanto ordinato sul posto ed al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale; prima dell'inizio dei lavori dovrà essere formalizzata l'autorizzazione ai sensi del Codice della strada previa presentazione della modulistica in uso debitamente compilata completa della documentazione tecnica e dei versamenti previsti dal regolamento provinciale.

69. In relazione alle interferenze con la sede stradale delle strade provinciali in provincia di Latina:

saranno presentati gli appositi elaborati progettuali esecutivi ai fini della formalizzazione della concessione per l'occupazione di suolo pubblico;

sarà prodotta una documentazione integrativa dalla quale risultino in dettaglio, lungo una sezione trasversale quotata sia altimetricamente che planimetricamente, le tipologie di attraversamento, le interferenze con la sezione idraulica dei canali e le misure atte a ridurne l'impatto;

non si realizzino opere che possano aumentare il livello di incidentalità stradale sulle due arterie di competenza provinciale, già caratterizzate da una pericolosità elevata e per le quali l'amministrazione provinciale di Latina sta programmando interventi finalizzati ad aumentare lo standard di sicurezza; in fase di esecuzione dei lavori saranno adottate le necessarie misure previste dal Codice della strada;

venga consentito il libero deflusso delle acque lungo le cunette ed i fossi di guardia, ubicati ai lati delle strade provinciali;

le aree di pertinenza, con particolare attenzione alle fasce frangivento, siano conservate a verde, mediante la conservazione del manto vegetale esistente nonché vengano adottati tutti gli interventi di pulizia e manutenzione, atti a prevenire i pericoli di incendio, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente (legge 21 novembre 2000, n. 353, legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7).

70. In relazione alle interferenze con linee elettriche di Enel distribuzione S.p.a.:

è necessario il fuori servizio cautelativo delle linee media tensione situate nelle immediate vicinanze dei lavori di scavo, da richiedere con congruo anticipo.

06A04539

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Imperia il 7 aprile 2006, dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio di Imperia ha comunicato la chiusura al pubblico a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali (Nota n. 14748/1 del 10 aprile 2006 - chiusura al pubblico il 7 aprile 2006, dalle ore 12 alle ore 13).

Il Garante del contribuente, con nota del 21 aprile 2006, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 292 del Comitato di gestione del 20 gennaio 2006 - prot. n. 11618.

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003.

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali:

contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1.

d) Accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Genova, 26 aprile 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A04544

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 aprile 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Messina nei giorni 4 e 5 aprile 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendosi verificato un guasto elettrico che ha interessato il sistema informatico, nelle giornate sopra indicate, l'Ufficio di Messina non ha potuto prestare i servizi istituzionali di propria competenza.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 aprile 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A04542

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 26 aprile 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto rettorale 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 7 e 16;

Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la proposta di modifica di statuto approvata dal Senato accademico nella seduta del 9 dicembre 2005 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2005;

Vista la nota prot. 817 del 28 febbraio 2006 del MIUR - Direzione generale per l'Università - Ufficio I, con la quale è stato trasmesso il decreto del Direttore della Direzione generale per l'Università, con cui sono stati formulati rilievi su tale proposta;

Vista la nota prot. n. 760 dell'8 marzo 2006 del MIUR - Direzione generale per l'Università - Ufficio II;

Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2006 con le quali sono state approvate integrazioni e correzioni in accoglimento dei rilievi del MIUR;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila viene riformulato come segue:

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Natura e funzioni dell'Università degli studi dell'Aquila

1. L'Università degli studi dell'Aquila, di seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica, sede primaria di ricerca scientifica, di istruzione superiore e formazione. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

2. L'Università, secondo le norme della Costituzione e nei limiti di legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. L'Università provvede alla istituzione e organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.

3. Lo stemma dell'Università raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono tre ruscelli su cui è scritto: «Jus», «Litterae», «Scientiae». Un festone attraversa il campo con la scritta «Renovabitur ut Aquilae juventus tua».

Art. 2.

Scopi dell'Università

1. L'Università garantisce e promuove la libera attività di ricerca dei propri docenti, assicura la pubblicità dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee, per lo sviluppo culturale e scientifico della comunità nazionale e internazionale. L'Università riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ritenendo fondamentale l'inscindibilità fra attività di ricerca e attività didattica.

2. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualità dell'istruzione e ad una formazione adeguata all'inserimento sociale e professionale degli stessi. A tale scopo l'Università promuove ogni azione atta a perseguire la qualità e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo la cooperazione sia nazionale che internazionale.

3. L'Università cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza attività di tutorato e attività destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale, anche autogestite, stipulando convenzioni con soggetti pubblici e privati e avvalendosi della collaborazione di associazioni e cooperative studentesche e del personale tecnico-amministrativo. A tal fine l'Università sostiene le attività formative autogestite dagli studenti. Promuove e garantisce il diritto allo studio mediante molteplici forme ed iniziative per contribuire a migliorare la condizione degli studenti e a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità. Organizza infine attività di supporto all'ingresso dei propri laureati nel mondo del lavoro.

4. L'Università favorisce e promuove forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo a livello sia nazionale che internazionale. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le forze produttive, allo scopo di diffondere, valorizzare, verificare e promuovere i risultati della ricerca scientifica.».

5. L'Università opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e favorisce e promuove lo sviluppo del territorio in cui opera mediante apposite iniziative volte alla realizzazione di progetti a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico, sociosanitario, ed anche mediante la realizzazione e la partecipazione ad appositi enti di natura sia pubblica che privata.

Art. 3.

Principi di azione dell'Università

1. L'Università, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, orienta l'offerta didattica all'evoluzione delle culture, ai progressi tecnologici, ai mutamenti sociali e alle istanze del territorio e si adopera per accrescere le risorse da destinare a tale scopo. Le attività didattiche, comprese quelle tutoriali, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente. L'Università attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'organizzazione delle prestazioni didattiche è riservata all'autonomia delle facoltà.

2. L'organizzazione e lo svolgimento dell'attività scientifica avvengono nel rispetto della libertà di ricerca dei professori e ricercatori, dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo. L'Università cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica.

3. L'Università assicura, nelle forme previste dallo statuto, la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti. L'Università garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.

4. L'Università realizza i propri scopi con l'apporto del personale tecnico-amministrativo di cui valorizza le funzioni e le professionalità anche attraverso le riforme organizzative dei processi gestionali, didattici e di ricerca. L'Università, allo scopo di valorizzarne la professionalità, cura l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico-amministrativo e riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. A tale scopo l'Università promuove un sistema di relazioni sindacali stabile per il perseguimento delle finalità dell'Ateneo nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva nazionale. L'Università promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

5. L'Università assicura la trasparenza dei processi decisionali, degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'organizzazione delle strutture e il funzionamento dei servizi sono fondati sui principi di imparzialità, di responsabilità, di buon andamento e di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 4.

Corsi e titoli

1. L'Università rilascia i titoli previsti dalla legge, secondo le modalità indicate nel regolamento didattico di Ateneo, nonché attestati relativi alle ulteriori attività di aggiornamento e formazione da essa organizzate o svolte.

2. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5.

Organizzazione dell'Università

1. L'organizzazione dell'Università si ispira ai principi di responsabilità, di sussidiarietà e di decentramento, di buon andamento e imparzialità e riflette la distinzione fra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

2. Sono preposti all'attività di indirizzo e controllo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione.

3. All'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria è preposto il Collegio dei revisori dei conti. La valutazione della attività dell'Università è funzione del Nucleo di valutazione.

4. Sono organi consultivi e di proposta:

a) il collegio dei direttori di dipartimento;

b) la commissione didattica di Ateneo;

c) il consiglio studentesco;

d) la consulta del personale tecnico-amministrativo.

5. Sono organi di garanzia:

a) il garante degli studenti;

b) il comitato per le pari opportunità;

c) la commissione etica di Ateneo.

6. L'attività di gestione è svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'Università. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate secondo il principio di responsabilità e di sussidiarietà in modo da assicurare l'economicità, la rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

7. L'Università si articola in:

a) facoltà;

b) dipartimenti;

c) centri di ricerca;

d) centri di servizio;

e) sistema bibliotecario di Ateneo;

f) poli amministrativi.

Art. 6.

Partecipazione dell'Università in altri enti

1. L'Università persegue i propri fini anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi e società, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero, sempre nel rispetto del principio della pubblicità dei risultati scientifici, dei criteri di protezione della proprietà intellettuale e di ogni altra condizione conseguente al carattere pubblico e ai fini istituzionali dell'Università.

2. La partecipazione dell'Università a società o ad altre forme associative, di diritto privato e di diritto pubblico, per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, è deliberata, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico.

3. La partecipazione dell'Università è comunque subordinata ai seguenti presupposti:

a) disponibilità di adeguate risorse finanziarie ed organizzative;

b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) preferibilmente previsione della partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale senza quota onerosa e comunque espressa limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di amministrazione.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente e con oneri a carico del comodatario. La licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal senato accademico. L'Università può inoltre partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale e ad ulteriori iniziative ritenute conformi agli scopi dell'Università in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico-amministrativo. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle proprie attività istituzionali, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.

5. Le forme di collaborazione previste dal presente articolo sono deliberate, nelle modalità di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico. Il direttore amministrativo cura e aggiorna l'elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti da questa designati.

6. L'UAQ prevede che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attività indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di ricerche di base di particolare rilevanza, con modalità fissate dal regolamento di Ateneo e su parere del senato accademico.

Art. 7.

La Fondazione dell'Università

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, istituisce la Fondazione dell'Università dell'Aquila avente lo scopo di porre in essere, secondo forme del diritto privato e nel rispetto delle norme vigenti, attività strumentali alla didattica, alla ricerca scientifica e agli scopi dell'Ateneo. L'Università assicura alla Fondazione l'essenziale dotazione strumentale e di risorse anche finanziarie necessarie per il funzionamento della stessa.

2. I rapporti tra la Fondazione e l'Università e le norme generali di funzionamento della Fondazione sono regolati dall'Università e recepite nell'atto costitutivo e dallo statuto della Fondazione universitaria.

Art. 8.

L'Azienda universitaria ospedaliera

1. L'Azienda universitaria ospedaliera, dotata dell'autonomia riconosciuta dalla legge, organizza e gestisce attività sanitaria e socio-sanitaria in stretta connessione con le attività didattiche e scientifiche della facoltà di medicina e chirurgia.

2. L'assetto organizzativo e gestionale dell'Azienda è disciplinato, in conformità con la vigente legislazione e con i principi dello statuto, da apposito regolamento.

3. Per il conseguimento delle proprie finalità didattiche e scientifiche la facoltà di medicina e chirurgia svolge attività sanitaria-assistenziale secondo quanto previsto dalla vigente legislazione e in convenzione con enti pubblici e privati.

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

ORGANI DI INDIRIZZO, DI GOVERNO E DI CONTROLLO

Sezione I

Rettore

Art. 9.

Funzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università. È organo di governo dell'Ateneo, promuove e coordina l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal senato accademico e delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione. In particolare il rettore:

a) è il rappresentante legale dell'Ateneo;

b) convoca e presiede il senato accademico e il Consiglio di amministrazione coordinandone l'attività e sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) nomina e revoca il direttore amministrativo, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

d) sottopone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, sia il progetto di bilancio di previsione che il conto consuntivo;

e) controlla l'efficiente funzionamento dell'Università ed il rispetto dei principi di azione della stessa;

f) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Ateneo, nei limiti di legge, fatte salve le competenze attribuite in materia al direttore amministrativo;

g) stipula convenzioni, contratti, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di propria competenza;

h) emana lo statuto e i regolamenti dell'Università e le relative modifiche;

i) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa; ha potere di annullamento, per ragioni di legittimità, degli atti degli organi e delle strutture dell'Università;

l) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;

n) convoca annualmente una Conferenza di Ateneo per illustrare, dibattere e verificare lo stato di attuazione dei programmi e la situazione complessiva dell'Università

2. Può avocare con provvedimento motivato gli atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti, in caso di grave e ripetuta inosservanza da parte di questi delle direttive generali impartite dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. In casi di necessità e urgenza il rettore può adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

3. La carica di rettore è incompatibile con quella di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e di centro di ricerca e con la posizione di professore e tempo definito.

Art. 10.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo ordinari che abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica quattro anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di anticipata cessazione dalla carica, le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;

b) ai membri del consiglio studentesco, ai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di facoltà, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;

c) al personale tecnico-amministrativo che complessivamente esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori.

3. Il decano dei professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni del rettore nel periodo compreso fra il nono e il settimo mese antecedenti la scadenza del mandato del rettore in carica e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 15 giugno. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla ces-

sazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

4. Il rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda votazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti purché partecipi alla votazione almeno il 70% degli aventi diritto. Nella terza votazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti purché partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane, oltre che per la frazione di anno accademico in corso, per il quadriennio accademico successivo. Al rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Prorettore vicario e prorettori delegati

1. Il rettore nomina tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'Università un prorettore vicario che, in caso di assenza o impedimento del rettore, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione. Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal rettore anche con potere di firma; partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico. La carica di prorettore vicario è incompatibile con quella di preside, di direttore di dipartimento e di centro di ricerca. Al prorettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

2. Il rettore può nominare, tra i professori di ruolo dell'Università, prorettori delegati, cui attribuisce compiti e ambiti di competenza, i quali possono essere delegati anche alla firma di specifici atti e che rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, a specifici punti all'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Ai prorettori delegati può essere assegnata una indennità di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

Sezione II

Senato accademico

Art. 12.

Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) i presidi di facoltà;

c) il presidente del collegio dei direttori di dipartimento;

d) un numero di direttori di dipartimento, inferiore di un'unità a quello dei presidi di facoltà, designati per un biennio dal collegio dei direttori di dipartimento assicurando adeguata rappresentanza ai diversi settori scientifico-disciplinari; il collegio dei direttori provvede immediatamente alla sostituzione del direttore di dipartimento designato che abbia perduto tale qualità; con l'elezione del rettore si procede comunque a nuove designazioni;

e) due professori di seconda fascia a tempo pieno rappresentanti dei professori di seconda fascia dell'Ateneo e due ricercatori confermati a tempo pieno rappresentanti di tutti i ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il mandato, di durata quadriennale e coincidente con quello del rettore, è rinnovabile consecutivamente una sola volta ed è incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione;

f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti, secondo le modalità dettate dal regolamento generale di Ateneo, dal personale in servizio alla data delle operazioni di voto; tale mandato, di durata quadriennale e coincidente con quello del rettore, è rinnovabile consecutivamente una sola volta ed è incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione e di componente delle rappresentanze sindacali unitarie;

g) il presidente del consiglio studentesco e ulteriori due rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità dettate dal regolamento generale di Ateneo ed il cui mandato, rinnovabile una sola volta consecutivamente, ha durata biennale; la carica di senatore accademico non è compatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione. In ogni caso la rappresentanza studentesca non può essere inferiore al 15% degli altri membri del consesso.

2. Le rappresentanze di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma precedente partecipano a tutte le discussioni del senato e hanno diritto di voto sulle materie di cui all'art. 13 del presente statuto, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *g)* del primo comma di tale articolo e di quelle che affrontino questioni relative alle persone dei docenti e comunque implicanti valutazione sull'attività scientifica dei singoli docenti o delle strutture.

3. Partecipano alle riunioni del senato, senza diritto di voto, il prorettore e il direttore amministrativo che svolge funzioni consultive e di segretario. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri dello stesso.

4. Il senato accademico dura in carica quattro anni accademici coincidenti con quelli del mandato del rettore. Il regolamento generale di Ateneo fissa le norme per l'elezione dei membri di cui alle lettere *e) f)* e *g)* del primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico è organo di governo dell'Ateneo. Svolge funzioni normative, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare:

a) elabora e approva i piani annuali e pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, determinando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;

b) esprime parere sul bilancio di previsione dell'Ateneo;

c) approva lo statuto ed i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche, salvo che non sia diversamente disposto;

d) delibera sull'offerta didattica dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio sentito il consiglio studentesco, il consiglio di amministrazione ed il nucleo di valutazione;

e) sentito il consiglio di amministrazione, delibera sulla costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;

f) sentito il consiglio di amministrazione, istituisce centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni altra struttura operativa dell'Ateneo, esercitando un controllo annuale sulle attività dei medesimi;

g) assegna i docenti alle facoltà e delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli di facoltà e delle disponibilità finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;

h) definisce i criteri di destinazione delle risorse in merito all'organico del personale tecnico e amministrativo;

i) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai dipartimenti;

l) sulla base dei rapporti del nucleo di valutazione, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

m) dirime i conflitti fra le strutture dell'Università;

n) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo con enti e istituzioni esterni attinenti all'organizzazione e al funzionamento della didattica e della ricerca; approva le convenzioni ed i contratti dell'Ateneo riguardanti materie di propria competenza;

o) esprime parere sui nominativi proposti dal consiglio di amministrazione quali membri del collegio dei revisori dei conti e designa gli esperti componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza, esprime parere sulle nomine del rettore dei rappresentanti dell'Ateneo negli enti partecipati;

p) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata un'indennità di carica, ivi compresi l'indennità di carica del rettore e dei delegati dello stesso, gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;

q) approva i piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo e i criteri di destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative;

r) adotta ogni altro atto previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università;

s) delibera sulla carta dei diritti degli studenti, previo parere positivo del consiglio studentesco.

2. Durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.

Sezione III

Consiglio di amministrazione

Art. 14.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il prorettore vicario, senza diritto di voto;

c) il direttore amministrativo, avente anche funzioni di segretario verbalizzante;

d) due professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno;

e) due professori di ruolo di seconda fascia confermati a tempo pieno;

f) due ricercatori confermati di ruolo a tempo pieno;

g) cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste nel regolamento di Ateneo, di cui uno eletto tra i dottorandi e gli specializzandi; tale carica è incompatibile con quella di membro del senato accademico e di consiglio di facoltà;

h) un rappresentante del Governo designato dal M.I.U.R;

i) due esperti designati dal senato accademico;

l) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

2. Gli esperti non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Università, né possono avere avuto rapporti di collaborazione anche professionale con l'Università; devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza e godere di una esperienza di almeno un triennio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pub-

blico o privato ovvero di funzioni dirigenziali di pari durata in amministrazioni pubbliche o private. Le norme per l'elezione dei membri di cui alle lettere *d), e), f), g)* ed *l)* del comma precedente, comunque rieleggibili consecutivamente una sola volta, sono dettate dal regolamento generale di Ateneo.

3. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e, per i membri di cui alle lettere *d), e), f), g), i)* ed *l)* del primo comma, con la carica di membro del senato accademico.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due anni. È convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso. Le procedure di convocazione e di funzionamento del consiglio di ammistrazione sono determinate dal «Regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione» approvato a maggioranza assoluta dei membri dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.

Art. 15.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo previo parere del senato accademico;

b) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico;

c) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i regolamenti disciplinanti materie di competenza del consiglio;

d) gli atti di attuazione dei programmi edilizi dell'Ateneo approvati dal senato accademico; gli atti di assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative dell'Ateneo in conformità ai criteri e alle direttive approvati dal senato accademico e alle specifiche destinazioni da questi deliberate;

e) i provvedimenti relativi all'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio studentesco e nel rispetto dei principi fissati dal senato accademico;

f) sulla base delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico, l'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo e la distribuzione dello stesso;

g) le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, conformemente alle priorità e ai criteri stabiliti dal senato accademico;

h) sulla copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal senato accademico e, sulla base delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico, sull'assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;

i) su proposta del senato accademico, l'ammontare delle indennità di carica del rettore e dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lettera *p)*;

l) ogni altro atto rientrante nelle competenze attribuitegli dalla legge, dall'ordinamento universitario dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. In caso di anticipata cessazione del rettore e durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.

Sezione IV

Collegio dei direttori di dipartimento

Art. 16.

Composizione del collegio dei direttori di dipartimento

1. Il collegio è composto dai direttori dei dipartimenti dell'Ateneo che al proprio interno eleggono a maggioranza assoluta dei membri il presidente che dura in carica un quadriennio accademico ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di mancata elezione dopo le prime tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente designa fra i membri del collegio un vice presidente che, oltre a coadiuvare il presidente, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Del collegio dei direttori di dipartimento, fa parte un rappresentante dei segretari amministrativi di dipartimento designati dagli stessi con le modalità previste per la elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi dell'Ateneo, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il collegio dei direttori di dipartimento è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero il rettore. Il collegio approva a maggioranza assoluta dei membri il proprio regolamento che nel rispetto dello statuto disciplina le procedure di convocazione e le norme di funzionamento dello stesso. Tale regolamento, previo parere del senato accademico, è promulgato con decreto del rettore.

Art. 17.

Funzioni del collegio dei direttori di dipartimento

1. Il collegio dei direttori di dipartimento è organo consultivo e di proposta dell'Ateneo in ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione della ricerca e alla formazione post-laurea e post-dottorato. In particolare il collegio esprime parere obbligatorio:

a) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca;

b) sui progetti di formazione *post*-laurea limitatamente ai corsi di dottorato, *post*-dottorato ed agli assegni di ricerca;

c) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

d) sui criteri di valutazione dell'attività scientifica;

e) sui criteri di assegnazione delle borse *post*-laurea e *post*-dottorato e di composizione delle commissioni di valutazione dei candidati;

f) sulla determinazione dei criteri di assegnazione del personale tecnico-amministrativo.

Sezione V

Consiglio studentesco

Art. 18.

Composizione del consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco è composto da 29 membri dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione, i rappresentanti degli studenti eletti negli organi dell'Azienda per il diritto allo studio e nel comitato di gestione degli impianti sportivi, ed un numero di rappresentanti degli studenti eletti in ciascun consiglio di facoltà proporzionale al rapporto esistente fra iscritti alla rispettiva facoltà e iscritti all'Ateneo e comunque almeno uno per ogni facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio studentesco elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il presidente e il vicepresidente che durano in carica un biennio accademico. Il presidente rappresenta il consiglio studentesco ed esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; il vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento. Tali cariche possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio studentesco sono stabiliti dal «Regolamento del consiglio studentesco» approvato da quest'ultimo a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico, nel rispetto dello statuto e del regolamento generale di Ateneo.

4. L'amministrazione garantisce le strutture di supporto necessarie allo svolgimento delle funzioni del consiglio studentesco.

Art. 19.

Funzioni del consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco è organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio studentesco:

a) designa la terna di candidati fra cui il senato elegge il garante degli studenti;

b) adotta, a maggioranza assoluta dei membri e in conformità ai regolamenti di Ateneo, il proprio regolamento interno;

c) esprime parere obbligatorio:

c1) sulle deliberazioni relative all'assegnazione di spazi e risorse edilizie alle strutture didattiche;

c2) sul regolamento didattico di Ateneo;

c3) sulle determinazioni relative ai contributi e alle tasse a carico degli studenti e sulle relative destinazioni;

c4) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio e sugli interventi relativi al rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica;

c5) sulle questioni comunque connesse con la qualità e quantità dei servizi didattici offerti dall'Ateneo;

c6) su ogni questione riguardante interventi a favore degli studenti previsti dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, ivi compresa la determinazione dei criteri di elargizione agli studenti di borse di studio, sussidi e forme di prestito d'onore;

d) propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero;

e) formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attività autogestite;

f) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

g) elabora proposte sulle materie di interesse degli studenti;

h) propone modifiche di statuto;

i) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, un membro in seno al nucleo di valutazione di Ateneo;

l) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, le componenti studentesche per le rappresentanze dei lavoratori della sicurezza;

m) svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

Sezione VI

Organi di controllo e di garanzia

Art. 20.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto del rettore, su proposta del consiglio di amministrazione e sentito il Senato accademico. I componenti del collegio restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al quarto esercizio della loro carica. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I membri possono essere confermati solo una volta.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;

b) quattro dirigenti o funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Ragioneria generale dello Stato, di altra università, di altra amministrazione pubblica, o tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui due effettivi e due supplenti

3. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni accademici e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

4. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università. Il collegio, in particolare:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

b) esprime il proprio parere sul bilancio di previsione preventivo e sulle variazioni di bilancio;

c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonché proposte tendenti a conseguire miglioramenti di efficienza, di efficacia e di economicità;

d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Università, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio;

g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

5. I componenti del collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Università e dei centri autonomi di spesa.

6. Il presidente del collegio, o altro componente su delega del presidente, può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

7. Il collegio cura la tenuta di uno specifico libro in cui vengono annotate cronologicamente le verifiche e i controlli svolti. Di ogni riunione e di ogni attività di controllo, collegiale o individuale, deve redigersi verbale da trascriversi nel libro, con la sottoscrizione degli intervenuti.

8. Il collegio dei revisori è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

9. Ai componenti del Collegio è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, su proposta del Consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennità e di eventuali gettoni di presenza.

10. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Università, i componenti del Consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Università o di componenti del Consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Università e chi abbia liti pendenti ovvero attività contrattuali in corso con l'Università.

Art. 21.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la valutazione delle attività didattiche e di ricerca, della gestione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo redige, ogni anno entro i termini di legge, una relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo per le attività espletate nell'anno precedente e una relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attività didattiche. Entrambe le relazioni sono presentate al Senato accademico e al consiglio di amministrazione che le esaminano per quanto di competenza. Il nucleo deve inoltre adempiere ad ogni compito previsto dalla legge e alle richieste ad esso espressamente rivolte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Il Nucleo di valutazione dura in carica per quattro anni accademici ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui uno studente ed almeno due scelti tra esperti nel campo della valutazione, nominati dal rettore su designazione del Senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il presidente è eletto dai componenti del nucleo stesso. Il rettore si avvale della collaborazione del nucleo per la definizione delle linee di sviluppo dell'Ateneo da sottoporre all'approvazione del senato accademico. La qualifica di membro del nucleo è incompatibile con quella di rettore, di membro del senato accademico, del consiglio di amministrazione, di preside di facoltà, di direttore di dipartimento, di presidente di consiglio didattico.

4. L'Università assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Ai componenti del nucleo viene corrisposta un'indennità fissata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 22.

Garante degli studenti

1. Il garante degli studenti è nominato con decreto rettorale previa elezione, a maggioranza assoluta, da parte del senato accademico entro una rosa di tre candidati, esterni all'Università, designati dal consiglio studentesco e scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, indipendenza di giudizio ed imparzialità, per un periodo di quattro anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, determina l'indennità spettante a tale organo.

2. Il garante degli studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il garante può chiedere atti o chiarimenti ad ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce direttamente al rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al garante hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il garante degli studenti può sottoporre al senato accademico argomenti o decisioni volte al miglioramento della qualità di vita degli studenti.

Art. 23.

Comitato per le pari opportunità

1. Il comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle persone diversamente abili. Segnala al rettore e agli organi di governo dell'Ateneo specifici ambiti di intervento. Predispone una relazione annuale sulle attività svolte e un progetto sugli ambiti di intervento ritenuti strategici per l'Ateneo.

2. La composizione e la durata del comitato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo che disciplina le modalità di scelta dei membri e di funzionamento dello stesso.

Art. 24.

Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La consulta del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e ad ogni questione riguardante il personale tecnico-amministrativo.

2. La consulta è composta:

a) da quindici membri eletti dal personale tecnico-amministrativo secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del principio di necessaria e proporzionale rappresentanza di tutte le aree di suddivisione del personale tecnico-amministrativo. I membri della consulta sono nominati con decreto rettorale. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale dipendente;

b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in consiglio di amministrazione e in senato accademico;

3. La consulta del personale tecnico-amministrativo esprime parere:

a) sui piani di sviluppo dell'Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;

b) sulla dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;

c) sui piani di formazione e di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

d) sulle modifiche statutarie e sui regolamenti di Ateneo nelle parti concernenti l'organizzazione e la gestione del personale tecnico-amministrativo.

4. Gli uffici amministrativi dell'Ateneo sono tenuti a fornire alla consulta i dati da questa richiesti necessari per esprimere i pareri di cui al comma precedente.

5. Le modalità di elezione, la durata e la disciplina generale di funzionamento della consulta sono previsti nel regolamento generale di Ateneo. Gli ulteriori aspetti di funzionamento sono disciplinati dalla consulta con proprio regolamento approvato a maggioranza assoluta dei propri membri.

6. La consulta elegge, fra i propri membri, il presidente della stessa avente il compito:

a) di convocare la consulta;

b) di redigere, con l'ausilio del segretario da lui stesso scelto all'interno della consulta, i relativi verbali e di curarne la custodia;

c) di trasmettere agli organi di Ateneo i pareri e le proposte approvati dalla consulta.

7. La consulta si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo richieda un terzo dei membri o che le venga richiesto un parere o una proposta.

Art. 25.

Commissione etica di Ateneo

1. La commissione etica di Ateneo vigila sul rispetto del codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. A tal proposito al termine di ogni anno accademico la commissione presenta al Senato accademico una relazione sul rispetto del codice deontologico.

2. La commissione etica è composta da un professore ordinario a tempo pieno, che svolge le funzioni di presidente, un professore associato a tempo pieno, un ricercatore confermato a tempo pieno, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti, eletti secondo le modalità e la durata previste nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 26.

Commissione didattica di Ateneo

1. La Commissione didattica di Ateneo è presieduta dal rettore o da un suo delegato ed è composta dai Presidi delle facoltà dell'Ateneo, dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico, dal Direttore amministrativo, dal responsabile del Dipartimento della didattica di Ateneo e dal responsabile del settore dell'offerta formativa di Ateneo. Ha funzione consultiva del Senato accademico per le questioni inerenti la didattica. Svolge inoltre attività istruttoria per le deliberazioni del Senato concernenti la didattica. Per tale scopo, e nel rispetto delle competenze del Nucleo di valutazione, essa costituisce osservatorio permanente delle attività didattiche con particolare riguardo alla valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dell'attività didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato.

Capo II

ORGANI E STRUTTURE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Sezione I

L'articolazione amministrativa

Art. 27.

La struttura multipolare

1. L'Università è organizzata secondo una struttura multicampus e multipolare comprendente i Poli del centro storico, di Coppito, di Roio, nonché i Poli territoriali della Marsica e del comprensorio Valle Peligna-Alto Sangro. L'istituzione di nuovi Poli è rimessa al regolamento generale di Ateneo.

2. L'amministrazione costituisce la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso, ed è articolata in dipartimenti amministrativi, aree, settori, uffici e sezioni, organizzati secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 28.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal rettore a persona dotata di adeguata esperienza e professionalità, scelta tra i dirigenti di Università, di amministrazioni pubbliche o private, con contratto biennale rinnovabile.

2. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti. Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.

3. Nel rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il direttore amministrativo:

a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;

b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;

c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo.

d) cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti;

e) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme dello statuto;

f) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti;

h) sottoscrive le convenzioni e i contratti dell'Università nei limiti necessari alla gestione amministrativa e non rientranti fa quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;

i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti.

4. Spetta al direttore amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Università e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

5. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo un dirigente di ruolo dell'Ateneo scelto dal rettore, che ne dà comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, svolge il ruolo di facente funzioni del direttore amministrativo.

Art. 29.

Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza il direttore amministrativo e gli altri dirigenti attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati

Capo III

LE FACOLTÀ

Art. 30.

Ruolo della facoltà

1. La facoltà promuove, organizza e svolge le attività didattiche e di formazione necessarie per acquisire i titoli previsti dalla legge. La facoltà elabora e attua iniziative di orientamento agli studi universitari ed all'inserimento nel mondo professionale e del lavoro. Può inoltre istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente. Le modalità di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono previste dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Le facoltà istituite presso l'Università sono indicate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 31.

Organi della facoltà

Sono organi della facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il preside e il vicepreside;

c) la giunta di facoltà (ove costituita);

d) i consigli didattici del corso di studio.

Art. 32.

Funzioni del consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è organo di programmazione e coordinamento. In particolare:

a) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti ed in conformità ai regolamenti di Ateneo, il regolamento di facoltà ed il regolamento didattico di facoltà;

b) programma, coordina ed organizza le attività didattiche dei corsi di studio della facoltà e, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori; programma, coordina ed organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti; nomina la commissione didattica di vigilanza nella composizione prevista dal regolamento didattico di facoltà; verifica, avvalendosi della commissione didattica di vigilanza, gli esiti della didattica e delle attività di orientamento e di tutorato; delibera l'ordine annuale degli studi;

c) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sulle richieste di nuovi posti di ruolo, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento interessato; delibera l'attivazione di procedure concorsuali per la selezione di personale docente nonché la chiamata dei docenti di ruolo, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento interessato; in tali casi il Consiglio di facoltà delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore;

d) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula proposte per professori a contratto nel rispetto della normativa vigente;

e) per esigenze di ordine didattico può attribuire annualmente a docenti della facoltà, su richiesta degli stessi, responsabilità didattiche anche nell'ambito di un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza;

f) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti, sentito il consiglio di dipartimento interessato;

g) coordina annualmente le attività didattiche che si svolgono all'interno della facoltà;

h) organizza attività culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;

i) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sentito il consiglio di dipartimento interessato.

l) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo pluriennali dell'Università, sentite le strutture scientifiche di riferimento; elabora ed esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico-scientifico provenienti anche da soggetti pubblici e privati, con cui può stipulare convenzioni e accordi, e promuove la sperimentazione e lo sviluppo di nuove metodologie formative; avanza proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;

m) adempie ad ogni altro compito previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dei regolamenti dell'Università.

2. Il consiglio di facoltà può istituire una giunta di facoltà, presieduta dal preside, di cui fa parte anche il vicepreside, alla quale sono affidate funzioni istruttorie ed esecutive. Composizione, durata, compiti e modalità di funzionamento della Giunta sono disciplinati dal regolamento di facoltà nel rispetto dei principi posti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 33.

Composizione del consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) dai ricercatori della facoltà;

c) da una rappresentanza degli studenti della facoltà, eletti per un biennio secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, pari al 5% degli altri componenti più l'1 per mille degli studenti iscritti e comunque non inferiori a 2. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti gli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso.

2. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, o l'utilizzazione o destinazione di posti di ruolo o l'attivazione di procedure concorsuali, nonché quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal consiglio

di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori e con esclusione delle rappresentanze degli studenti.

3. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute.

Art. 34.

Preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attività didattiche della facoltà. Convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne attua le deliberazioni. Cura il regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà, è membro del Senato accademico ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università. Ha la responsabilità dei servizi generali didattici ed organizzativi della facoltà.

2. Il preside è eletto, secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, dai componenti del consiglio di facoltà, tra i professori di prima fascia di ruolo in regime di tempo pieno, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione e dei votanti nelle successive due votazioni purché partecipino alle stesse la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. La convocazione del collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni da tenersi in giorni diversi.

3. Il preside dura in carica quattro anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di direttore di dipartimento e di centro di ricerca, di presidente di consiglio didattico, di membro del consiglio di amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.

4. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicepreside che, oltre a coadiuvare il preside nell'esercizio delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di vicepreside è incompatibile con quella di rettore, di prorettore vicario e di direttore di dipartimento e di vice direttore di dipartimento, di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il preside e il vicepreside sono nominati con decreto del rettore.

Art. 35.

Consiglio didattico di corso di studio

1. Il consiglio didattico di corso di studio organizza l'attività di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, della stessa facoltà.

2. Il consiglio didattico di corso di studio è nominato dal consiglio di facoltà secondo le modalità previste dal regolamento didattico di Ateneo che ne disciplina anche la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 36.

Servizi didattici integrativi

1. L'Università, anche tramite le facoltà, può istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:

a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi *post*-laurea;

b) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione dei concorsi pubblici;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e altri corsi *post*-laurea;

d) corsi di formazione permanente e ricorrente;

e) corsi di recupero dei debiti formativi;

f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento;

g) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.

Capo IV

I DIPARTIMENTI

Art. 37.

Natura e funzioni del dipartimento

1. Il dipartimento è sede della ricerca scientifica. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attività di ricerca di uno o più settori o aree scientifico-disciplinari omogenei per finalità o per metodo di ricerca, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente e del diritto dello stesso di accesso diretto ai relativi finanziamenti. I dipartimenti attivati nell'Università sono elencati nel regolamento generale di Ateneo.

2. I dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attività didattiche dell'Università e a tal fine collaborano con le facoltà, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; sono sede dei corsi di dottorato di ricerca delle cui attività e della cui organizzazione sono direttamente responsabili; sono inoltre responsabili degli altri corsi di formazione *post*-laurea ed extra-universitari di cui siano proponenti.

3. I dipartimenti hanno autonomia finanziaria, amministrativa e contabile nei limiti e nelle forme di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Hanno autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione. Essi inoltre:

a) esprimono parere preventivo, nei settori scientifico-disciplinari di competenza, sui bandi di concorso per posti di personale docente e sulle chiamate di professori associati e ordinari;

b) possono proporre alle facoltà, per i settori scientifico-disciplinari di competenza, richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca.

4. Al dipartimento afferiscono, su richiesta approvata dal consiglio, i professori e i ricercatori dell'Università appartenenti ai settori o aree di ricerca di interesse del dipartimento, nonché il personale tecnico e amministrativo assegnato per il funzionamento dello stesso. Ad ogni professore e ricercatore è garantita la libertà di opzione.

5. Il dipartimento può svolgere attività di ricerca e di consulenza finanziata anche mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, ed avvalersi di collaborazioni con soggetti esterni o con studenti anche mediante l'attivazione di borse di studio.

Art. 38.

Modalità di costituzione del dipartimento

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei dipartimenti sono di competenza del Senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi generali della libertà di ricerca e della omogeneità del metodo e degli obiettivi scientifici delineati.

2. La costituzione di un dipartimento è deliberata dal Senato accademico sulla base di un motivato progetto scientifico presentato da un congruo numero di docenti, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento. Il progetto scientifico deve essere corredato da un piano economico e di funzionamento. In ogni caso, il numero di docenti necessario per la costituzione e la conservazione del dipartimento non può essere inferiore a venticinque, dei quali almeno quattro professori di ruolo di prima fascia. Il senato accademico delibera la disattivazione di un dipartimento qualora vengano a mancare i presupposti scientifici o numerici che ne hanno determinato la costituzione. Qualora, continuando a sussistere i presupposti e la produttività scientifici, la consistenza numerica del dipartimento venga ad essere inferiore al numero prescritto, il Senato può consentire, con verifica biennale rinnovabile, la perduranza del medesimo.

3. Con la maggioranza di due terzi dei componenti, il senato accademico può approvare la costituzione di dipartimenti concernenti aree scientifiche di particolare interesse per l'Ateneo anche in deroga al numero minimo di docenti previsto al comma 2, a condizione che almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia.

4. Il senato accademico, almeno una volta ogni triennio, verifica la situazione dei dipartimenti, la produttività scientifica degli stessi in rapporto alle risorse assegnate, anche allo scopo di una maggiore efficienza sia economico-organizzativa che sul piano della ricerca scientifica anche ricorrendo a criteri di valutazione esterna.

Art. 39.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore di dipartimento ed il vice direttore di dipartimento;

c) la giunta di dipartimento

2. Il regolamento di dipartimento, nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale di Ateneo, disciplina la composizione, il funzionamento e le modalità di elezione della giunta di dipartimento con funzioni istruttorie ed esecutive ed avente il compito di coadiuvare il direttore. Sono membri della giunta il direttore del dipartimento, il vicedirettore ed una rappresentanza di docenti afferenti al dipartimento e del personale tecnico-amministrativo.

3. I dipartimenti si possono articolare in sezioni, prive di autonomia finanziaria ed amministrativa, costituite, mediante deliberazione del consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi di ricerca e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. Il consiglio di dipartimento con la stessa maggioranza può deliberarne la disattivazione.

Art. 40.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento nel rispetto delle norme dello statuto, è organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento. In particolare:

a) approva i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;

b) approva i criteri per l'utilizzo delle strutture, degli ambienti e delle risorse del dipartimento;

c) approva, su proposta del direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

d) approva a maggioranza assoluta dei membri ed in conformità allo statuto e ai regolamenti di Ateneo, il regolamento di dipartimento;

e) esprime parere sulle chiamate dei professori di ruolo, sulla attivazione delle procedure concorsuali e sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore;

f) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Università;

g) coopera al buon andamento delle attività didattiche.

2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) il segretario amministrativo del dipartimento o della segreteria unica di riferimento, che partecipa alle sedute anche con funzioni consultive e di verbalizzazione;

c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivi nel dipartimento e degli assegnisti di ricerca, eletti secondo modalità stabilite dal regolamento di dipartimento che determina anche il numero di tali rappresentanti che comunque non può essere superiore ciascuna al 10% del numero totale dei professori e ricercatori presenti nel consiglio.

3. Per gli argomenti attinenti alle chiamate dei professori di ruolo, alla utilizzazione e destinazione dei posto di ruolo, all'attivazione di procedure concorsuali e comunque riguardanti professori o ricercatori, il consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata e a quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo.

Art. 41.

Giunta di dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il consiglio può delegare alla giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal regolamento di dipartimento.

2. La giunta è presieduta dal direttore ed è composta secondo le modalità definite dal regolamento di dipartimento. Della giunta fanno parte il vice direttore e il segretario amministrativo quest'ultimo con funzioni di verbalizzazione. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore.

Art. 42.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il consiglio e la giunta; cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; cura i rapporti con gli organi accademici; esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Può nominare, tra i professori di ruolo del dipartimento, un delegato che lo rappresenta temporaneamente quando necessario.

2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, afferenti al Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. La convocazione del collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni da tenersi in giorni diversi. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con quella di rettore, di preside di facoltà, di vicepreside, di membro del consiglio di amministrazione, di presidente di consiglio di corso di studio e di pro rettore vicario.

3. Il direttore designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicedirettore che, oltre a coadiuvare il direttore nell'esercizio delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di vice direttore è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di preside e di vice preside, di membro del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, di presidente di consiglio di corso di studio e di pro rettore vicario. Il direttore e il vice direttore sono nominati con decreto del rettore.

Art. 43.

Segretario amministrativo di dipartimento

1. Il segretario amministrativo è scelto dal direttore amministrativo, o dal dirigente delegato, fra il personale amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalità.

2. Il segretario amministrativo predispone e cura gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del dipartimento; inoltre:

a) agisce in conformità agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dagli organi del dipartimento rispondendone agli stessi;

b) collabora con il direttore del dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo ed i relativi allegati, nonché la situazione patrimoniale;

d) coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto allo stesso imputabile;

e) è responsabile dei procedimenti amministrativi posti in essere dal dipartimento e risponde al direttore amministrativo o al dirigente da questi delegato della corretta applicazione dei regolamenti, delle procedure

e del rispetto degli indirizzi generali relativi alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile fissati dall'Ateneo, nonché degli indirizzi adottati dagli organi del dipartimento.

Art. 44.

Centri di ricerca

1. Centri di ricerca possono essere costituiti, sulla base di progetti a durata pluriennale e coinvolgendo anche soggetti esterni pubblici o privati, tra più dipartimenti per lo svolgimento di attività di ricerca concernente più ambiti scientifici o la comune gestione di complessi apparati scientifici o di supporto. La proposta di costituzione, deliberata dai dipartimenti interessati, è approvata dal Senato accademico sulla base della disponibilità delle relative risorse accertate dal consiglio di amministrazione e sentito il collegio dei direttori di dipartimento.

2. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo. Le ulteriori norme di funzionamento dei centri di ricerca sono contenute nel regolamento approvato dagli organi del centro stesso conformemente alle normative di Ateneo e alla delibera di istituzione del centro.

Art. 45.

Sistema bibliotecario di Ateneo

Il Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) coordina le strutture bibliotecarie di Polo, dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica. Il SBA ha funzioni istruttorie per il controllo sull'organizzazione e sull'efficienza delle biblioteche. L'attività del SBA è disciplinata da proprio regolamento

Art. 46.

Centro di servizio

1. Il centro di servizio svolge funzioni di servizio dell'attività dell'Ateneo secondo modalità anche organizzative indicate nel regolamento generale di Ateneo.

2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'istituzione e l'organizzazione del centro di Ateneo per la formazione degli insegnanti, competente a svolgere, anche in coordinamento con gli enti interessati, le prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale abilitante per l'insegnamento e alle connesse attività didattiche e di tutorato, secondo le previsioni di legge.

Capo V

NORME COMUNI

Art. 47.

Funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo il caso che sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza o che debbano comunque ritenersi giustificati.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla maggioranza dei 3/4 dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo presidente. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano alle seguenti cariche: preside, direttore di dipartimento, presidente del collegio dei direttori di dipartimento, direttore di centro di ricerca, presidente del consiglio studentesco, presidente di consiglio didattico, presidente della consulta del personale tecnico-amministrativo.

5. Gli organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei membri.

Art. 48.

Decadenza

1. L'assenza non giustificata del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la decadenza dalla carica stessa. Tale disposizione si applica anche ai componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Le rappresentanze elettive che cumulino tre assenze consecutive non giustificate decadono dalla carica.

Art. 49.

Indennità di carica

1. I titolari di più cariche interne all'Ateneo, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola delle predette indennità.

2. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a due mesi, deter-

mina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

TITOLO III
ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 50.
Atti normativi dell'Ateneo

1. L'Università nell'esercizio della propria potestà normativa, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge adotta:

lo statuto e le modifiche allo stesso;

la carta dei diritti degli studenti e relative modifiche;

regolamenti e relative modifiche;

codice deontologico e successive modifiche.

Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) il regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti;

e) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

f) il regolamento del personale tecnico e amministrativo;

ogni altro regolamento previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario o dallo statuto o che disciplini materie di interesse dell'Università.

Art. 51.
Modifiche dello statuto

1. La proposta di modifica dello statuto spetta al rettore, al consiglio di amministrazione, al collegio dei direttori di dipartimento, alla commissione didattica di Ateneo e, riguardo alle materie di rispettiva competenza, al consiglio studentesco e alla consulta del personale tecnico-amministrativo.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo dal senato accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due distinte sedute con intervallo di almeno quarantacinque giorni e massimo novanta giorni sentiti i dipartimenti e le facoltà se di competenza.

3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 52.
Contenuto dei regolamenti di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università e le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo; è deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative espletate dall'Università. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio studentesco.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa. Il regolamento è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

4. Il regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti è deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del consiglio studentesco.

5. Il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.

6. Il regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina l'organizzazione del personale medesimo, ed in particolare le procedure di assegnazione delle persone alle strutture e agli uffici ad opera del direttore amministrativo. Detta i criteri sulla base dei quali l'Università provvede alla istituzione di corsi di formazione e all'organizzazione di incontri, conferenze e seminari per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; è deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.

Art. 53.
Formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli stessi.

2. I regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al senato accademico per l'approvazione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore e, salvo ragioni di urgenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo dell'Università.

Art. 54.

Pareri - Scadenza termini

1. I pareri sui regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva. In ogni altro caso il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 55.

Codice deontologico

1. Il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo concerne l'espletamento dei rispettivi compiti. È deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti sentito il parere della commissione etica di Ateneo.

Art. 56.

Raccolta degli atti normativi d'Ateneo

1. L'Università provvede a pubblicare e raccogliere lo statuto e i regolamenti di Ateneo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57.

Interpretazioni

1. Nello statuto:

a) per professori, qualora non ulteriormente specificato, si intendono i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, confermati e non;

b) per docenti, si intendono i professori ed i ricercatori confermati e non;

c) con la parola «ricercatori» si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) per «studenti» si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master Universitario dell'Università;

e) con l'espressione «personale tecnico e amministrativo» si intende tutto il personale non docente dell'Università, ivi compresi i collaboratori esperti linguistici (Cel), di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;

f) con l'espressione «personale» si intende sia il personale docente che il personale tecnico e amministrativo.

2. Ai fini del presente statuto l'inizio dell'anno accademico è fissato al primo ottobre di ciascun anno.

3. È assegnato al rettore, in sede di prima applicazione dello statuto, il compito di presentare ai competenti organi di Ateneo i progetti di modifica degli organi e delle strutture esistenti necessari ai fini dell'attuazione delle nuove norme statutarie.

Art. 58.

Temporaneità delle cariche

1. L'Università, in ragione del principio dell'esigenza di rotazione delle cariche elettive, pone quale limite generale al rinnovo delle stesse lo svolgimento di un doppio mandato consecutivo. Lo svolgimento di due mandati consecutivi interamente espletati impedisce di poter riaccedere alla carica medesima prima che sia trascorso un ulteriore mandato pieno.

2. I mandati in corso di espletamento al momento di entrata in vigore del presente Statuto non sono considerati ai fini dell'applicazione del principio di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 59.

Rappresentanza degli studenti

1. Nella determinazione delle rappresentanze degli studenti in organi dell'Ateneo o di facoltà o di dipartimento, l'arrotondamento avviene sempre all'unità immediatamente superiore.

Art. 60.

Norma transitoria

1. Le cariche in corso al momento di entrata in vigore del nuovo statuto terminano il rispettivo mandato secondo le norme vigenti al momento della rispettiva elezione o nomina. Le norme del presente statuto si applicano per le elezioni che si svolgono sotto il vigore dello stesso.

2. Il rettore ha il compito di avviare tutte le procedure necessarie per rendere conformi allo statuto, entro sei mesi dalla predetta data, le normative dell'Ateneo.

Art. 61.

Entrata in vigore

1. Le norme del presente statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*. Esse sono immediatamente applicabili e prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo fatta salva la necessità di norme di attuazione da adottare entro il termine di cui all'articolo precedente. Trascorso tale termine le norme statutarie prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 26 aprile 2006

Il rettore: DI ORIO

06A04391

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascolin 110 MP»

Estratto decreto n. 35 del 18 aprile 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi ASCOLIN 110 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401;

Produttore: La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 0102748011;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 0102748023.

Composizione: 1 g di prodotto contengono:

Principio attivo:

lincomicina cloridrato pari a lincomicina 110 mg;

eccipienti:

poliglole 400 (macrogol 400) 100 mg;

paraffina liquida 5 mg;

silice colloidale 25 mg;

nocciola q.b.a. 760 mg.

Specie di destinazione: suini (fino a quattro mesi).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a quattro mesi): enterite necrotica superficiale, polmoniti enzootiche;

Tempo di attesa:

suini: carne 12 giorni;

Validità: in confezione integra quindici mesi; dopo la prima apertura 6 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro tre mesi dalla preparazione;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

Dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A04444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 36 del 18 aprile 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei medicinali veterinari prefabbricati e delle premiscele per alimenti medicamentosi:

Aurospir - A.I.C. n. 102666;

Clortetra 200 Premix - A.I.C. n. 102541;

Dynaprim 120 - A.I.C. n. 102603;

Filostin 120 S - A.I.C. n. 102460;

Filosulfa 200 - A.I.C. n. 102660;

Ossitetra 200 Premix - A.I.C. n. 102651;

O-T 120 - A.I.C. n. 102665;

Oxylan Premix - A.I.C. n. 103079;

Rubromicin 100 - A.I.C. n. 102648;

Spiramix 200 Premix - A.I.C. n. 102445;

Sulfachinossalina 200 Premix - A.I.C. n. 101988;

Sulfadimetossina 200 Premix - A.I.C. n. 102659;

Tiamulin 10 - A.I.C. n. 102661;

Tilosina 200 Premix - A.I.C. n. 102662;

Amoxicillina triidrato 25% - A.I.C. n. 102574;

Colistina solfato 12% - A.I.C. n. 102461;

Eritromicina 20% - A.I.C. n. 102647;

Ossitetraciclina 20% - A.I.C. n. 102650;

Ossitetraciclina 20% - A.I.C. n. 102654;

Spiramicina 20% Adipato - A.I.C. n. 102446;

Spiramicina 20% Embonato - A.I.C. n. 102416;

Sulfachinossalina 20% - A.I.C. n. 102656;

Sulfadimetossina 20 - A.I.C. n. 102657;

Tilosina 20% - A.I.C. n. 102663;

Amprolium 12% liquido - A.I.C. n. 102529;

Colistina solfato 12% liquida - A.I.C. n. 102459;

Flumechina 20% liquida - A.I.C. n. 102649;

Ossitetraciclina 20% liquida - A.I.C. n. 102652;

Spiramicina 20% liquida - A.I.C. n. 102447.

Sulfadimetossina l0% + Trimetoprim 2% Liquido - A.I.C. n. 102688,

fino ad ora registrati a nome della Società Adisseo filozoo S.r.l., Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30 codice fiscale n. 02770840367.

È ora trasferita alla società Filozoo S.r.l. con sede legale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30 codice fiscale 02770840367;

La produzione continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso la propria officina sita in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30 e i medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e diritto in cui si trovano;

Gli stampati delle confezioni dei medicinali per uso veterinario devono essere posti in commercio così come in precedenza autorizzati da questa amministrazione fatte salve le modifiche di cui al presente decreto;

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 45% Sintofarm S.p.a.».

Estratto provvedimento n. 67 del 18 aprile 2006

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 45% SINTOFARM S.p.a.

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102644010.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione da 1 kg.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., via Togliatti, 5, Guastalla (Reggio Emilia);

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102644022.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato in oggetto devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la nuova confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04443

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo statuto della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti

Con decreto interministeriale in data 5 aprile 2006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche all'art. 2, commi 1 e 4 dello statuto della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, concernenti, rispettivamente, la tutela sanitaria integrativa e l'eventuale fusione con enti similari, nel testo di cui all'allegato «C» al rogito in data 23 novembre 2004 del dott. Paolo Silvestro, notaio in Roma, (Rep. n. 75990, Racc. n. 1668).

06A04481

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

Piano per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento

Si rende noto che, con decreto segretariale n. 9 in data 26 aprile 2006, è stata corretta la tav. n. 7 del «Piano per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento» e la tav. n. 7 - bacino del Tagliamento - inserita nel «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione».

L'aggiornamento, che costituisce variante ai Piani sopra elencati, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Udine e al comune di Lignano Sabbiadoro per l'affissione all'albo pretorio e depositata, ai fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (direzione generale difesa del suolo), la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e la Provincia di Udine.

06A04479

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Altresì l'impresa ha presentato come prescritto dall'art. 29 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150 la denuncia di smarrimento dei restanti sei punzoni in dotazione della dimensione dell'impronta di prima, terza e quarta grandezza.

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

Impresa «AXON s.r.l.», con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) - via San Giovanno Bosco n. 4, con numero caratteristico - 47 RE.

06A04480

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 6 marzo 2006 della Direzione provinciale del lavoro di Potenza, recante: «Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Potenza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 51, seconda colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 2006, al numero 4) dell'elenco dei Componenti effettivi, dove è scritto: «4) De Martino Antonio *Canto* (CONFARTIGIANATO);», leggasi: «4) De Martino Antonio *Canio* (CONFARTIGIANATO);», inoltre, in calce al decreto medesimo, dopo la data, dove è scritto: «Il direttore provinciale: *LANZANO*», leggasi: «Il direttore provinciale: *LANZIANO*».

06A04528

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-109) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 5 1 2 *

€ 1,00